



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 273

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 16 marzo 2010

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag. 7
2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo)	» 14

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 49
2 ^a - Giustizia	» 54
5 ^a - Bilancio	» 57
7 ^a - Istruzione	» 62
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 147
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 153
11 ^a - Lavoro	» 159
12 ^a - Igiene e sanità	» 162
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 164

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 168
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 176
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 181
Per la sicurezza della Repubblica	» 183
Per l'infanzia e l'adolescenza	» 184
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 185

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-AP; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	187
<i>2^a - Giustizia - Pareri</i>	»	189
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	190
<i>6^a - Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	192

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	193
-------------------------------	-------------	-----

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	217
---	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 16 marzo 2010

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 12,15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato ha comunicato che il senatore Balboni entra a far parte della Giunta in sostituzione del senatore Augello, nominato sottosegretario di Stato.

ELEZIONE DI UN VICE PRESIDENTE

La Giunta procede alla votazione per l'elezione di un vice presidente, in luogo del senatore Augello. Risulta eletto il senatore Balboni.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 13) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 febbraio e proseguito nella seduta del 16 febbraio 2010.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori SANNA (PD) e SARO (PdL).

Il relatore LUSI (PD) si riserva di formulare la propria proposta nel corso della prossima seduta.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

(Doc. IV-ter, n. 14) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 febbraio 2010.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori SANNA (PD) e SARO (PdL).

Dichiarata chiusa la discussione, si passa alle votazioni.

Il presidente FOLLINI, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice Adamo di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Iannuzzi, non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, respingendo, a parità di voti, la proposta della relatrice, propone invece di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Iannuzzi, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Infine la Giunta rinvia ad una prossima seduta la nomina del relatore per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 13.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 16 marzo 2010

69^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI (*PdL*), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame è stato approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità e rappresenta soltanto l'ultimo di una lunga e articolata serie di interventi in materia di contrasto alla criminalità organizzata, adottati dal Governo.

La lotta alla mafia e alle altre forme di criminalità organizzata costituisce una priorità dell'azione governativa, come è testimoniato dalle molteplici misure adottate, che spesso hanno ottenuto anche il consenso dei Gruppi dell'opposizione.

In particolare, ha rivestito un ruolo centrale il decreto-legge n. 92 del 2008, in materia di sicurezza pubblica, convertito con la legge n. 125 del 2008. Tra le norme contenute in quel decreto o introdotte in sede di conversione al Senato e alla Camera dei deputati, molte riguardavano la lotta alla criminalità organizzata. Ad esempio le disposizioni che hanno assicurato la trattazione prioritaria dei processi relativi a reati di particolare gravità, come pure le modifiche alla normativa antimafia in materia di misure

di prevenzione personali e patrimoniali, tra cui ricordo l'introduzione di un istituto, la confisca per equivalente, che consente di aggredire i patrimoni finanziari, laddove non sia più possibile colpire i beni direttamente acquisiti a seguito di attività criminale.

Il decreto n. 92 conteneva anche misure volte ad accrescere poteri e competenze dei procuratori distrettuali del circondario in cui dimora la persona sottoposta a procedimento, come pure disposizioni per consentire l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione dei singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale.

Ricorda la legge n. 132 del 2008 che ha istituito la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali. Per la prima volta in quella occasione, è stato esteso l'oggetto dell'inchiesta e la competenza della Commissione alle mafie straniere. Ciò consente di acquisire una cognizione ampia e articolata sulle mafie che operano oltre confine e che spesso istaurano rapporti criminali e di colleganza con le mafie nazionali, all'interno di un circuito perverso che alimenta fenomeni criminali spesso gravissimi e, per la loro proiezione internazionale, rende più complesse le operazioni di contrasto.

Richiama il decreto-legge n. 151 del 2008, recante misure urgenti per il contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina, convertito con legge n. 186 del 2008. Di particolare rilievo sono le disposizioni che, proprio al fine di rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, autorizzano l'impiego delle forze armate in presenza di fenomeni di emergenza criminale. Significative sono anche le norme che dispongono l'incremento, per un importo pari a 30 milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Ricorda, inoltre, le norme sui collaboratori di giustizia e quelle che hanno introdotto limiti alla concessione di benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata, al fine di assicurare che i beneficiari siano totalmente estranei ad ambienti criminali.

Commenta poi la legge n. 94 del 2009, scaturita da un ampio e articolato dibattito e dal contributo costruttivo dell'opposizione.

Con quella legge sono stati attribuiti ai prefetti maggiori poteri di accesso e accertamento per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti e sono state introdotte modifiche significative alla disciplina in materia di sequestro preventivo e amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo. Soprattutto è stato inasprito in modo significativo l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario: dando seguito ad un'esigenza espressa da più parti, è stato ripristinato l'originario rigore del regime di detenzione, rendendo più difficile ai detenuti mantenere collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza. Strettamente connessa a tale misura è l'introduzione di un'autonomia fattispecie di reato (agevolazione di detenuti sottoposti al 41-*bis*). Inoltre sono state modificate le norme sullo scioglimento dei consigli co-

munali e provinciali per infiltrazione mafiosa, prevedendo l'estensione della responsabilità anche ai vertici amministrativi degli enti locali.

Infine, ricorda il decreto-legge n. 135 del 2009 (obblighi comunitari), che reca una norma volta a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, anche al fine di evitare infiltrazioni mafiose.

Soffermandosi sul decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 in esame, sottolinea che l'istituzione dell'Agenzia è finalizzata ad assicurare l'unitarietà degli interventi in materia di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, consentendone una più rapida ed efficace allocazione e destinazione. Ai sensi dell'articolo 1, l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno e ha sede principale a Reggio Calabria, luogo in cui il Consiglio dei ministri del 28 gennaio scorso ha adottato il piano straordinario antimafia, di cui il decreto-legge in esame costituisce una delle articolazioni. Le competenze dell'Agenzia, elencate al comma 3, sono state significativamente modificate dalla Camera dei deputati, in esito a un approfondito dibattito, nel corso del quale è stato tenuto debitamente conto delle osservazioni tecniche formulate dagli addetti ai lavori, in particolare dalla magistratura antimafia. In particolare, si è ritenuto opportuno posticipare l'intervento dell'Agenzia dal momento dell'adozione del provvedimento di sequestro a quello del provvedimento di confisca o all'esito dell'udienza preliminare (per quanto riguarda i procedimenti penali). È stato infatti osservato che l'iniziale fase del sequestro è caratterizzata da un elevato tasso di dinamicità, che richiede una stretta collaborazione tra l'amministratore del bene sequestrato e l'autorità giudiziaria e un costante scambio di informazioni tra i due, che l'interposizione dell'Agenzia avrebbe potuto rallentare.

L'Agenzia dovrà acquisire i dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché le informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verificare lo stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertare la consistenza, la destinazione e l'utilizzo dei beni; programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni confiscati; analizzare i dati acquisiti, nonché le criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; dovrà coadiuvare l'autorità giudiziaria durante la fase del sequestro; amministrare i beni successivamente al primo provvedimento di confisca (o dopo l'udienza preliminare, nei procedimenti penali); adottare le iniziative e i provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*. L'Agenzia è soggetta al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio operato dalla Corte dei conti in via generale nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche.

Ricorda che l'articolo 2 identifica, quali organi dell'Agenzia, il Direttore, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori: la Camera dei deputati ha introdotto un limite alla durata in carica dei suddetti organi, prevedendo che essi restino in carica per 4 anni, rinnovabili per una sola volta.

Il Direttore, scelto tra i prefetti, viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri: il Direttore dell'Agenzia, che lo presiede; un rappresentante del Ministero dell'interno; un magistrato designato dal Ministro della giustizia; un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; il Direttore dell'Agenzia del demanio o un suo delegato. Il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo viene proposto dal Ministro dell'interno al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti all'albo dei revisori contabili, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Si sofferma quindi sull'articolo 3 che definisce le attribuzioni degli organi dell'Agenzia. Il Direttore dell'Agenzia: assume la rappresentanza legale dell'Agenzia; può nominare uno o più delegati, anche con poteri di rappresentanza, secondo quanto previsto dalla Camera dei deputati; convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute; provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo; riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, ferma restando la relazione semestrale che già attualmente il Governo trasmette al Parlamento riguardo ai dati relativi ai beni sequestrati o confiscati.

L'Agenzia, in merito alle attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, può avvalersi delle prefetture territorialmente competenti, senza oneri per la finanza pubblica. Spetta all'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo: adottare gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca; approvare piani generali di destinazione dei beni confiscati; richiedere la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici; approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; verificare l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; revocare il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate e, secondo quanto previsto dalla Camera dei deputati, negli altri casi stabiliti dalla legge; sottoscrivere convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto; provvedere all'eventuale istituzione, in rela-

zione a particolari esigenze, di sedi secondarie; adottare un regolamento di organizzazione interna.

Infine richiama l'articolo 4. Esso rinvia l'organizzazione dell'Agenzia a un regolamento che dovrà disciplinare l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia; la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione, assicurando la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati; i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia, nonché delle modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'Autorità giudiziaria. Il comma 2 disciplina i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio in merito all'amministrazione e alla custodia dei beni confiscati, prescrivendo, a tale scopo, una apposita convenzione non onerosa. La Camera dei deputati ha precisato che tale convenzione deve avere per oggetto la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio. Per l'assolvimento dei suoi compiti, l'Agenzia può avvalersi anche di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, stipulando apposite convenzioni non onerose.

Il relatore per la 2^a Commissione, presidente BERSELLI (*PdL*), riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi dapprima sull'articolo 5, il quale, profondamente modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, disciplina l'attività dell'Agenzia nei suoi rapporti con l'autorità giudiziaria.

Dopo aver illustrato la lettera *0a*) del comma 1, che, modificando la legge n. 575 del 1965, stabilisce le condizioni per l'intervento nel procedimento di contitolari di beni immobili sequestrati in quota indivisa, ovvero di titolari di diritti reali di godimento o di garanzia, si sofferma sulla lettera a) dello stesso comma 1, che interviene sull'articolo 2-*sexies*, modificando la disciplina della nomina dell'amministratore del bene sequestrato e della procedura di amministrazione.

Sottolinea al riguardo come questa lettera sia stata ampiamente modificata dalla Camera dei deputati, nel senso da un lato di prevedere disposizioni più puntuali e cogenti per quanto riguarda il profilo individuale e professionale degli amministratori stessi e l'adozione di un sistema di rotazione degli incarichi degli amministratori e di pubblicità dei compensi percepiti, che consentano di assicurare la massima trasparenza di queste attività, e dall'altro prevedendo disposizioni che consentono un più efficace e utile esercizio dell'amministrazione, in particolare quando i beni sequestrati abbiano natura di azienda.

Dopo aver dato conto della lettera *b*), la quale nel sostituire integralmente l'articolo 2-*septies*, stabilisce che l'amministratore o l'Agenzia possono stare in giudizio con nulla osta del giudice delegato; e prevede la revocabilità dell'amministratore da parte del tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, illustra la lettera *c*), la quale disciplina la normativa sulle spese

necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni e sui compensi.

La lettera *d*) modifica, alla luce dell'istituzione dell'Agenzia, l'articolo *2-nonies* in materia di destinazione dei beni sequestrati.

Particolare importanza riveste la lettera *e*) che interviene sull'articolo *2-decies*, in materia di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati: tra le principali modifiche apportate all'articolo *2-decies*, segnala quelle al comma 1, che disciplina la procedura con cui il Consiglio direttivo dell'Agenzia dispone la destinazione; quella al comma 2, che stabilisce quale destinazione privilegiata il trasferimento per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della Regione, e ne regola le modalità di amministrazione anche attraverso la concessione a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni rappresentative degli enti locali, ad attività di volontariato; quella al comma 3, che dispone la revoca del trasferimento da parte dell'Agenzia e la nomina di un commissario qualora l'ente territoriale non abbia provveduto entro un anno alla destinazione del bene; quella al comma 4, che disciplina, secondo criteri diretti a garantire la trasparenza e la non permeabilità a interessi mafiosi, le procedure per la vendita del bene, qualora non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento a finalità di pubblico interesse.

Dopo aver illustrato la lettera *g*), la quale novella il comma 4 dell'articolo *2-duodecies*, in materia di raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, alla luce dell'istituzione dell'Agenzia, riferisce sul comma dell'articolo 5, il quale stabilisce che l'Agenzia, qualora vengano adottati provvedimenti di sequestro o confisca di beni nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma *3-bis* del codice di procedura penale, coadiuvi l'attività giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati fino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, e li amministrerà successivamente a tale provvedimento a norma della legge n. 575 del 1965.

Dopo aver illustrato l'articolo 6, il quale inserisce esplicitamente la 'ndrangheta fra le associazioni criminali di tipo mafioso, si sofferma sull'articolo 7, il quale, ampiamente modificato dalla Camera dei deputati, reca la disciplina della fase transitoria, con particolare riguardo alle risorse umane, finanziarie e strumentali.

L'articolo 8 stabilisce che l'Agenzia sia rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, mentre l'articolo 9 stabilisce che per tutte le competenze attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del decreto-legge sia competente il TAR del Lazio.

Conclude soffermandosi sull'articolo 10, il quale reca disposizioni di carattere finanziario.

Il presidente BERSELLI avverte altresì che la discussione generale si svolgerà nella seduta che si convoca fin d'ora per giovedì 18 marzo alle ore 14,30. Fissa poi anche su richiesta della senatrice Della Monica per

venerdì 19 marzo alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Martedì 16 marzo 2010

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
CURSI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno» (n. 171)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 41 della legge 7 luglio 2009, n. 83. Esame e rinvio)

I relatori per la 2^a Commissione, senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) e il relatore, per la 10^a Commissione, senatore MESSINA (*PdL*), ciascuno per la parte di propria competenza, illustrano una proposta di parere favorevole osservazioni e condizioni, che si pubblica in allegato al resoconto.

La senatrice FIORONI (*PD*), a nome del suo Gruppo, illustra una proposta di parere alternativo a quello presentato dai relatori e pubblicato in allegato al resoconto. Si sofferma, in particolare, sulla necessità di evitare l'introduzione di disposizioni che, avendo le caratteristiche proprie della normativa di dettaglio, incidono su competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni. Ricorda inoltre che la Conferenza Stato-Regioni non ha ancora espresso il proprio parere sullo schema di decreto in titolo.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) evidenzia la necessità di escludere dal campo di applicazione del decreto (così come emerge anche nella proposta alternativa di parere presentata dal suo Gruppo parlamentare) le concessioni balneari.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra quindi, a nome del suo Gruppo parlamentare, una proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato al resoconto, soffermandosi sulla necessità di valutare l'impatto che il decreto di attuazione della direttiva può avere nei confronti di alcune categorie di lavoratori quali, in particolare, i commercianti al dettaglio che operano su aree pubbliche.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) esprime perplessità sul metodo seguito nella predisposizione della proposta di parere.

Si tratta a ben vedere di una proposta alquanto complessa relativa ad un provvedimento di particolare delicatezza, sul quale appare difficile che le Commissioni riunite possano pronunciarsi già nel corso della seduta odierna. Passando al merito dello schema esprime perplessità sulle norme relative alla professione di ufficiale giudiziario e a quella forense, per le quali sarebbe stato necessario una maggiore riflessione anche alla luce dei provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento, cosa che peraltro è stata messa in rilievo anche dalla proposta di parere, se pur con riferimento ai soli richiami alla normativa attualmente vigente in materia di tariffe degli avvocati. Analoghe perplessità destano poi le norme concernenti i regimi autorizzatori, le quali intervengono su materie di competenza non solo regionale ma anche degli enti locali. Si sofferma quindi criticamente sull'articolo 69 dello schema nella parte in cui consente anche alle società di capitali l'esercizio del commercio ambulante, in netto contrasto con il carattere familiare delle imprese che fino ad oggi risultano operanti in tale settore.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) esprime un giudizio critico sull'articolo 71 dello schema, nella parte in cui sostituisce al regime autorizzatorio quello della dichiarazione di inizio attività per l'esercizio dell'attività di edicola. Dopo aver svolto talune considerazioni sulle problematiche afferenti la distribuzione della carta stampata, invita i relatori a modificare l'osservazione relativa all'articolo 71, nel senso di prevederne unicamente la soppressione.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) interviene brevemente per richiamare l'attenzione sulle gravi conseguenze che potrebbe produrre l'estensione, anche alle società di capitali, di attività di commercio attualmente esercitate da piccoli venditori ambulanti, che sono spesso radicati nelle realtà territoriali ove esercitano la propria attività.

Il presidente CURSI, prendendo atto della volontà di pervenire ad un parere ampiamente condiviso, propone di sospendere brevemente la seduta perché si raggiungano le eventuali intese.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16,10.

Su proposta del relatore per la 10^a Commissione, senatore MESSINA (PDL), che fa notare come non sia stato possibile raggiungere in poco tempo una proposta di parere condivisa anche dalle opposizioni, le Commissioni riunite rinviando la trattazione del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 171

Le Commissioni 2^a e 10^a riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo,

considerato che:

– l'articolo 41 della legge n. 88/2009 (Legge Comunitaria 2008) ha delegato il Governo a emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2006/123/CE (cd. «direttiva servizi»);

– la direttiva servizi impone agli Stati membri di assicurare la libera circolazione dei servizi nel mercato interno e di garantire la libertà di stabilimento dei prestatori, vietando ogni restrizione o discriminazione per l'accesso a tali attività;

– l'obiettivo della direttiva è di incrementare il livello di competitività delle imprese che operano nel mercato dei servizi, attraverso l'eliminazione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo del settore. Tra gli ostacoli che la direttiva prescrive di eliminare rientrano i regimi autorizzatori e i requisiti di accesso alle attività non giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nonché le procedure amministrative eccessivamente gravose;

– il Governo, in attuazione della delega, ha approvato lo schema di decreto legislativo in titolo che rappresenta un atto di particolare rilievo sistematico e che appare suscettibile di incidere in modo significativo sul sistema economico e produttivo del nostro Paese;

– l'attuazione della Direttiva servizi richiede anche l'intervento dei legislatori regionali, considerato che la disciplina della maggior parte delle attività di servizi rientra nella competenza normativa delle regioni (articolo 117 della Costituzione);

– valutato in modo positivo il contenuto dello schema di decreto in titolo,

esprimono parere favorevole

con le seguenti condizioni:

1. All'articolo 8, concernente le definizioni, al comma 1, lettera *m*), dopo le parole: «attività professionali» siano aggiunte le seguenti: «, riservate e non riservate»;

2. All'articolo 47 sia integralmente soppresso il comma 2, considerato che, quanto alle professioni regolamentate e più specificamente alla professione forense, più aspetti contemplati dallo schema di decreto in titolo (articoli 44 e seguenti) sono destinati a trovare organica e circostanziata disciplina nella riforma della legge di ordinamento della profes-

sione di avvocato, in avanzata gestazione presso il Senato, e addirittura già calendarizzata per l'Aula, con particolare riferimento alla deontologia, all'obbligatorietà delle tariffe, al divieto di patto di quota-lite, ai limiti alla pubblicità informativa, al divieto di società professionali multidisciplinari, ai conferimenti di capitale ed altro ancora;

e con le seguenti osservazioni:

1. All'articolo 3, al fine di evitare dubbi interpretativi, dopo le parole «da associazioni caritative riconosciute come tali» andrebbero aggiunte le altre: «, nonché da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal decreto legislativo 460/97 e dai soggetti di cui alla legge 11 ottobre 1991, n. 266 e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383»;

2. All'articolo 7, comma 1, lettera f) non è prevista, dopo quella dei notai, la categoria degli ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione, che invece ai sensi articolo 2, comma 2, lett. l) della direttiva è esclusa dal campo di applicazione della direttiva stessa;

3. È altresì opportuno indicare esplicitamente tra le disposizioni di applicazione generale, di cui all'articolo 8, comma 1, lett. g), dello schema di decreto anche quelle del codice della strada, inserendo dopo le parole: «*incolumità delle persone*», le altre: «*anche con riferimento alle specifiche norme del Codice della strada*». Appare poi necessario modificare la formulazione del medesimo articolo 8, comma 1, lett. g), in modo da poter qualificare l'elenco delle tipologie di disposizioni di applicazione generale come meramente esemplificativo;

4. Appare opportuno modificare l'articolo 8, comma 1, lett. h), dello schema di decreto al fine di inserire esplicitamente tra i motivi imperativi di interesse generale anche quelli relativi alla sicurezza stradale e alla protezione sociale dei lavoratori e prevedendo altresì il rinvio espresso alla giurisprudenza della Corte di giustizia in merito alla nozione di motivo imperativo di interesse generale, in modo da assicurare la dinamicità della nozione, in linea con quanto previsto in sede comunitaria;

5. Al fine di superare il contrasto tra l'articolo 10, comma 2, che prevede l'applicazione della DIA ad efficacia immediata per tutte le attività di servizi per il cui esercizio sia richiesta la DIA, salvo contraria disposizione, e l'articolo 17, comma 1, che invece prevede l'applicazione generalizzata dell'articolo 19, comma 2, capoverso 1, della legge 241 – DIA ordinaria a trenta giorni – per tutte le attività di servizi previste dal decreto, si ritiene opportuno prevedere un coordinamento tra le due disposizioni al fine di evitare contrasti interpretativi e difficoltà applicative. A tal fine, sarebbe opportuno stabilire che per tutte le attività di servizi subordinate alla presentazione della DIA si applica la disciplina della DIA immediata (articolo 19, comma 2, capoverso 2, legge n. 241), salvo le ipotesi in cui il decreto preveda espressamente l'applicazione della DIA ordinaria a trenta giorni (articolo 19, comma 2, capoverso 1, legge n. 241), dovendosi includere tra queste ultime anche le attività professionali soggette al controllo degli organi di autogoverno, quali collegi e ordini;

6. L'articolo 18 dello schema di decreto, in attuazione dell'articolo 14, n. 6, della direttiva, vieta il coinvolgimento di operatori concorrenti nelle decisioni delle autorità competenti, anche in seno a organi consultivi, al fine di garantire trasparenza e obiettività nelle procedure di ingresso/accesso di nuovi operatori nel mercato. Poiché, tuttavia, il concetto di «operatore concorrente» appare suscettibile di applicazioni arbitrarie, sembra opportuno chiarire se il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza delle imprese nei procedimenti autorizzatori debba o meno escludersi, tenuto conto che l'eventuale esclusione priverebbe l'organo decisionale di una specifica competenza;

7. Si rileva l'opportunità di tener conto nello schema di decreto in titolo di quanto previsto dall'articolo 26 della direttiva che prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti o accreditati;

8. Nell'esercizio del potere regolamentare previsto dall'articolo 48, sembra opportuno provvedere prioritariamente all'adeguamento dell'ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e architetti, ai principi contenuti nel decreto legislativo, con disposizioni analoghe a quelle previste direttamente dallo schema di decreto legislativo per altre professioni regolamentate;

9. Si evidenzia l'opportunità di inserire anche la categoria dei geometri tra le previsioni di modifica degli ordinamenti professionali, apportandovi le seguenti modifiche: dopo l'articolo 60, sia aggiunto il seguente: «60-bis. (Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all'ordinamento professionale dei geometri). 1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, punto 1), le parole: "delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"; b) al comma 1, punto 3), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale"; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente "2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo"; dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo"»;

10. Agli articoli 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 84 è necessario che sia sostituito l'erroneo riferimento all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, con il riferimento al terzo periodo dello stesso comma;

11. Con riferimento all'articolo 68, al fine di evitare contenziosi e garantire un corretto indirizzo dell'attività ispettiva, si rileva l'opportunità di chiarire, ulteriormente, gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, nonché l'assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche del rapporto di agenzia;

12. Con riferimento all'articolo 69 in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche tramite l'utilizzo di un posteggio, in considera-

zione della possibile applicazione in combinato disposto con l'articolo 16, si osserva l'opportunità che il Governo introduca, mediante apposita intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, criteri rispettosi della direttiva n. 2006/123/CE, che consentano un equilibrato contemperamento degli interessi pubblici e privati, assicurando anche un'omogenea assegnazione dei posteggi a prescindere dalla forma giuridica dell'operatore richiedente;

13. Con riferimento all'articolo 70, comma 1, lett. e), si segnala l'opportunità di inserire anche il caso in cui i soggetti si trovino sottoposti a misure di sicurezza non detentive, a seguito di condanna per i reati ivi previsti, ovvero a misure cautelari in relazione a procedimenti penali per i reati stessi, considerato che anche tali misure sono previste dall'ordinamento penale; nonché, al comma 3, l'eventualità di prevedere esplicitamente la riabilitazione, considerato che, ai sensi delle norme vigenti, può essere ottenuta dopo tre anni e, pertanto, risulta più favorevole. Si segnala infine la necessità di rimodulare in modo corretto la numerazione dei commi dell'articolo;

14. Con riferimento all'attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica di cui all'articolo 71 dello schema (che sostituisce l'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica con la DIA), si osserva che la rete di vendita delle edicole italiane non solo non è un sistema concorrenziale (prezzi di acquisto e di vendita, quantità e tipo di pubblicazione da vendere non sono fissate dalle rivendite), ma soprattutto svolge un servizio qualificabile di pubblica utilità rivolto al cittadino e garantisce anche all'editore, soprattutto quello di piccole e medie dimensioni, il diritto ad essere presente con le proprie pubblicazioni in ogni punto in cui intenda commercializzarle. Si ritiene pertanto che, viste le vigenti disposizioni legislative e considerato che esse sono attuative degli obblighi di cui all'articolo 21 della Costituzione e che la stessa direttiva al considerando 11 recita: «La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione», l'impianto legislativo esistente per la distribuzione e la vendita dei giornali, ed in particolare il decreto legislativo n. 170 del 2001 (da cui discende il peculiare tipo di servizio di pubblica utilità svolto dalle rivendite di giornali), sia in armonia con la stessa direttiva e non debba subire alcuna variazione, dovendosi sopprimere quindi l'articolo 71 dello schema di decreto in titolo. In via del tutto subordinata, si potrebbe mantenere il regime autorizzatorio per i soli chioschi, cioè per quelle strutture di vendita che, occupando suolo pubblico, restano sottoposte ad apposita regolamentazione comunale;

15. Con riferimento all'articolo 72, si rileva l'opportunità di esplicitare, al fine di garantire maggiore chiarezza, anche gli articoli che regolamentano la dichiarazione di inizio di attività per l'attività di facchinaggio e non solo gli estremi delle leggi che vengono richiamate nel testo;

16. Con riferimento all'articolo 73, si evidenzia la necessità di chiarire, mediante un più aderente raccordo e una maggiore integrazione tra le norme, il rapporto tra lo stesso articolo e le disposizioni della legge n. 39 del 1989. Ove poi non fosse possibile salvaguardarne l'istituto del

ruolo, occorrerebbe comunque prevedere che per le tipologie professionali previste dalla citata legge sia mantenuto il diritto alle provvigioni e la necessità del possesso di specifici requisiti professionali per l'avvio dell'attività, anche ai fini della relativa disciplina sanzionatoria. Si rende, altresì, opportuno chiarire se continuano ad applicarsi, in materia di attività di agente di affari, le discipline previste dalla legislazione vigente e, in particolare, quelle relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;

17. In via generale, con riferimento agli artt. 73, 74, 75 e 76, appare opportuno prevedere che i richiami al ruolo (ed, in particolare, quelli relativi alla distinzione per specifica categoria di attività), contenuti nelle leggi che disciplinano le attività intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, devono intendersi riferiti a tutti gli effetti previsti dalla legislazione vigente al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

18. Con riferimento alle attività di acconciatore (articolo 77), estetista (articolo 78), tintolavanderia (articolo 79), si manifesta l'opportunità di utilizzare, quale modalità per l'esercizio delle attività, la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo della legge n. 241 del 1990 (cd. «d.i.a. immediata») al fine di favorire una maggior semplificazione delle procedure amministrative rispetto a quelle attualmente previste dalle legislazioni regionali;

19. Con riferimento all'articolo 80, sarebbe opportuno prevedere un termine più ampio per l'emanazione del decreto che dovrà disciplinare le nuove procedure di iscrizione per le attività di cui all'articolo 73, nonché per quelle di agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, nonché modalità e termini per l'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli. Sarebbe anche opportuno inserire idonei meccanismi di semplificazione delle procedure al fine di consentire una rapida messa a disposizione dell'utenza della nuova piattaforma informatica che sostituisce i ruoli soppressi, mantenendo in ogni caso una distinzione per ciascuna specifica tipologia di attività;

20. Si richiama la necessità di coordinare le disposizioni dell'articolo 82 dello schema di decreto, e comunque delle parti dello schema di decreto concernenti le strutture turistico-ricreative, con quanto previsto in materia di concessioni demaniali marittime dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

21. Per quanto riguarda le autorizzazioni per i servizi prestati da alberghi, l'articolo 82 dello schema di decreto prevede la sostituzione dell'autorizzazione espressa di cui all'articolo 9 della legge nazionale del turismo (legge n. 135/2001) con la DIA ordinaria a trenta giorni. Tale disposizione va considerata positivamente, tuttavia andrebbe valutata l'opportu-

nità di semplificare ulteriormente il regime per l'accesso/esercizio delle attività in esame, prevedendo in luogo della DIA ordinaria la DIA ad efficacia immediata, soprattutto per le ipotesi di trasferimento o di interventi di piccola entità. Inoltre, in linea con l'impostazione della direttiva, si ritiene opportuno estendere l'abilitazione che conferisce l'autorizzazione riguardante l'attività ricettiva anche ai servizi non strettamente alberghieri (quali l'organizzazione di convegni, meeting e congressi) prestati direttamente dall'albergatore in favore dei non alloggiati che partecipano a tali eventi;

22. Si rileva infine che non sembrano avere riscontro nello schema di decreto alcuni principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) e, in particolare: il criterio di cui alla lettera *e*) che prevede un elenco allegato al decreto legislativo di eventuali regimi autorizzatori richiesti per l'accesso alle attività di servizi, che potrebbe essere anche redatto dopo un periodo di monitoraggio della disciplina delle attività di servizi come ridefinite dal medesimo schema di decreto legislativo; il criterio di cui alla lettera *p*) in quanto, pur essendo prevista la clausola di cedevolezza (articolo 83), non è espressamente indicato il richiamo al potere sostitutivo dello Stato di cui all'articolo 120 della Costituzione; e, infine, il criterio di cui alla lettera *s*) volto a garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente;

23. Si osserva, infine, l'opportunità di inserire nel testo un'apposita previsione che preveda il monitoraggio delle misure, anche allo scopo di correggere l'impatto della direttiva sul sistema interno in termini economici ed occupazionali.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BUBBICO, DELLA MONICA, ARMATO, CRISAFULLI,
FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI,
SBARBATI, TOMASELLI, MARITATI SULL'ATTO DI
GOVERNO N. 171**

Le commissioni 2^a e 10^a riunite,
esaminato lo schema di decreto legislativo,
premessi che,

lo schema di decreto legislativo in esame recepisce nel nostro ordinamento, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 88 del 2009, i contenuti della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi), già approvata dal parlamento europeo e dal Consiglio il 12 novembre 2006 con l'obiettivo di creare nell'ambito dell'Unione Europea un mercato interno dei servizi volto a superare gli impedimenti di ordine giuridico che ostacolano l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libertà di circolazione dei servizi all'interno dei singoli Stati membri;

lo schema in esame rappresenta un atto di particolare rilievo sistematico, che appare suscettibile di incidere in modo significativo sul sistema economico e produttivo del nostro Paese, intervenendo in via generale sullo svolgimento di «qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale»;

nello specifico, seppure con talune significative integrazioni ed innovazioni rispetto ai contenuti della direttiva 2006/123/CE, il provvedimento introduce e disciplina le nuove modalità di svolgimento nel nostro paese di attività economiche imprenditoriali o professionali dirette allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione di servizi, anche di carattere intellettuale, provvedendo all'esclusione di alcune tipologie di servizi di natura non economica e di interesse generale per i quali pare opportuno riservare una diversa disciplina;

i principi di libertà di circolazione e di libertà di stabilimento dei prestatori di servizi sono, pertanto, garantiti attraverso la rimozione degli ostacoli e la semplificazione delle procedure e delle condizioni di accesso alle attività di prestazione di servizi e al loro esercizio, previa sottoposizione dei prestatori medesimi ad una specifica autorizzazione rilasciata sulla base di criteri non discriminatori, di interesse generale, proporzionati ad obiettivi di interesse pubblico, chiari, oggettivi, resi pubblici in precedenza, trasparenti e accessibili;

Considerato che,

la direttiva 2006/123/CE, al considerando 7, afferma che la direttiva «istituisce un quadro giuridico generale» (...) che «si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione (..) grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi.»;

al considerando 17, afferma che la «presente direttiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico» e che «i servizi di interesse generale (SIG) non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono pertanto esclusi dall'applicazione della presente direttiva.» Pertanto è fondamentale che gli Stati membri nella titolarità della propria legislazione definiscano precisamente i Servizi di interesse generale al fine di tutelare aspetti fondamentali del nostro modello sociale;

nel medesimo considerando, afferma che al contrario dei Servizi di interesse generale, i Servizi di interesse economico generale (SIEG) sono servizi che essendo prestati dietro corrispettivo economico, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia per alcuni di essi la direttiva prevede la non applicazione (trasporti) mentre per altri prevede delle deroghe specifiche solo in relazione alla libera prestazione dei servizi. Anche in questo caso la definizione dei SIEG appare fondamentale. Infatti il considerando 70 afferma che «possono essere considerati SIEG solo i servizi la cui fornitura costituisca adempimento di una specifica missione d'interesse pubblico affidata al prestatore dallo Stato mediante atti la cui forma è stabilita da ciascuno Stato membro, e precisare la natura di tale specifica missione.», mentre il considerando 72 afferma che sono correlati «ai compiti importanti relativi alla coesione sociale e territoriale.»;

al considerando 40, esplicita la nozione di «motivi imperativi di interesse generale» elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato elencando quei motivi che rivestono un interesse generale e tra i quali sono ricompresi «la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori»;

all'articolo 3, afferma che in caso di conflitto tra le disposizioni della direttiva e determinati altri atti comunitari questi ultimi prevalgono. Tra di essi vi è la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 che prevede che i prestatori debbano conformarsi alle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili nello stato membro in cui viene prestato il servizio;

all'articolo 6, afferma che la medesima direttiva «non pregiudica la legislazione del lavoro»;

all'articolo 10, sancisce il principio della libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi prefigurando il superamento della pianificazione regionale;

all'articolo 25, individua lo Sportello Unico quale interlocutore unico per espletare le procedure e le formalità necessarie allo svolgimento delle attività di servizi;

all'articolo 26, prevede che gli stati membri adottino misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori di servizi a garantire volontariamente la qualità del servizio reso mediante certificazione da parte di un organismo indipendente o accreditato o con ricorso a carte di qualità o marchi predisposti da ordini professionali a livello comunitario;

all'articolo 39 introduce un meccanismo di valutazione reciproca tra gli stati membri e la Commissione europea in cui risulta basilare il monitoraggio e l'elencazione dei regimi di autorizzazione esistenti nei vari stati membri al fine di valutarne i requisiti oggettivi e soggettivi per realizzare una normativa coordinata a livello nazionale indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi;

Considerato, altresì, che

i principi ed i criteri direttivi specificati nella delega di cui all'articolo 41, comma 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) dispongono che il Governo nella redazione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE è tenuto: a promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche (art. 41, comma 1, lettera b); a definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione (art. 41, comma 1, lett. d); a prevedere un allegato al decreto di recepimento che elenchi i regimi autorizzatori che si intende mantenere perché ricorrono specifici presupposti di necessità (art. 41, comma 1, lettera e); ad individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio (art. 41, comma 1, lettera i); a garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente (art. 41, comma 1, lettera s);

Rilevato che,

lo schema di decreto legislativo risulta carente sotto diversi profili in rapporto ai richiamati principi e criteri direttivi contenuti nella direttiva 2006/123/CE e nella legge 7 luglio 2009, n. 88;

innanzitutto, si rileva nello schema di decreto una evidente discrasia tra la portata delle disposizioni adottate con il decreto – che secondo l'articolo 1 «sono adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m) della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare agli utenti un livello essen-

ziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale» – e la clausola di invarianza di cui all'articolo 85 dello schema di decreto. Non si comprende come sia possibile assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, se l'articolo 85 prevede che dall'attuazione del presente decreto «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e che «le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente». Il governo, pertanto, si appresta a varare «norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato» senza prevedere un'adeguata copertura finanziaria al provvedimento; o meglio si appresta a lasciare che gli inevitabili costi economici sociali derivanti dalla liberalizzazione del mercato dei servizi ricadano interamente sui cittadini italiani e sul sistema economico e produttivo del nostro paese, senza che si preveda alcun provvedimento o politica di sostegno che possa accompagnare le rilevanti trasformazioni apportate sul piano legislativo;

con riferimento al processo di valutazione, consultazione ed armonizzazione della normativa nazionale e comunitaria e al meccanismo di valutazione reciproca di cui al considerando 7 ed all'articolo 39 della direttiva 2006/123/CE, le disposizioni contenute nello schema in esame accentuano il livello di incertezza sulla modalità di applicazione regionale e locale delle previsioni della direttiva con probabili sfasature nel recepimento della direttiva. Infatti, anche alla luce di tali difficoltà la delega legislativa di cui all'articolo 41 della legge 88/09 ha indicato quale ulteriore criterio direttivo per il recepimento della delega quello di «definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione» della direttiva servizi. Lo schema di decreto non risulta conforme a tale criterio in quanto individua solo i settori esclusi e demanda ad un Decreto interministeriale l'individuazione di ulteriori settori che, a seguito di approfondimenti, saranno ulteriormente esclusi. Tale lacuna determina una grave opacità sulle concrete modalità applicative della direttiva servizi che, configurandosi come quadro giuridico generale, ha solo il compito di definire la struttura e le regole dell'istituendo sistema dei servizi del mercato interno europeo. Allo stato membro compete invece definire nel dettaglio per ciascun settore che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva quali siano i servizi che ritiene di dover continuare a sottoporre a regime autorizzatorio e quali possono essere semplificati. In considerazione del mancato recepimento del criterio direttivo della delega e della mancata conclusione del monitoraggio delle procedure autorizzatorie per il commercio a livello regionale, sarebbe auspicabile che il Governo predisponesse un testo legislativo a parte, distinto dal recepimento del quadro giuridico generale della direttiva servizi, suddiviso per settori, in cui risulti in maniera univoca, per ciascun settore, quali procedure si semplificano e quali regimi autorizzatori si intendono mantenere;

sorprendono le gravi lacune presenti nello schema di decreto legislativo con riferimento ad alcuni dei fondamentali principi e criteri direttivi contenuti nella delega all'articolo 41, comma 1, della legge comunitaria 2008, ed in particolare quelle relative all'elaborazione volontaria di codici di condotta e disciplinari e all'adozione di misure di accompagnamento per la qualità dei servizi. Nello specifico, si segnala l'assenza di norme volte a promuovere «l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche» esplicitamente previste dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 41. Una lacuna molto grave non solo perché configura la formulazione di un decreto legislativo non conforme ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella delega legislativa, ma perché non da attuazione l'articolo 26 della direttiva comunitaria che prevede, invece, l'adozione di misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori di servizi a garantire (volontariamente) la qualità del servizio reso, in particolare, mediante certificazione da parte di un organismo indipendente o accreditato o con ricorso a carte di qualità o marchi predisposti da ordini professionali a livello comunitario. Nello schema in esame non risulta prevista l'adozione di tali misure a tutela dei destinatari dei servizi e si privano le istituzioni pubbliche e le organizzazioni dei settori interessati di strumenti indispensabili per una politica volta ad assicurare la qualità dei servizi;

lo schema di decreto legislativo non recepisce nemmeno un altro criterio direttivo della legge delega, strettamente connesso al precedente, laddove si prevedeva «l'individuazione, in allegato al decreto di recepimento, di tutti i regimi autorizzatori che si intende mantenere». Al riguardo si segnala che lo schema di decreto contiene solo i principi generali attraverso cui effettuare, in via di principio, una distinzione tra le attività che necessitano di autorizzazione e quelle per le quali è sufficiente la dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata che non costituisce regime autorizzatorio, senza fornire alcun elenco di quelle discipline o di quei settori in cui si intende mantenere un regime autorizzatorio;

lo schema di decreto legislativo non reca nessuna definizione dei Servizi di interesse generale laddove è fondamentale che vengano definiti con precisione nell'ambito del margine di manovra consentito dalla direttiva alla luce del valore sociale di tali servizi. Allo stesso modo manca una precisa definizione di Servizi di interesse economico generale ed anche in questo caso sarebbe opportuno precisare in maniera più dettagliata possibile il perimetro di tali servizi compresi nell'ambito di applicazione della direttiva ma sottoposti a regimi derogatori;

lo schema di decreto legislativo non recepisce tra i motivi imperativi di interesse generale «la protezione sociale dei lavoratori» prevista nella direttiva;

non sembra avere riscontro nello schema di decreto il criterio di cui alla lettera s), dell'articolo 41 della legge 88/09, che, nel garantire l'applicazione della normativa del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, faceva salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previ-

sti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi. Anche qui la lacuna appare grave. Il fatto che l'articolo 23 dello schema di decreto legislativo non rechi esplicitamente tali esclusioni rischia di favorire comportamenti discriminatori da parte di prestatori stabiliti in un altro Stato dell'Unione a danno dei propri dipendenti distaccati che vedrebbero peggiorare in Italia le proprie condizioni di lavoro. Questa incomprensibile scelta, oltre ad essere apertamente discriminatoria per i lavoratori distaccati, non tutela i consumatori italiani e l'ambiente da eventuali danni in termini di sicurezza, senza che vi sia alcun vantaggio né occupazionale né di condizioni di lavoro per i lavoratori italiani dello stesso settore. Sul tema del regime giuslavoristico applicabile ai dipendenti del prestatore di servizi comunitario che agisce in regime di libera prestazione di servizi lo schema di decreto fa salve le regole definite dalla direttiva del 1996 sul distacco dei lavoratori, prevedendo all'articolo 23 che a tali lavoratori si applichino, per il tempo della loro utilizzazione in Italia, le medesime condizioni contrattuali garantite al lavoratore italiano. Tuttavia l'articolo 20 introduce un'altra fattispecie di prestazione definita «temporanea», i cui prestatori sembrerebbero assoggettabili ai «requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia (..) in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente». A riguardo bisognerebbe approfondire vari aspetti. Innanzitutto è necessario chiarire se la norma comporti anche la non applicazione del diritto giuslavoristico italiano in caso di prestatore temporaneo o occasionale; in ogni caso è opportuno un approfondimento ulteriore dell'articolo 20 comma 2 che prefigura una «zona franca» per i prestatori occasionali e temporanei rispetto al sistema di regole e controlli delineato dalla direttiva e dal decreto di recepimento. Per tali ragioni risulta fondamentale definire la nozione di «temporaneo», in particolare qualora venisse confermata l'interpretazione che esclude tali soggetti dall'applicazione del diritto del lavoro italiano se non in casi specifici. E' evidente altrimenti che a un prestatore di servizio che vicesse un appalto in Italia potrebbe convenire portare con sé «temporaneamente» e non distaccare i propri lavoratori. Sarebbe altresì opportuno inserire al comma 2 dell'articolo 20 tra le ragioni che determinano l'applicazione di regole nazionali anche quelle connesse alla tutela del lavoratore e alla protezione sociale del lavoratore. A riguardo la legge delega è molto chiara nei criteri direttivi disponendo che il decreto di recepimento deve «garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.»;

in relazione all'articolo 10 nonostante si possa concordare in senso generale con il principio ivi recato per cui l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio non è soggetto ad autorizzazione salvo che in alcuni casi

(la salvaguardia di alcune disposizioni come quelle in materia fiscale, sanitaria, ambientale i motivi imperativi di interesse generale e le deroghe specifiche in attuazione di norme comunitarie), è necessario considerare attentamente quale sarà l'impatto sulla normativa nazionale e soprattutto regionale in materia di pianificazione commerciale, in particolare per quanto riguarda le strutture di distribuzione medio-grandi;

per quel che concerne lo Sportello Unico si rileva che l'articolo 25 si limita a ribadire e confermare quanto stabilito dall'articolo 38 del decreto legge n. 112/2008 estendendo la competenza dello Sportello unico alle prestazioni di servizi oltre che alla realizzazione e trasformazione di impianti produttivi. Si rileva a riguardo che il regolamento di riordino dello Sportello unico previsto nel suddetto articolo 38 non è stato ancora emanato e quindi l'applicazione della norma risulta condizionata dall'assenza della disciplina attuativa. Si evidenzia come in mancanza di tale disciplina l'articolo 25 del decreto legislativo introduce un'innovazione, prevedendo che laddove i comuni non istituiscano tale Sportello le relative funzioni siano surrogate dalle sole Camere di commercio in maniera automatica. Tale previsione risulta in contrasto con quanto stabilito alla lettera c), comma 3 dell'articolo 38 del D-L 112/08 in cui è previsto anche l'utilizzo delle agenzie per le imprese quali soggetti privati accreditati per l'attestazione della sussistenza di requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio di attività di impresa. Inoltre mentre la normativa del D-L 112/08 prevede che per il passaggio delle funzioni dello sportello unico dai comuni alle camere di commercio sia necessaria una delega espressa, lo schema di decreto lo rende automatico. A riguardo si segnala che nel decreto legislativo di riordino del funzionamento delle camere di commercio, di recente approvazione definitiva, non compare nessun riferimento specifico all'esercizio delle funzioni dello sportello unico;

sempre in relazione allo Sportello unico si rileva una lacuna nella documentazione che i prestatori di servizi devono fornire all'amministrazione nazionale relativa alle condizioni contrattuali dei lavoratori impiegati. Occorre che i prestatori di servizio comunitari comunichino alle autorità italiane, anche attraverso lo sportello unico, tra i documenti da presentare previsti all'articolo 25 e seguenti, il numero, le qualifiche, il tipo e le condizioni contrattuali dei lavoratori che svolgeranno in Italia la loro opera. Senza tale comunicazione si rivelerebbe difficoltoso verificare la corretta applicazione delle norme di diritto del lavoro ma soprattutto difendersi dal pericolo di ricorso al lavoro nero. Di fronte a ispezioni nei luoghi di lavoro di prestatori di servizi non italiani si dovrebbe fare affidamento solo sulla collaborazione amministrativa tra autorità nazionali competenti, attraverso il sistema telematico di reciproca assistenza IMI (internal market information) il cui funzionamento potrebbe richiedere non poco tempo. In ogni caso il novero di informazioni necessarie e l'asimmetria delle norme giuslavoristiche tra i diversi paesi potrebbe causare lacune che favorirebbero il ricorso al lavoro nero di cittadini comunitari

presenti in Italia che magari figurerebbero assunti nei paesi di provenienza;

infine tra le difformità presenti nello schema di decreto con le previsioni contenute nella delega va evidenziata, in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, l'assenza di norme relative al criterio di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), che richiedeva un elenco allegato al decreto legislativo di eventuali regimi autorizzatori richiesti per l'accesso alle attività di servizi;

Constatato che,

l'importanza e l'ampiezza della materia esigerebbero una più attenta e rigorosa valutazione degli effetti del provvedimento sul tessuto produttivo e imprenditoriale, che nel nostro Paese è caratterizzato da aspetti assolutamente peculiari e che la normativa di recepimento ed attuazione non sembra tenere nel debito conto;

nell'elaborazione dello schema di decreto legislativo pochissima attenzione al nostro tessuto produttivo ed imprenditoriale che necessita invece specifici interventi di salvaguardia, idonei ad attenuare – nel pieno rispetto delle norme comunitarie – gli effetti indesiderati del processo di liberalizzazione sul piano produttivo ed occupazionale;

appaiono del tutto insufficienti i livelli di tutela relativi ai prestatori di servizi coinvolti dalla normativa in esame, come d'altra parte non sembrano adeguate le garanzie previste per i destinatari con riferimento alla qualità dei servizi stessi;

lo schema in esame è privo di quelle norme di accompagnamento necessarie ad un migliore attuazione della normativa comunitaria e indispensabili per attenuare i costi sociali ed economici inevitabilmente prodotti dal processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi;

i rilievi posti sul mancato rispetto dei principi e i criteri direttivi contenuti nella legge delega appaiono di assoluto rilievo anche perché mettono in luce parti della direttiva che non sono state recepite nello schema di decreto. È quindi d'obbligo per il Governo colmare queste clamorose lacune per assicurare la piena attuazione delle norme comunitarie e per mettere al riparo il decreto legislativo attuativo della direttiva 2006/123/CE da una declaratoria di illegittimità costituzionale per mancato rispetto dei principi e dei criteri direttivi presenti nella legge di delega all'art. 41, comma 1, della legge comunitaria 2008;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole a condizione che:

A) siano apportate le seguenti integrazioni:

– il Governo dia completa attuazione all'articolo 26 della direttiva, prevedendone il recepimento nel decreto legislativo al fine di incoraggiare i prestatori a garantire volontariamente la qualità dei servizi facendo certificare o valutare la loro attività da organismi indipendenti o accreditati e

promuovendo l'elaborazione di carte di qualità, anche a livello comunitario;

– si dia attuazione a quanto disposto dall'articolo 41, comma 1, lettera d) e lettera e) della legge n. 88/09 al fine di definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione del decreto legislativo e al fine di predisporre un allegato in cui siano indicati con precisione i regimi autorizzatori che si intende mantenere perché ricorrono specifici presupposti di necessità;

– si dia attuazione all'articolo 41, comma 1, lettera s) della legge n. 88/09 garantendo l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente;

– si inserisca nello schema di decreto legislativo una chiara definizione dei Servizi di interesse generale (SIG) e di Servizi di interesse economico generale (SIEG) al fine di precisare il più possibile i casi di esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva o di deroga, utilizzando il margine di manovra consentito dalla direttiva alla luce del valore sociale ed economico di tali servizi;

– si inserisca nel testo un'apposita previsione che preveda il monitoraggio delle misure contenute nello schema di decreto in esame, allo scopo di correggere l'impatto delle nuove disposizioni sul sistema interno in termini economici ed occupazionali;

B) siano apportate le seguenti modificazioni:

Nella prima parte:

– all'articolo 2, si inseriscano fra le attività escluse dall'applicazione del decreto in esame i servizi socio assistenziali e di inclusione lavorativa svolti dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

– all'articolo 3, si sostituiscano le parole «da associazioni caritative riconosciute come tali» con le seguenti: « da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal decreto legislativo 460/97 e dai soggetti di cui alla legge 11 ottobre 1991, n. 266 e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383»;

– sia prevista l'inclusione dei servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi nell'ambito della lettera b) dell'articolo 7 del provvedimento e dopo la lettera b) sia inserita la seguente:«b-bis). servizi di recupero e inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla lettera b), dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381»;

– sia prevista l'inclusione dei servizi di balneazione nell'ambito dell'articolo 7 del provvedimento o in subordine sia espressamente prevista l'esclusione dall'applicazione immediata delle disposizioni di cui all'articolo 16 per il settore delle concessioni demaniali ad uso turistico ri-

creativo, prevedendo per queste ultime un ulteriore approfondimento, come disposto dal decreto legge n. 194 del 2009, con l'obiettivo di procedere alla revisione organica del quadro normativo in materia di rilascio di tali concessioni;

– a riformulare la nozione di motivi imperativi di interesse generale contenuta all'articolo 8, lettera h) del provvedimento in esame che non appare del tutto esaustiva e corrispondente al testo della direttiva, in quanto restrittiva delle ragioni di pubblico interesse. A tal fine: a) si propone di inserire nella nozione di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, lettera h), la «sicurezza stradale»; b) si inserisca tra i motivi imperativi di interesse generale «la normativa urbanistica ed edilizia»; c) si inserisca all'articolo 8 comma 1, lettera h) tra i motivi imperativi di interesse generale «la protezione sociale dei lavoratori» e, allo stesso modo si inserisca tale principio anche all'articolo 20, comma 2 tra le ragioni che determinano l'applicazione dei requisiti nazionali ai prestatori temporanei;

– a rivedere la nozione di «requisito» contenuta all'articolo 8, lettera g) del provvedimento che non appare coerente con il contenuto della Direttiva. A tal fine, si propone di reinserire le norme del Codice della Strada fra le disposizioni che si applicano indistintamente a tutti i prestatori di servizi nello svolgimento della loro attività economica ed in particolare ad inserire dopo le parole:«incolumità delle persone» le parole:«ferme restando le norme del Codice della strada»;

– a chiarire la portata degli articoli 14 e 17, in relazione ai titoli autorizzatori. L'articolo 14 richiama il meccanismo della DIA qualificandolo come autorizzatorio, mentre l'articolo 17 fa riferimento, come regola generale per le autorizzazioni, al meccanismo del silenzio assenso. A tal fine, siano specificati: a) che la DIA è riferibile ai procedimenti non soggetti ad autorizzazione; b) siano specificati i procedimenti che, in via ordinaria, sono ritenuti soggetti a titolo autorizzatorio;

– all'articolo 16, comma 1, tra i criteri da adottare sia inserito il riferimento alla «trasparenza» e al comma 4, sia inserito il riferimento all'adeguatezza della durata del titolo, già presente nella direttiva per i casi di titoli autorizzatori con durata limitata;

– all'articolo 17, in linea con quanto previsto dai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 13 della direttiva, sia inserito l'obbligo per l'amministrazione di informare in tempo congruo i richiedenti della incompletezza della documentazione presentata al fine di evitare, in caso di lacune, che il termine del silenzio assenso sia allungato a dismisura;

– la disposizione sul «rilascio delle autorizzazioni» di cui all'articolo 18 del provvedimento penalizza in modo ingiustificato e assolutamente non condivisibile le associazioni di rappresentanza delle categorie, che per effetto della norma sarebbero escluse dai processi autorizzatori in cui attualmente hanno funzioni consultive (insediamento e attività di pubblici esercizi). A tal fine si propone di integrare la disposizione prevedendo che «per operatori concorrenti non devono essere intese le associazioni di categoria»;

– in relazione all'articolo 20 si chiarisca l'ambito di applicazione della norma in particolare per stabilire quanto segue: a) se la norma comporti anche la non applicazione del diritto giuslavoristico nazionale al ricorrere delle fattispecie ivi previste; b) se la norma prefigura una «zona franca» per i prestatori occasionali e temporanei rispetto al sistema di regole, controlli e requisiti delineato dalla direttiva e dal decreto di recepimento. In generale si richiami la nozione di «lavoratore temporaneo» così come è definito a livello comunitario e nazionale, e la nozione di «lavoratore distaccato», così come definita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;

– all'articolo 23, al primo comma, si premettano le seguenti parole: « Ai dipendenti viene garantita l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi. Sono fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente.»;

– all'articolo 25 del decreto legislativo si preveda il coordinamento con quanto disposto alla lettera c), comma 3 dell'articolo 38 del decreto legge n.112 del 2008 in cui è consentito anche l'utilizzo delle agenzie per le imprese quali soggetti privati accreditati per l'attestazione della sussistenza di requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio di attività di impresa;

– con riferimento all'articolo 26 del decreto legislativo, siano inserite, tra le informazioni cui i prestatori ed i destinatari hanno accesso attraverso lo sportello unico, anche quelle relative alla normativa legislativa e contrattuale del lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, il primo capoverso del comma 1 sia sostituito dal seguente: « Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori, i destinatari, i lavoratori subordinati, hanno accesso alle seguenti informazioni:» e dopo la lettera f) del medesimo comma 1 siano inserite le seguenti parole: « f-bis). le informazioni generali relative alla normativa legislativa e contrattuale del lavoro; le informazioni contrattuali specifiche, di primo e secondo livello, del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi. Tali informazioni saranno rese disponibili, con appositi collegamenti telematici disponibili allo sportello unico, dal Ministero del lavoro e dai propri uffici territoriali, dall'Inps e dall'Inail. Lo sportello unico realizzerà in aggiunta a quanto sopra collegamenti telematici con le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative (rispettive categorie dei servizi) e i patronati delle stesse.»;

Nella seconda parte:

– sia prevista, all'articolo 48, la rimozione del divieto per i professionisti iscritti ad Ordini o Albi professionali di esercitare la loro professione in forma societaria, in linea con le sollecitazioni espresse dall'Antitrust, con i recenti indirizzi dell'OCSE e al fine di uniformare la disciplina vigente in materia di società tra professionisti agli orientamenti della

Commissione europea e ai pronunciamenti della Corte di Giustizia europea;

– si sopprime l'articolo 63 sulla somministrazione di alimenti e bevande alla luce degli indubbi motivi di tutela della salute che inducono ad una più attenta riflessione e necessitano di un più approfondito esame del settore ai fini del recepimento della normativa sui servizi del mercato interno;

– all'articolo 69 sopprimere i commi 1 e 2 che prevedono l'estensione a società di capitali o cooperative dell'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche al fine di evitare che gruppi economici con rilevanti disponibilità di capitali possano falsare totalmente l'essenza di tale esercizio connesso strutturalmente alle manifestazioni culturali sociali e storiche delle nostre città;

– a sopprimere la disciplina dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui all'articolo 71 che sovverte il sistema regolato dal decreto legislativo n. 170 del 2001 posto a presidio della libertà di manifestazione del pensiero, della libertà di stampa e del pluralismo nell'informazione. In particolare non appaiono condivisibili: la sostituzione del regime autorizzatorio per la rivendita della stampa quotidiana e periodica, (peraltro pienamente conforme con le condizioni richieste dagli articoli 9 e seguenti direttiva) con la DIA. Le modificazioni che si vogliono introdurre minano sistematicamente le garanzie del pluralismo dell'informazione nonostante il testo della direttiva 2006/123/CE sia sulla materia molto chiaro nell'affermare che la direttiva «non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale», «volte a tutelare o a promuovere il pluralismo dei media» (art. 1 comma 4), e che «la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione» (considerando n. 11);

– a riformulare l'articolo 73 al fine di considerare, come già previsto dalla legge n. 39 del 1989, «attività di intermediazione commerciale e di affari» le seguenti categorie: a) agenti immobiliari; b) agenti merceologici; c) agenti muniti di mandato a titolo oneroso;

– a riformulare il comma 1 dell'articolo 74, al fine di prevedere la salvaguardia dei requisiti di accesso alla professione di agente o rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, ferma restando la soppressione del ruolo;

– ad inserire dopo l'articolo 83, una specifica clausola di salvaguardia per le disposizioni regionali e delle province autonome, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione, che risultino conformi alla direttiva 2006/123/CE e che sono state approvate prima dell'entrata in vigore della normativa statale di attuazione;

– a riformulare la nuova disciplina della dichiarazione di inizio attività introdotta dal comma 1 dell'articolo 84, che riconosce l'efficacia immediata della DIA per le sole attività aventi ad oggetto l'esercizio di impianti produttivi o la prestazione di servizi, escludendo quelle per le quali risulta necessaria l'iscrizione ad albi, ruoli o registri. Al fine di evitare di-

sparità di trattamento e l'avvio di attività senza adeguato controllo dell'autorità pubblica si propone di riconoscere l'applicazione della disciplina della DIA immediata per tutte le attività di servizi subordinate alla presentazione della medesima, salvo le ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente per l'applicazione della DIA ordinaria a trenta giorni;

C) il Governo si impegni a predisporre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, un ulteriore testo normativo, suddiviso per settori, in cui risulti in maniera univoca, per ciascun settore, quali procedure si semplificano e quali regimi autorizzatori si intendono mantenere sulla base di un accordo con la Conferenza Stato-Regioni nelle materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle medesime.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BUGNANO, LI GOTTI, CARLINO, BELISARIO, GIAM-
BRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUT-
TI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 171**

Le Commissioni 2^a e 10^a riunite.

esaminato lo schema di decreto legislativo

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato;

la direttiva 2006/123/CE si pone l'obiettivo di superare gli ostacoli di natura giuridica che si frappongono in concreto alla libertà di stabilimento dei prestatori ed alla libera circolazione dei servizi negli Stati membri;

il recepimento della direttiva 2006/123/CE viene previsto dall'articolo 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), che specifica anche i principi e i criteri direttivi della delega al Governo;

la direttiva 2006/123/CE si inserisce nel processo di riforme avviato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, che ha definito una serie di azioni volte a far sì che entro il 2010 l'Unione europea consegua l'obiettivo di diventare «l'economia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo», in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Detta direttiva, infatti, fa parte della strategia adottata dalla Commissione Europea volta ad accelerare lo sviluppo del processo di integrazione europea da parte dei vari Stati Membri e ad assegnare al settore dei servizi – che già producono nel complesso quasi il 70 per cento del prodotto nazionale lordo dell'Unione europea e dell'occupazione – un ruolo rilevante nell'economia europea, dato il notevole potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro nel settore;

rilevato che:

I) L'articolo 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008) prevede espressamente che nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, il Governo è tenuto a seguire, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché

assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma lettere *e*) ed *m*) della Costituzione;

b) promuovere l'elaborazione di codici di condotta disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche;

c) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione;

d) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti dell'articolo 9 della direttiva e, prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;

e) individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio;

f) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai principi e criteri di:

1) salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;

2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;

3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;

4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedurali anche mediante utilizzo di sistemi telematici;

5) garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente;

II) La direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno:

1) all'articolo 39, recante la rubrica «Valutazione Reciproca», prevede che entro il 28 dicembre 2009, gli Stati membri presentino una relazione alla Commissione contenente le informazioni relative:

a) ai regimi di autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2) della direttiva medesima in forza del quale, nella relazione di valutazione reciproca «Gli Stati membri indicano i propri regimi di autorizzazione e

ne motivano la conformità alla condizione di non discriminazione nei confronti del prestatore di lavoro, alla necessità che il regime di autorizzazione sia giustificato da un motivo di interesse generale e infine alla condizione che l'obiettivo perseguito non possa essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia»;

b) ai requisiti da valutare di cui all'articolo 15, paragrafo 5) della direttiva medesima in forza del quale, nella relazione di valutazione reciproca. «Gli Stati membri precisano i requisiti che intendono mantenere e le ragioni per le quali ritengono che tali requisiti siano conformi alle condizioni di non discriminazione, necessità e proporzionalità»;

c) alle attività multidisciplinari di cui all'articolo 25, paragrafo 3) in forza del quale, nella relazione di valutazione reciproca «gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti che obblighino alcune categorie di prestatori di servizi ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse».

2) all'articolo 26, recante la rubrica «Politica in materia di qualità di servizi» prevede l'adozione di misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori di servizi a garantire la qualità del servizio reso, in particolare, mediante certificazione da parte di un organismo indipendente o accreditato o con ricorso a carte di qualità o marchi predisposti da ordini professionali a livello comunitario;

3) all'articolo 12, recante la rubrica «Selezione tra diversi candidati» prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. Alla stessa stregua il Considerando n. 62 della direttiva comunitaria prevede che la procedura di selezione «dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l'autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente...»;

4) all'articolo 13, recante la rubrica «Procedure di autorizzazione» prevede ai paragrafi 3 e 6 che «Le procedure e le formalità di autorizzazione sono tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole prestabilito e reso pubblico preventivamente. Il termine decorre solo dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione. Qualora giustificato dalla complessità della questione il termine può essere prorogato una volta dall'autorità competente per un periodo limitato. La proroga e la sua durata deve essere debitamente motivata e notificata al richiedente prima della scadenza del periodo iniziale». E ancora che «Qualora la domanda sia incompleta, i richiedenti sono informati quanto

prima della necessità di presentare ulteriori documenti, nonché degli eventuali effetti sul termine di risposta di cui al paragrafo 3»;

5) al Considerando n. 17 prevede che la direttiva si applichi soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico e che i servizi di interesse generale non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della stessa direttiva. Inoltre il Considerando 17 prevede che i servizi di interesse economico generale sono servizi che, essendo prestati dietro corrispettivo economico, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia, alcuni servizi di interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore, si trasporti, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, mentre altri servizi di interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore postale, sono oggetto di una deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi stabiliti nella direttiva;

6) al Considerando n. 40, recante la definizione di «motivi imperativi di interesse generale» ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativa agli articoli 43 e 49 del Trattato CE, annovera fra questi, anche «la tutela dei lavoratori» e «la protezione sociale dei lavoratori»;

7) l'articolo 1, al comma 6, prevede che la direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto nazionale che rispetta il diritto comunitario. Parimenti la direttiva non incide sulla normativa degli Stati in materia di sicurezza sociale;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, presenta taluni aspetti problematici sia sotto il profilo della conformità dei contenuti ai principi ed i criteri direttivi sanciti dalla legge delega n. 88 del 2009, sia sotto il profilo della conformità dei contenuti ai principi e le norme previste dalla medesima direttiva 2006/123/CE e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e sia, infine, sotto il profilo dei contenuti sostanziali con particolare riferimento alla materia di diritto al lavoro, della semplificazione delle procedure autorizzatorie e infine, dell'economia sociale;

I) sul piano dei principi generali e della conformità con la normativa nazionale e comunitaria vigente, si rileva:

a) la mancata conformità dello schema di decreto legislativo all'articolo 39 della Direttiva 2006/123/CE, con riferimento al processo di valutazione reciproca. Sotto tale profilo si evidenzia la grave assenza di un resoconto dettagliato da parte delle regioni e delle amministrazioni interes-

sate delle procedure autorizzative attualmente in vigore che avrebbe consentito una verifica puntuale su quali tra queste rimuovere, semplificare o semplicemente modificare ai sensi dell'articolo 39 della direttiva. Tale mancanza va ad influire sulla valutazione della attuazione di altre parti importanti della direttiva, come tutta la parte concernente gli accessi alla prestazione di servizi, Titolo II e Titolo IV (Sportello Unico), e soprattutto produce un effetto negativo non assicurando la uniformità delle prestazioni a livello nazionale ed una condizione di reciprocità rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. A tale assenza si deve aggiungere il mancato completamento del monitoraggio delle procedure per il commercio a livello regionale, avviato durante la scorsa legislatura dal Ministro per le Politiche Europee che non risulterebbe in alcun modo portato a termine;

b) la mancata conformità dello schema di decreto legislativo sia alla legge delega n. 88/09 (articolo 41, comma 1, lettera b) sia all'articolo 26 della direttiva 2006/123/CE in materia elaborazione di codici di condotta disciplinari, finalizzati a promuovere la qualità dei servizi e quindi l'adozione di misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori di servizi a garantire la qualità del servizio reso. Nello schema di decreto legislativo, infatti, non risulta prevista l'adozione di tali misure.

c) la mancata conformità dello schema di decreto legislativo all'articolo 41, comma 1, lettera d) della legge delega 88/09 ove si prevede che il Governo nell'esercizio del potere legislativo delegato definisca puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione. Sotto tale profilo si evidenzia che il decreto legislativo reca una distinzione tra le attività che necessitano di autorizzazione e quelle per le quali è prevista la dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ma di queste non viene riportato alcun elenco preciso. Inoltre il decreto legislativo, all'articolo 2, comma 3, demanda al Ministro per le politiche europee ed ai Ministri interessati dalle disposizioni del decreto (ovverosia il Ministro della Giustizia ed il Ministro dello Sviluppo Economico) la possibilità di adottare uno o più decreti interministeriali ricognitivi delle attività di servizi che, in applicazione delle disposizioni decreto, potrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del decreto;

d) la mancanza di una chiara definizione dei Servizi di interesse generale e dei servizi di interesse economico generale. Sotto tale profilo si osserva la totale assenza nell'ambito del decreto legislativo di una chiara definizione dei «SIG» ovvero dei «Servizi di interesse generale» che risultano esclusi dal campo di applicazione del decreto di recepimento, a differenza dei «Servizi di Interesse Economico Generale» «SIGE» che invece vi rientrano ad eccezione di quelli che siano assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico (articolo 2, comma 1 lettera a dello schema di decreto). Tale mancanza appare particolarmente rilevante sia ai fini della corretta individuazione dell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso, sia ai fini della corretta individua-

zione dei servizi che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva ma che sono sottoposti a regimi derogatori. Sul punto si segnala che il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea non reca alcuna definizione né dei Servizi di interesse generale né dei Servizi di Interesse Economico Generale. Questi ultimi risultano semplicemente citati all'articolo 14 e all'articolo 106 del Trattato ed anche la definizione di Servizi di Interesse Economico Generale contenuta nel considerando 17 della Direttiva appare molto generica e comunque non viene declinata in modo opportuno nell'ambito del decreto legislativo. Per tali ragioni si ritiene fondamentale che il decreto legislativo di attuazione della direttiva sui servizi nel mercato interno rechi una chiara e puntuale definizione sia dei Servizi di Interesse Generale, sia dei Servizi di Interesse Economico Generale;

e) sempre con riferimento ai «Servizi di Interesse Economico Generale» si rileva che lo schema di decreto di attuazione della direttiva comunitaria prevede che le norme relative al regime di libera prestazione di prestazioni di servizi non si applichino a tale tipologia di servizi, ma tra questi non viene inclusa in modo espresso l'istruzione privata;

f) è riscontrabile una incongruenza di fondo tra quanto previsto dallo schema di recepimento della direttiva 2006/123/CE in materia di servizi postali che vengono esclusi – nel testo del decreto legislativo – dal regime di libera prestazione di servizi e le previsioni contenute nell'articolo 38 del Disegno di Legge Comunitaria 2009 che reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva n. 2008/6, inserita nell'Allegato B, concernente il mercato interno dei servizi postali. Sotto tale profilo si osserva che quest'ultima direttiva, a differenza della direttiva 2006/123/CE, detta misure per la definitiva liberalizzazione dei servizi postali. Inoltre, l'articolo 38 del Disegno di Legge Comunitaria 2009 prevede che i decreti legislativi attuativi della delega legislativa dovranno prevedere che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto di recepimento della medesima direttiva ed il decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, prevalgano le norme di cui al decreto di recepimento della direttiva n. 2008/6.

II) sul piano dei profili formali e sostanziali della disciplina del diritto del lavoro:

a) si rileva il mancato inserimento delle ragioni di «tutela dei lavoratori» e della «protezione sociale dei lavoratori» nell'ambito dell'articolo 20 dello schema di decreto legislativo che reca l'esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione. Sotto tale profilo si osserva che lo sviluppo del mercato interno dei servizi non può avvenire a discapito della coesione sociale dell'Unione Europea e deve essere invece accompagnato da un adeguato rafforzamento dei diritti dei lavoratori e in particolare della protezione sociale. Per tali ragioni il decreto legislativo dovrebbe evitare che – nell'atto di recepimento della direttiva 2006/123/CE – sia consentita una sorta di *dumping* sociale, nel senso di un utilizzo dei lavoratori nello Stato membro dove risultano «più convenienti» per

trattamento economico e tutele assicurate dalla legislazione del paese di origine del prestatore di servizi con conseguente creazione di potenziali aree di caporalato legittimato, se non addirittura di conflitto sociale tra i lavoratori del luogo ed i lavoratori assunti in un altro Stato membro, con regimi contrattuali meno favorevoli ed in concorrenza sleale con i residenti;

b) la criticità più rilevante risiede nelle modalità con cui il decreto legislativo in esame recepisce l'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE nell'ambito del Titolo III relativo alla libera prestazione dei servizi. Tale articolo, rubricato nell'ambito della direttiva «Libera Prestazione di Servizi», ha in passato suscitato la contrarietà da parte di alcuni Stati Membri dell'Unione Europea – fra cui anche l'Italia – tanto da dover essere riscritto, in quanto sanciva il principio secondo cui un fornitore di servizi veniva sottoposto esclusivamente alla legge del Paese in cui aveva sede l'impresa, e non a quella del paese dove forniva il servizio (cosiddetto principio del paese d'origine), con la conseguenza che se un'impresa polacca distaccava alcuni lavoratori polacchi in Francia o in Belgio, non avrebbe dovuto più chiedere l'autorizzazione alle autorità francesi o belghe se avesse già ottenuto l'autorizzazione delle autorità polacche, e a quei lavoratori si sarebbe applicata solo la legislazione polacca. In buona sostanza, dunque, un'impresa avrebbe potuto assumere i lavoratori e poi trasferirli in un altro stato, mantenendo leggi, contratti, norme di sicurezza e di controllo del paese d'origine, realizzando così un inaccettabile caporalato europeo, perfettamente legalizzato, dove i lavoratori avrebbero corso il rischio di essere assunti nei paesi a più basso salario e con meno diritti per essere poi trasferiti nei paesi dove la legislazione in materia di lavoro offre maggiori garanzie, senza che questo potesse produrre nessun mutamento della loro condizione. Nella sua attuale formulazione l'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE continua a destare alcune perplessità, nonostante i correttivi apportati al comma 1 dove si prevede che «Gli Stati membri non possono subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi; 1) non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede; 2) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente; 3) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il perseguimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo» e al comma 3, dove si prevede che: «Allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di una attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, e in conformità del paragrafo 1. Allo stesso modo, a quello Stato membro non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi».

Non si comprende, infatti, il motivo per cui tra i requisiti di cui al citato articolo 16 della direttiva non rientrino esplicitamente anche le ragioni o i motivi di «tutela dei lavoratori» e di «protezione sociale dei lavoratori»: ragioni che il Considerando n. 40 della medesima direttiva 2006/123/CE riconduce alla nozione di «motivi imperativi di interesse generale» ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativa agli articoli 43 e 49 del Trattato CE e nonostante l'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea preveda espressamente che il prestatore di un servizio può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini;

c) il decreto legislativo in esame nel recepire le disposizioni previste dalla direttiva 2006/123/CE, all'articolo 20, ovvero quello relativo alla materia della libera prestazione di servizi, oltre ad utilizzare un linguaggio giuridico non del tutto idoneo ai fini dell'applicazione concreta del provvedimento stesso dispone che i requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applichino ai presentatori di servizi «solo se sussistono» – come recita la direttiva comunitaria – «ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità», omettendo le ragioni «di tutela dei lavoratori» e «di protezione sociale del lavoratori», e comunque sovrapponendo, o meglio sostituendo la coerenza di un fatto, ovvero «la ragione», «il motivo», che può e deve essere valutato discrezionalmente dalla pubblica amministrazione, all'esistenza di una norma di diritto in materia di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di sanità pubblica... ecc. Inoltre, si evidenzia che nell'ambito delle definizioni contemplate nel decreto di attuazione all'articolo 8 tra «i motivi imperativi di interesse generale» (lettera *h*) rientra anche «la tutela dei lavoratori» e che l'articolo 1, al comma 6, della direttiva 2006/123/CE prevede, comunque, che la direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro;

d) alla luce di quanto precede appare evidente che anche gli articoli 22 (deroghe al regime della libertà della prestazione di servizi), 23 (condizioni di lavoro dei prestatori comunitari distaccati) e l'articolo 24, volto ad evitare le cosiddette discriminazioni nazionali al contrario di soggetti nazionali, omettono di offrire adeguate tutele e certezze giuridiche nei confronti dei lavoratori;

e) inoltre si rileva la una mancanza di conformità con quanto previsto dai criteri inseriti nella legge delega n. 88/09, che all'articolo 41 comma 1 lettera *s*) dispone che il Governo nell'esercizio del potere delegato preveda tra i propri principi e criteri direttivi quello di «garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente»;

f) infine, il decreto legislativo omette di fornire una chiara definizione della figura del lavoratore «temporaneo» e «occasionale»;

III) sul piano delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa:

a) si rileva la mancata indicazione nell'ambito dell'elenco delle informazioni cui i prestatori e i destinatari hanno accesso attraverso lo sportello unico delle informazioni relative alla normativa legislativa e contrattuale del lavoro;

b) sono presenti talune criticità nella disciplina normativa relativa alla gestione dello sportello unico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo. Detto articolo 25, infatti, recante la rubrica «Sportello Unico», non fa altro che ribadire semplicemente parte di quanto già previsto dall'articolo 38 del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/08, inserendo, tuttavia, al comma 4, la previsione secondo cui «l'esercizio delle funzioni dello sportello unico possono essere delegate, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di Commercio in caso di mancata istituzione del medesimo da parte del comune o di non rispondenza dello sportello ai requisiti di cui all'articolo 38 citato. Al riguardo si evidenzia che il legislatore, introducendo l'articolo 38 del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/08, recante la rubrica «Impresa in un giorno» ha dettato norme volte a modificare la disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 attraverso un regolamento di delegificazione attualmente non ancora emanato -, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del ministro della semplificazione amministrativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo n. 281 del 1997. Detto regolamento di delegificazione dovrà essere adottato in base a specifici principi e criteri, espressamente indicati tra i quali rientra, in particolare, la previsione che, per i Comuni che non istituiscono lo sportello unico, le funzioni inerenti lo sportello unico siano esercitate mediante delega alle Camere di commercio le quali, a tal fine, mettono a disposizione un apposito portale denominato «impresainungiorno» gestito congiuntamente con l'ANCI. Non si comprende, dunque, cosa dovrebbe significare la locuzione «anche in assenza di provvedimenti espressi», alla luce della «delega» prevista dal decreto 112/08. Inoltre, si rileva un'ulteriore contraddittorietà con quanto previsto dal decreto legislativo, di recente approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, recante la riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove si prevede all'articolo 2 che «Le Camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali e delle economie locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, nonché le funzioni e i compiti di cui al comma 2, fatte salve le competenze attribuite

dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni. Le camere di commercio, singolarmente o informa associata, esercitano inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.» Il secondo comma di tale articolo prevede inoltre che le Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono altresì le funzioni e i compiti relativi alla *b*) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche, ma non compare nessun riferimento all'«esercizio delle funzioni dello sportello unico». Più in particolare le parole «Sportello Unico» non vengono minimamente citate;

c) le criticità di cui al punto precedente contrastano in modo evidente con quanto previsto nei principi contenuti nella legge delega n. 88/09 ove si prevede che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai principi e criteri di salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili, nonché di semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;

IV) sul piano delle disposizioni generali in materia di procedure autorizzatorie si rileva:

a) la mancanza del riferimento alla «trasparenza» nelle procedure di rilascio del titolo autorizzatorio nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse o delle capacità tecniche, contenuto invece nella direttiva 2006/123/CE al Considerando n. 62, nonché all'articolo 12;

b) la mancanza dell'obbligo di informare in tempo congruo e sollecito i richiedenti della incompletezza della loro documentazione ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio. Al riguardo si osserva, con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo che disciplina i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, come la disposizione individui nell'ambito dei regimi autorizzatori sia quelli che prevedono la D.I.A. ad efficacia differita (ovvero la formazione del silenzio assenso trascorso un dato periodo di tempo: articolo 20, legge n. 241 del 1990) sia quelli che si concludono con un provvedimento espresso che autorizza l'attività. La previsione di un provvedimento espresso richiede la sussistenza di un interesse generale, in tutti gli altri casi il citato articolo 17 fissa la decorrenza del termine di conclusione del procedimento nel momento in cui il pretore ha presentato tutta la documentazione necessaria, prevedendo che la ricevuta della domanda contenga specifiche informazioni sul termine conclusivo dell'iter e sui possibili mezzi di ricorso esperibili. La domanda e la risposta possono essere, rispettivamente, inviate e ricevute anche per posta elettronica. Sul punto innanzitutto si rilevano alcune gravi omissioni. In primo luogo mancano i riferimenti ai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 13 della direttiva 2006/123/CE che recitano: «Le procedure e le formalità di autorizzazione

sono tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole prestabilito e reso pubblico preventivamente. Il termine decorre sono dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione. Qualora giustificato dalla complessità della questione il termine può essere prorogato una volta dall'autorità competente per un periodo limitato. La proroga e la sua durata deve essere debitamente motivata e notificata al richiedente prima della scadenza del periodo iniziale». E ancora «Qualora la domanda sia incompleta, i richiedenti sono informati quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti, nonché degli eventuali effetti sul termine di risposta di cui al paragrafo 3». Sulla base di quanto previsto dalla direttiva comunitaria, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei prestatori che presentano la domanda di autorizzazione, sarebbe dunque fondamentale riprendere nell'ambito del decreto legislativo l'obbligo, previsto dalla direttiva, di informare in tempo congruo i richiedenti della incompletezza della loro documentazione, in quanto il silenzio assenso decorre, secondo il decreto legislativo, solo dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività e al suo esercizio. In mancanza, dunque, di un limite temporale entro cui l'amministrazione sia tenuta a segnalare eventuali lacune della produzione documentale, il termine del silenzio assenso potrebbe essere allungato a dismisura.

c) la mancanza di una chiara distinzione nell'ambito del testo del decreto legislativo tra la riferibilità della dichiarazione di inizio attività ai procedimenti non soggetti ad autorizzazione ed il diverso regime applicabile, in via ordinaria, ai procedimenti che, viceversa, sono soggetti a titolo autorizzatorio. Va infatti evidenziata, la insufficiente chiarezza del testo di decreto in relazione alla disciplina generale dei titoli autorizzatori, derivanti dal combinato disposto dell'articolo 14 e dell'articolo 17 del decreto legislativo. Infatti, da un lato all'articolo 14 viene richiamato il meccanismo della dichiarazione di inizio attività e lo si qualifica come titolo autorizzatorio, dall'altro, invece, l'articolo 17 fa riferimento, come regola generale per le autorizzazioni, al diverso meccanismo del silenzio assenso. In buona sostanza, il testo del decreto non chiarisce e non distingue tra la riferibilità della dichiarazione di inizio attività ai procedimenti non soggetti ad autorizzazione ed il diverso regime applicabile, in via ordinaria, ai procedimenti che, viceversa, sono soggetti a titolo autorizzatorio.

V) sul piano delle disposizioni in materia di economia sociale:

a) appare rilevante la circostanza che il decreto legislativo in esame ometta di affrontare il problema delle «cooperative sociali» che chiedono di esser escluse dall'ambito applicativo del direttiva 2006/123/CE, ma allo stesso tempo contempli nell'ambito delle esclusioni le cosiddette «associazioni caritative», enti che non sono riconducibili ad alcun soggetto giuridico nell'ambito dell'ordinamento italiano;

esprimono

parere favorevole

con la seguente osservazione:

a) che sia riservata particolare attenzione all'impatto che il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE in materia di servizi del mercato interno può produrre nei confronti di determinate categorie di lavoratori quali i commercianti al dettaglio su aree pubbliche.

e con le seguenti condizioni:

a) che il Governo si adoperi al fine di allegare al decreto legislativo *de quo* un resoconto dettagliato da parte delle Regioni e delle Amministrazioni interessate delle procedure autorizzative attualmente in vigore, tale da consentire una verifica puntuale su quelle che dovranno essere modificate o semplificate alla luce dei principi contenuti nell'articolo 39 della direttiva 2006/123/CE;

b) che il Governo si adoperi al fine di completare il monitoraggio delle procedure per il commercio a livello regionale, avviato durante la scorsa legislatura dal Ministro per le Politiche Europee;

c) che il Governo si adoperi al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute alla legge delega n. 88/09 (articolo 41, comma 1, lettera b) e nella direttiva 2006/123/CE (articolo 26) in materia elaborazione di codici di condotta disciplinari, finalizzati a promuovere la qualità dei servizi;

d) che il Governo si adoperi al fine di definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione del decreto legislativo in esame, come pure le relative esclusioni, indicando con precisione quali siano le attività che necessitano di autorizzazione e quelle per le quali sia invece prevista la dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata;

e) che il Governo si adoperi al fine di inserire nell'ambito del decreto legislativo *de quo* una chiara definizione dei «Servizi di Interesse Generale» e dei «Servizi di Interesse Economico Generale», includendo espressamente tra questi ultimi «l'istruzione privata»;

f) con riferimento all'articolo 20 del decreto legislativo, che venga sostituito il secondo comma con il seguente: 2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo in applicazione di disposizioni normative in materia di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica, di tutela dell'ambiente, di tutela dei lavoratori e di protezione sociale dei lavoratori nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità; o in alternativa, vengano inserite le ragioni di «tutela dei lavoratori» e della «protezione sociale dei lavoratori» tra quelle indicate dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo *de quo*;

g) che il Governo si adoperi al fine di definire la figura del lavoratore «temporaneo» e «occasionale» nell'ambito del decreto legislativo *de quo*;

h) che il Governo si adoperi al fine di svolgere una adeguata valutazione d'impatto del decreto legislativo *de quo*, con particolare riferimento alle ricadute nei mercati e nei livelli occupazionali;

i) che, con riferimento all'articolo 25 del decreto legislativo *de quo*, vengano apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 4 sopprimere le parole: «anche in assenza di provvedimenti espressi»;

j) che, con riferimento all'articolo 26 del decreto legislativo *de quo*, vengano indicate, nell'ambito dell'elenco delle informazioni cui i prestatori e i destinatari hanno accesso attraverso lo sportello unico, anche quelle relative alla normativa legislativa e contrattuale del lavoro;

k) che venga riformulato l'articolo 16 del decreto legislativo *de quo* al fine di introdurre i riferimenti contenuti nell'articolo 12 e nel Considerando n. 62 della direttiva 2006/123/CE alla «trasparenza»;

l) che venga riformulato l'articolo 17 del decreto legislativo *de quo* in modo tale da recepire i principi sanciti dai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 13 della direttiva 2006/123/CE e prevedere l'obbligo di informare in tempo congruo, e sollecito i richiedenti della incompletezza della documentazione presentata al fine di tutelare il legittimo affidamento dei prestatori di servizi;

m) che venga distinto in modo chiaro, nell'ambito del testo del decreto legislativo, la riferibilità della dichiarazione di inizio attività ai procedimenti non soggetti ad autorizzazione ed il diverso regime applicabile, in via ordinaria, ai procedimenti che, viceversa, sono soggetti a titolo autorizzatorio;

n) con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo, al comma 1, che vengano sostituite le parole: «associazioni caritative riconosciute come tali», con le seguenti: «ONLUS».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 16 marzo 2010

177^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VIZZINI (*PdL*) relatore, illustra le ragioni che giustificano la necessità di adottare, con decreto-legge, misure urgenti di immediata operatività: si tratta essenzialmente della volontà di attribuire a un solo organismo le funzioni di amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ripartite attualmente tra autorità giudiziaria e Agenzia del demanio. Ricorda che l'aggressione ai patrimoni mafiosi è diventata lo strumento più efficace di lotta alle mafie: in proposito constata che l'azione del Governo, negli ultimi venti mesi, ha consentito di sequestrare un numero elevatissimo di beni per un valore di circa 7 miliardi di euro e di confiscarne altri per un valore di circa 2 miliardi di euro.

Nota quindi che, a fronte di un costante e sempre più incisivo intervento e a fronte dell'incremento delle procedure penali e di prevenzione relative al sequestro e alla confisca di beni sottratti alle associazioni mafiose, permane un assetto normativo ancora insufficiente. Da una parte, è urgente approntare uno strumento straordinario che assicuri una migliore amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e, dall'altro, appare neces-

sario e improcrastinabile consentire una più rapida ed efficace allocazione e destinazione dei beni confiscati.

A tal fine il decreto-legge prevede l'istituzione di un nuovo organismo, che assume il carattere di Agenzia nazionale; ad essa è attribuita la titolarità dell'amministrazione e della destinazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata. Il provvedimento d'urgenza è finalizzato ad assicurare una maggiore unitarietà degli interventi, anche attraverso la programmazione, già nella fase dell'amministrazione giudiziaria, della destinazione finale dei beni sequestrati. A tale scopo si conferisce alla sola Agenzia istituita la duplice qualità di amministratore giudiziario e di titolare del potere di destinazione dei beni. Infatti, un grave ostacolo alla rapida ed efficace destinazione dei beni sequestrati risiede nella separazione tra i poteri dell'autorità giudiziaria, alla quale è affidata l'amministrazione dei beni, e quelli dell'Agenzia del demanio, cui è assegnato il potere di destinazione degli stessi. L'attribuzione ad un unico organismo di tutte queste competenze può ridurre drasticamente i tempi intercorrenti tra il sequestro e la definitiva destinazione dei beni, impedendo così che ingenti patrimoni, non tempestivamente destinati, siano abbandonati al degrado, con un danno per la stessa credibilità e autorevolezza delle istituzioni.

Osserva che l'intervento di urgenza con decreto-legge consente di liberare i giudici da una serie di incombenze, con effetti positivi sulla funzionalità degli uffici giudiziari e consistenti risparmi nelle spese di gestione e di amministrazione.

Rileva che il decreto-legge prevede anche una modifica della legislazione di prevenzione e di quella penale, al fine di assicurare il pieno sùbentro dell'Agenzia nei compiti oggi demandati alla amministrazione giudiziaria.

Infine, si sofferma sulla disciplina transitoria che consente l'immediata operatività dell'Agenzia e la predisposizione degli strumenti necessari per il corretto funzionamento del sistema e per gestire, nella attuale fase emergenziale, il numero rilevante di beni sottratti alla criminalità organizzata.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La senatrice INCOSTANTE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La seduta termina alle ore 11,45.

178^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 15.

VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il senatore Nespoli, in data 10 marzo, ha cessato di far parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Libro verde «Diritto d’iniziativa dei cittadini europei» – COM (2009) 622 definitivo (n. 61)

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

La relatrice ADAMO (*PD*) presenta una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, chiedendo al Presidente di sollecitare i pareri della Commissione affari esteri e della Commissione politiche dell’Unione europea.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni al riguardo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 61

La Commissione,

premessi che:

– l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha gettato le basi per l'attuazione di un nuovo strumento, il «Diritto di iniziativa dei cittadini europei» (*European Citizens' Initiative* – ECI), nell'ottica complessiva di un rafforzamento del tasso di democraticità e di partecipazione alla vita delle istituzioni europee da parte dei cittadini;

– l'articolo 11, comma 4 del Trattato sull'Unione europea, quale modificato dal Trattato di Lisbona, stabilisce che «*i cittadini dell'UE, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.*»;

– l'articolo 24, comma 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona, ha ulteriormente specificato che spetta al Parlamento e al Consiglio deliberare mediante regolamenti e secondo la procedura legislativa ordinaria le disposizioni relative alle procedure e al concreto funzionamento del «Diritto di iniziativa dei cittadini europei»;

– la Commissione UE – incaricata di stilare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione dell'ECI – ha formulato il Libro Verde in esame, indicando il 2011 come anno a partire dal quale il nuovo strumento di partecipazione popolare diverrà operativo,

rilevato inoltre che:

– il Parlamento europeo nella risoluzione del 7 maggio 2009 ha raccomandato che i titolari dell'iniziativa siano almeno un milione di cittadini che, in base alle legislazioni degli Stati membri, godano del diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo e provengano da almeno un quarto degli Stati membri rappresentandone, al contempo, almeno 1/500 della popolazione;

– la procedura di consultazione sul Libro Verde in oggetto si è conclusa il 31 gennaio 2010 ed ha visto la partecipazione di un'ampia categoria di soggetti sia istituzionali che appartenenti alla società civile e che utili contributi sono stati forniti anche da alcune regioni italiane,

esprime il proprio favorevole avviso sul Libro verde adottato dalla Commissione e relativamente ai quesiti ivi contenuti avanza le seguenti osservazioni:

– in riferimento al numero minimo di Stati da cui devono provenire i cittadini che sottoscrivono l’iniziativa, ritiene sia adeguata la soglia di (quindi al momento 7 Stati membri), concordemente a quanto sostenuto dal Parlamento europeo, nonché analogamente a quanto già previsto per l’iniziativa da parte degli Stati in materia di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia (articolo 76 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea);

– in relazione all’età minima richiesta per sostenere l’iniziativa, ritiene preferibile ammettere all’iniziativa coloro i quali nei singoli Stati membri godano del diritto di elettorato attivo alle elezioni europee;

– in riferimento all’esame delle iniziative da parte della Commissione UE, ritiene opportuno l’inserimento di un termine massimo di 12 mesi, ritenendo troppo esiguo il termine semestrale indicato dalla Commissione e suggerendo altresì l’obbligo in capo alla Commissione UE di motivare eventuali decisioni di respingimento delle iniziative;

– per quanto concerne tutti gli altri quesiti (punti 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 10) concorda del tutto con le proposte avanzate dalla Commissione UE.

Si reputa inoltre opportuno:

– istituire presso il Parlamento europeo, su richiesta dei comitati promotori, di un servizio di assistenza ai presentatori delle proposte;

– introdurre la possibilità di sostenere un’iniziativa popolare anche *on-line* tramite una raccolta firme di tipo telematico negli Stati ove questo sia concretamente realizzabile – prevedendo eventualmente l’istituzione di punti per la raccolta di firme telematiche presso i Comuni o altri enti – e pur nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza e di tutela della *privacy* dei cittadini;

– prevedere l’obbligo per gli Stati di allestire dei siti internet appositi per la diffusione della conoscenza del progetto di iniziativa popolare, in coordinamento con il sito internet che la Commissione metterà a disposizione per la registrazione delle iniziative, tali da consentire sia il reperimento di tutte le informazioni sostanziali e procedurali sia uno spazio di libera discussione tra i cittadini europei interessati.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 16 marzo 2010

143^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2007) Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 marzo scorso.

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene sull'emendamento 1.100, sollecitando una riflessione sulla questione relativa all'ampliamento delle competenze della Corte di assise. In particolare, ricordando i rilievi formulati dalla Direzione investigativa antimafia e dalla Associazione nazionale magistrati, rileva l'opportunità di escludere la competenza della Corte di assise e per i reati di tratta. Al riguardo ricorda che l'articolo 6 della legge n. 228 del 2003, attribuisce la competenza su tali reati al tribunale al fine di assicurare una maggiore rapidità dei giudici.

Conclude ribadendo che sarebbe stato più opportuno rinviare la questione concernente la definizione delle competenze della Corte di assise all'esame dei più organici disegni di legge di riforma del processo penale, già all'ordine del giorno della Commissione.

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ricorda che l'emendamento 1.100 è stato il risultato del fruttuoso dibattito e confronto svoltosi in Commissione fra maggioranza e opposizione e sul quale peraltro si è acquisito anche l'orientamento favorevole del Governo. Nel merito della proposta fa presente che con esso si sia inteso circoscrivere, rispetto al te-

sto originario del decreto-legge, il novero dei nuovi attribuiti alla competenza della Corte di assise.

Il sottosegretario CALIENDO esprime perplessità per i rilievi testè formulati dalla senatrice Della Monica, tenuto conto che nel corso della passata seduta sembrava che sull'emendamento 1.100 fosse stata espressa un'ampia condivisione anche da parte dell'opposizione.

Fa presente peraltro che proprio a fronte di tale ampio consenso *bi-partisan* il Governo abbia manifestato la propria disponibilità a ritirare il proprio emendamento a favore dell'emendamento 1.100.

Il presidente BERSELLI ricorda che l'individuazione dei reati oggetto di competenza della Corte di assise sia stato già oggetto di un ampio dibattito in Commissione, il quale ha portato alla formulazione dell'emendamento 1.100.

Il senatore LONGO (*PdL*) ritiene che i rilievi formulati dalla senatrice Della Monica si basino sul sostanziale disfavore che l'opposizione da sempre sembra mostrare per la Corte di assise e per i giudici popolari.

Si tratta, a suo parere, di un atteggiamento di certo ispirato all'idea che l'amministrazione della giustizia debba essere esclusivo monopolio dei giudici togati. Appaiono a ben vedere, del tutto infondate le perplessità circa le carenze sul piano dell'accertamento tecnico dei giudici d'Assise.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) nell'esprimere piena condivisione per il merito dell'emendamento del relatore, ritira il proprio emendamento 1.4 e sottoscrive la proposta 1.100.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*), dopo aver espresso condivisione sul merito dell'emendamento del relatore, precisa, replicando al senatore Longo, come non vi sia alcun pregiudizio o disfavore dell'opposizione nei confronti delle Corti di assise e dei giudici popolari, di cui sarebbe invece auspicabile aumentare la competenza, nell'ambito però di riforme organiche che, come avviene dovunque vi siano giurie o corti con presenza di giudici popolari, stabiliscono che le sentenze di queste corti siano immediatamente esecutive e non soggette nel merito ad appello davanti altre corti popolari, come avviene in Italia dove permane oltretutto l'anacronistica distinzione tra il titolo di studio richiesto al giudice popolare in primo grado o in appello.

Il senatore MARITATI (*PD*) ritiene inaccettabile e inappropriate al contesto le critiche mosse dal senatore Longo. Osserva poi come l'intervento del senatore Longo sia unicamente provocatorio e ispirato al suo sostanziale astio nei confronti della magistratura e al disinteresse già più di una volta mostrato nei riguardi dell'amministrazione della giustizia.

Il senatore CASSON (*PD*) nello svolgere talune considerazioni sul merito del provvedimento ed in particolare sulla questione relativa alle attribuzioni della Corte d'assise osserva come personalmente non sia in alcun modo contrario al ruolo della giustizia popolare ritenendo anzi opportuno attribuire in taluni casi, quali quelli relativi ai reati legati agli incidenti sul lavoro o ai reati ambientali, nuove competenze ai giudici non togati. Conclude ritirando l'emendamento 2.4.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Dopo che è stato dichiarato inammissibile l'emendamento 1.1, la Commissione con distinte e successive votazioni previa verifica del prescritto numero legale, respinge gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Dopo che è stato approvato l'emendamento 1.100, risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Con distinte e successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 2.2, 2.3 e 3.1.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge e sulla proposta emendativa approvata, autorizzandolo a svolgere la relazione orale.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna odierna, già convocata per le ore 21, e la seduta di domani già convocata per le ore 14,30, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 14,55.

BILANCIO (5^a)

Martedì 16 marzo 2010

307^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
Massimo GARAVAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA**(2007) Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale*

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare ad eccezione che sull'emendamento 3.1, il quale sopprime una clausola d'invarianza la cui effettiva necessità occorre valutare.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA, stante una nota fatta pervenire dal Governo in ordine alla necessità di mantenere nel testo la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.1. Propone l'espressione di un parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta emendativa 3.1. Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (n. 195)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Esame e rinvio)

Il presidente Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il comma 250 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) disciplina le modalità e le procedure contabili ai fini dell'utilizzo delle disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia e finanze. A tal fine, la norma prevede che a tale Fondo siano riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla contabilità speciale prevista dall'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009, derivanti dal cosiddetto scudo fiscale, come integrata con le entrate derivanti dal recupero degli aiuti di stato in favore di imprese esercenti servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 135 del 2009 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee). Il comma 250 prevede la destinazione delle disponibilità del Fondo – negli importi di 2.214 milioni di euro nel 2010, di 213 milioni nel 2011 e di 160 milioni nel 2012 – al finanziamento di specifiche finalità, indicate nell'elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2010, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. In merito ai profili finanziari, osserva che, per alcuni voci di spesa, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non indica le quote degli stanziamenti destinati a ciascuna autorizzazione legislativa indicata con riferimento ai singoli aggregati di spesa.

Si tratta delle seguenti voci dell'articolo 1:

- comma 2 (devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF);
- comma 6 (sostegno alle scuole non statali);
- comma 7 (interventi per il settore dell'autotrasporto).

Andrebbe chiarito se tale mancata indicazione sia dovuta alla necessità, in base alla struttura del bilancio, di finalizzare lo stanziamento ad un insieme indistinto di norme di analogo contenuto, pur se ad alcune di queste non sono più imputati stanziamenti di bilancio, ovvero se si preveda di effettuare il riparto in sede di gestione delle singole voci di bilancio. In quest'ultimo caso sarebbe opportuno che a tale ripartizione fosse data evidenza anche nel decreto in esame, al fine di specificare l'importo destinato a ciascuna autorizzazione legislativa di spesa relativa ad una specifica fi-

nalità. In particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 2, relativo alla devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF sono richiamate autorizzazioni di spesa relative a diversi esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009. Al riguardo, qualora si intendesse garantire l'allineamento temporale tra le risorse stanziata nell'anno 2010 e l'effettivo verificarsi degli oneri, l'autorizzazione di spesa rifinanziata sembrerebbe dover essere solo quella prevista dall'articolo 63-bis, commi da 1 a 4 del decreto-legge 112 del 2008. Qualora la disposizione fosse invece volta a prorogare all'esercizio finanziario 2010 la disciplina del 5 per mille, come sembrerebbe desumersi dal tenore letterale della disposizione, le relative risorse dovrebbero essere stanziata nell'anno 2011 e non nell'anno 2010. Con riferimento all'articolo 1, comma 6, che prevede il sostegno alle scuole non statali, si segnala che occorre riferire il rifinanziamento agli interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 103 del 2008, tenuto anche conto che l'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 1, comma 635, della legge n. 296 del 2006 è stata dichiarata incostituzionale. Con riferimento all'articolo 1, comma 7, recante interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, segnala che, per le voci relative al decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2007 e all'articolo 1, comma 106 della legge n. 266 del 2005, non sono iscritte risorse nell'esercizio finanziario 2010. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se tali autorizzazioni di spesa hanno esaurito i loro effetti.

Con riferimento ad alcune previsioni di spesa indicate dall'articolo 2 (e relative all'ultima voce dell'Elenco 1) la relazione tecnica precisa che il criterio che sarà seguito per il relativo riparto sarà l'assegnazione a ciascun Ministero in misura proporzionale ai rispettivi stanziamenti di bilancio. La relazione tecnica fa riferimento alle seguenti voci:

- comma 2 (misure a favore dei non vedenti);
- comma 11 (finanziamenti destinati alle vittime del terrorismo, agli esuli italiani e alle associazioni combattentistiche);
- comma 14 (spese di giustizia);
- comma 16 (sostegno del CONI e promozione della pratica sportiva fra i disabili).

In proposito osserva innanzitutto che per alcuni dei commi richiamati il criterio della ripartizione proporzionale non è espressamente previsto dal testo, ma è indicato solo dalla relazione tecnica: si tratta, in particolare, dei commi 14 e 16. Rileva, in ogni caso, l'opportunità – analogamente a quanto osservato per il precedente articolo 1 – di indicare anche per l'articolo 2 i singoli importi da destinare alle finalità come individuate in base ai relativi riferimenti normativi. Tale ripartizione puntuale appare necessaria anche in considerazione del fatto che nella tabella riguardante l'articolo 2 in esame, riportata nella relazione tecnica, risultano comprese anche norme cui non corrispondono attualmente specifici stanziamenti di bilancio. In particolare, con riferimento all'articolo 2, comma 11, segnala che la formulazione della disposizione, nel prevedere il riparto proporzionale della somma autorizzata ai rispettivi stanziamenti di bilancio dei sin-

goli Ministeri interessati, non appare correttamente formulata, dal momento che alcune delle autorizzazioni di spesa hanno esaurito i loro effetti e non recano alcuno stanziamento per l'anno 2010. Osserva altresì che la voce di cui all'articolo 2, comma 15, dello schema di decreto in titolo (pari a 800.000 euro) non sembrerebbe dover figurare nel testo dell'articolo né nella tabella della relazione tecnica (sotto la voce «Funzionalità del sistema giustizia»), in quanto è di recente intervenuta una norma di spesa che ha utilizzato tale importo per la copertura di una diversa finalità, riducendo in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2010. Conseguentemente, andrebbe ridotto per un pari importo lo stanziamento relativo all'ultima voce dell'Elenco 1.

Da ultimo, rileva che la relazione tecnica non riporta dati ed elementi volti a suffragare che la ripartizione degli stanziamenti fra le diverse voci di spesa sia idonea a garantire l'invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli indicati nel prospetto riepilogativo allegato dalla legge finanziaria 2010. Infine, rileva l'opportunità di acquisire, a fini conoscitivi, la ripartizione dei vari interventi per missioni e programmi. Infatti, dato il rilevante ammontare di risorse coinvolte per l'anno 2010, ritiene che l'aggiornamento delle missioni e dei programmi in considerazione di tali interventi sia un'informazione necessaria per valutare l'efficacia della spesa a consuntivo (con il rendiconto).

Dopo un intervento del senatore MASCITELLI (*IdV*), svolto a chiarire se il Governo ha fornito i necessari elementi di risposta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, al fine di predisporre una proposta di parere sullo schema in esame.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 2071, di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, nonché con l'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato recante Attuazione degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri è integrato, in sede consultiva, con l'esame del testo unificato dei documenti XXII n. 7 e XXII n. 10 e dei relativi emendamenti, recanti l'Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 16 marzo 2010

179^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rivolge un sentito ringraziamento alla senatrice Aderenti, che è entrata a far parte della 14^a Commissione. Dà inoltre il benvenuto al senatore Montani, che ha sostituito la senatrice Aderenti.

Si associa la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il Ministro aveva repli-

cato agli intervenuti nel dibattito. Comunica quindi che sono pervenuti circa 800 emendamenti, dei quali si procederà all'illustrazione.

In sede di illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo tale articolo, pubblicati in allegato al presente resoconto, prende la parola la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) la quale dà conto anzitutto dell'emendamento 1.1 che recupera la ricerca tra le finalità primarie dell'università, atteso che il testo del Governo è alquanto riduttivo, limitandosi a definire gli atenei quale sede di circolazione della conoscenza. Illustra inoltre l'emendamento 1.2 che arricchisce la definizione recata al comma 1.

Passando all'1.18, analogo all'1.19, fa presente che occorre ridurre il centralismo evitando un'impostazione prescrittiva. Quanto all'1.27 sottolinea la necessità di sopprimere le parole «programma e» che accentuano a suo giudizio l'eccessivo dirigismo del testo. Giudica peraltro opportuno sopprimere il comma 4, come previsto dall'emendamento 1.32, altrimenti il Dicastero si approprierebbe di fatto della funzione di valutazione sostituendosi all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). In conclusione illustra l'emendamento 1.28 che completa quanto previsto dall'1.27, introducendo il principio dell'armonizzazione con le competenze delle Regioni.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dà conto dell'emendamento 1.3 in cui ribadisce a sua volta la funzione dell'università quale sede di ricerca, sottolineandone il rilievo. Illustra infine l'emendamento 1.34 che reca una modifica terminologica.

Il senatore BEVILACQUA (*PdL*) dà conto degli emendamenti 1.4, avente analoghe finalità rispetto all'1.3, e 1.35 identico all'1.34 presentato dal senatore Ascutti.

Il senatore RUSCONI (*PD*) aggiunge la propria firma all'1.6, sottolineando come l'emendamento si soffermi particolarmente sulle articolazioni territoriali di riferimento. In proposito ritiene che un aspetto carente nel dibattito svolto, seppur ricco ed approfondito, sia stato il legame tra atenei, mondo produttivo e territorio.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) illustra l'emendamento 1.8 che amplia le finalità dell'università, recependo anche alcune indicazioni della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Dà per illustrati gli ulteriori emendamenti a sua firma.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.9 con cui si rafforza la funzione propria dell'università. Considerato che numerosi emendamenti perseguono i medesimi scopi, si augura che possa essere elaborata una definizione unanimemente

condivisa. Sottoscrive altresì i restanti emendamenti presentati dal senatore Procacci all'articolo 1.

Illustra quindi l'emendamento 1.37, precisando che il Ministero svolge compiti di indirizzo e non può sostituirsi all'ANVUR. Passando all'1.38, esso puntualizza i criteri che il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dovrà seguire nel definire le modalità per la sottoscrizione degli accordi di programma con gli atenei. In conclusione illustra l'1.0.1, con il quale si disciplinano i criteri di calcolo del Fondo di finanziamento ordinario (FFO).

Il relatore VALDITARA (*PdL*) illustra l'1.11 che, similmente alle altre proposte emendative già illustrate, arricchisce le finalità dell'università, precisando tuttavia che la libertà degli atenei si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Quanto all'1.22, fa presente che esso rappresenta lo sviluppo ulteriore di riflessioni *bipartisan*, secondo le quali gli atenei di eccellenza possono derogare ad alcune norme in tema di organizzazione, reclutamento e stato giuridico. Si dichiara peraltro disponibile ad una eventuale riformulazione che stabilisca in maniera puntuale quali siano le disposizioni cui è possibile derogare, fermo restando il controllo da parte dello Stato.

Il presidente POSSA (*PdL*) illustra l'emendamento 1.25 che reca un aggiustamento semantico al comma 3.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) dà per illustrato l'emendamento 1.36.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 2, nonché volte ad introdurre articoli aggiuntivi dopo tale articolo, pubblicate in allegato al presente resoconto.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dà conto anzitutto del 2.1 in base al quale gli statuti e il sistema di governo dell'ateneo devono essere subordinati al rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e dalla legge n. 168 del 1989. In proposito reputa infatti che la riforma sia troppo centralistica al punto da violare proprio il principio di autonomia.

Sulla stessa linea si colloca l'emendamento 2.3 che semplifica la struttura della *governance* rimettendo agli statuti alcune decisioni relative agli organismi interni dell'ateneo. Dà quindi conto del 2.213, sottolineando l'opportunità di comprendere le università non statali e telematiche tra quelle cui si applica la riforma. Al riguardo, giudica essenziale che le università telematiche siano normate al pari delle altre, onde evitare di porle al di fuori di un sistema chiaro di regole, in un'ottica di serietà.

L'emendamento 2.214 amplia da 6 mesi ad un anno il termine per la revisione degli statuti, mentre il 2.21 dispone diverse modalità di elezione del rettore. Quanto al 2.112, si augura un confronto serio, atteso che occorre introdurre una disciplina rigorosa sulla valutazione delle università evitando sovrapposizioni tra controllori e controllati.

In una breve interruzione, il relatore VALDITARA (*PdL*) propone di riferire l'emendamento alla lettera p) del comma 2, anziché alla lettera h).

Il senatore RUSCONI (*PD*) illustra poi il 2.134, nel quale si precisa che del nucleo di valutazione fanno parte soggetti esterni all'ateneo, ad esclusione del coordinatore, al fine di ridurre l'eccessiva discrezionalità. Si sofferma quindi sul 2.257 che rappresenta a suo giudizio la proposta cardine per comprendere la reale volontà del Governo di elaborare una riforma dal carattere epocale. In merito ritiene infatti che, come segnalato di recente dalla CRUI, la premessa per qualsiasi riforma sia il rifinanziamento del FFO, mentre attualmente non sono previsti recuperi ai tagli per il 2011. Richiamandosi alla replica del ministro Gelmini, rileva criticamente la chiusura rispetto alla possibilità di reperire risorse ulteriori. Ciò lede a suo avviso la dignità del Governo italiano rispetto a quanto sta accadendo invece in altri Paesi europei proprio mentre si registra una leggera ripresa economica. Sollecita dunque un ulteriore sforzo da parte dell'Esecutivo affinché siano stanziati le risorse necessarie.

Dà conclusivamente per illustrati gli altri emendamenti a sua firma.

Il presidente POSSA illustra gli emendamenti presentati, rilevando anzitutto che alcuni di essi (come ad esempio il 2.16, il 2.43, il 2.45, il 2.62, il 2.149 e il 2.167) risultano analoghi a proposte avanzate dal relatore, sulle quali egli anticipa fin d'ora l'intenzione di confluire. Si sofferma indi sul 2.2, rimarcando come l'articolazione degli organi delle università sia materia tipica dello statuto. Quanto al 2.62, benché destinato ad essere assorbito da un emendamento del relatore, tiene a sottolineare l'opportunità che nel senato accademico sia rappresentata la struttura gestionale dell'ateneo. Nella medesima direzione si muove del resto l'emendamento 2.149. Dopo aver accennato brevemente al 2.85, ponendo l'accento sull'inutilità di oberare il Ministero dell'economia con la trasmissione dei documenti contabili di tutte le università, dà conto delle motivazioni sottese al 2.168. In particolare, evidenzia come al dipartimento non possa essere attribuita la responsabilità di tutti i livelli della didattica, atteso che i corsi di studio investono tipicamente le responsabilità di più dipartimenti. Con riferimento al 2.192, sottolinea la necessità che il numero dei docenti e quello dei dipartimenti siano legati da una «ragionevole» proporzione e non da un rigido calcolo numerico. Si esprime infine in senso contrario a che le commissioni paritetiche docenti-studenti formulino pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio, atteso che si tratta di questioni che travalicano la competenza dei dipartimenti. In tale direzione si pone l'emendamento 2.222.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) illustra a sua volta gli emendamenti presentati, ribadendo l'obiettivo di ridurre il carattere fortemente centralista del provvedimento governativo. Dopo aver dato per illustrato il 2.5, si sofferma sul 2.38, teso a rafforzare i poteri del senato accademico, attribuendo a tale organo le funzioni di indirizzo strategico anziché la mera formulazione di proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca. Gli emendamenti 2.42 e 2.54 rappresentano formulazioni parziali della medesima proposta. Speculare ad essi è il 2.77, che conferma il mutamento di competenza. Quanto agli emendamenti 2.63, 2.92, 2.107, 2.169, 2.189, 2.232 e 2.242, essi sono espressamente volti a realizzare il summenzionato obiettivo di ridurre i vincoli posti dal disegno di legge, lasciando maggiori margini di libertà agli statuti. Il 2.65 è invece teso a tutelare il ruolo dei ricercatori, altrimenti negletti nell'impianto governativo, mentre il 2.162 intende confermare le competenze del consiglio degli studenti, che costituisce un organo essenziale di rappresentanza della componente studentesca. L'emendamento 2.180, prosegue l'oratrice, è poi volto a definire meglio l'istituzione delle strutture di coordinamento e di gestione della ricerca (le cosiddette «facoltà» o «scuole»). Quanto all'emendamento 2.224, esso prevede che le commissioni paritetiche docenti-studenti siano chiamate a formulare pareri obbligatori, onde rafforzarne le competenze. Ella dà infine per illustrato il 2.239, richiamandosi a quanto affermato poco fa dal senatore Rusconi, e conclude registrando con soddisfazione la vasta convergenza riscontrata dalla proposta di dotare le università di un codice deontologico piuttosto che etico, sottesa all'emendamento 2.248 e a molte altre proposte presentate da diverse parti politiche.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(518) ASCIUTTI. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura*

(539) PAPANIA. – *Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica*

(912) BUGNANO ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*

(1451) ASCIUTTI ed altri. – *Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(1693) ASCIUTTI ed altri. – *Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è iniziata l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato a quella seduta.

Il senatore BEVILACQUA (*PdL*), riservandosi di illustrare gli emendamenti a sua firma in altra seduta, riformula in un testo 2 l'emendamento 4.0.6, concernente il numero di docenti che possono essere comandati dai conservatori presso l'Accademia di Santa Cecilia per l'attivazione dei corsi di perfezionamento in studi musicali. Segnala infatti che occorre prevedere la possibilità del comando per sei, anziché cinque, docenti, atteso che i predetti corsi, istituiti nel 1939 con legge dello Stato e da allora costituenti una delle fondamentali finalità istituzionali dell'Accademia, sono effettivamente sei. Attualmente sono comandati solo cinque docenti, in quanto la cattedra del corso di pianoforte è affidata ad un professore emérito in pensione. Tuttavia, al fine di garantire la continuità futura di questi corsi e mantenerne intatta la valenza didattica, è necessario prevedere la possibilità di comandare fino a sei docenti, ripristinando quanto previsto dalla legge originaria.

Il senatore PITTONI (*LNP*) dà a sua volta conto della riformulazione dell'emendamento 4.1 in un testo 2.

Il PRESIDENTE comunica che le predette riformulazioni sono allegare al presente resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ E MODIFICHE DELLE CONVOCAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che, visto il prevedibile andamento dei lavori dell'Assemblea, la seduta della Commissione, già convocata per domani mercoledì 17 marzo alle ore 15, è anticipata alle ore 9,30. La seduta già convocata per giovedì 18 marzo alle ore 14,30 non avrà invece luogo. Non si terrà neanche l'Ufficio di Presidenza convocato per domani mercoledì 17 marzo alle ore 14,30 per audizioni sui disegni di legge nn. 1813 e abbinati. Resta fermo l'Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori, convocato al termine della seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1905**Art. 1.****1.1**

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università sono sede di libera ricerca e formazione».

1.2

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'università è il luogo dello studio, della ricerca e dell'insegnamento e in essa si elabora e si trasmette liberamente il sapere. L'università opera in autonomia per il progresso culturale, civile, tecnologico ed economico del Paese, secondo i principi della Costituzione e della legge, nonché gli obiettivi delle politiche dell'Unione europea in materia di ricerca e alta formazione, organizzando ricerca e didattica al fine di accrescere la conoscenza e sostenerne la diffusione».

1.3

ASCIUTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università sono sede di ricerca per la libera conoscenza e strumento per la relativa circolazione; operano, combinando in modo organico la ricerca e la didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica».

1.4

BEVILACQUA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università sono sede di ricerca per la libera formazione della conoscenza e strumento per la relativa circolazione; operano, combinando in modo organico la ricerca e la didattica ad essa inscindibilmente collegata, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica».

1.5

PARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università sono sede primaria per la ricerca e la didattica, in quanto luogo di libera formazione e strumento di elaborazione e circolazione della conoscenza; operano per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica».

1.6

VITALI, RUSCONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università sono sede primaria di libera elaborazione e trasmissione critica delle conoscenze; esse operano, sviluppando e combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile, tecnologico ed economico della Repubblica e delle articolazioni territoriali di riferimento».

1.7

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «Le università sono sede di libera formazione» con le seguenti: «Le università sono sedi pubbliche di libera formazione».

1.8

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «sede di libera formazione e strumento per la circolazione della conoscenza» con le seguenti: «libere sedi di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze».

1.9

PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA

Al comma 1, dopo la parola: «sede», inserire la seguente: «primaria».

1.10

VETRELLA

Al comma 1, dopo le parole: «sede di libera», inserire le seguenti: «ricerca e».

1.11

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «formazione e strumento per la circolazione» con le seguenti: «formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e strumento per l'elaborazione e la circolazione».

1.12

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «formazione e strumento per la circolazione della conoscenza; operano» con le seguenti: «elaborazione e trasmissione critica delle conoscenze; operano, nell'ambito dei propri ordinamenti».

1.13

PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA

Al comma 1, dopo la parola: «formazione», inserire le seguenti: «ricerca e innovazione nell'ambito dei propri ordinamenti».

1.14

PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «strumento per», inserire le seguenti: «l'elaborazione,».

1.15

PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA

Al comma 1, dopo la parola: «circolazione», inserire la seguente: «critica».

1.16

PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «ed economico», inserire le seguenti: «, sociale, tecnologico».

1.17

PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA

Al comma 1, dopo la parola: «Repubblica», inserire le seguenti: «e del territorio».

1.18

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche sperimentando» fino alla fine del comma.

1.19

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere le parole: «sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero"».

1.20

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, dopo le parole: «organizzativi e funzionali», aggiungere le seguenti: «relativi anche al reclutamento del personale e dello stesso stato giuridico».

1.21

VETRELLA

Al comma 2 sostituire le parole: «sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero"» con le seguenti: «autonomi, sulla base del programma triennale, di cui all'articolo 1-ter del decreto- legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiornabile annualmente, in cui ciascuna università, oltre a definire le attività scientifiche, formative, gestionali e di sviluppo e il relativo piano economico e finanziario, fornisce gli obiettivi e gli indirizzi strategici su cui essere valutata».

1.22

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In virtù di tali accordi le università che raggiungano risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca e conseguano parametri di equilibrio finanziario definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministro, sentita l'ANVUR, possono essere autorizzate a derogare alle norme previste in tema di organizzazione, reclutamento e stato giuridico».

1.23

FIRRARELLO, BEVILACQUA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse su base regionale e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università svantaggiate, migliorandone la qualità delle *performance*, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale».

1.24

GIAMBRONE, PARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero, al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e valorizzare il merito, garantisce la concreta realizzazione del diritto allo studio, fino alla conclusione dei percorsi formativi, per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato».

1.25

POSSA

Al comma 3, sostituire le parole: «anche se» con la seguente: «ma».

1.26

VETRELLA

Al comma 3, sostituire le parole: «il Ministero programma» con le seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministero" finanzia».

1.27

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere le parole: «programma e».

1.28

CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire la parola: «programma» con le seguenti: «prevede, in armonia con le competenze delle Regioni,».

1.29

PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA

Al comma 3, sostituire la parola: «concreta» con la seguente: «effettiva».

1.30

ADERENTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a seguito anche di un opportuno piano di orientamento degli studenti alla scelta di facoltà che garantisca uno sbocco lavorativo coerente».

1.31

ADERENTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e le rappresentanze nazionali e territoriali delle attività produttive e della ricerca, provvede a rendere pubblico il piano di fabbisogno riferito alle figure professionali necessarie all'economia privata e pubblica con un *trend* almeno quinquennale, quale mezzo complementare all'orientamento alla scelta delle facoltà da parte degli studenti».

1.32

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 4.

1.33

VETRELLA

Al comma 4, sostituire le parole: «fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti» con le seguenti: «approva il piano economico e finanziario e gli obiettivi e gli indirizzi strategici del programma di cui al comma 2».

1.34

ASCIUTTI

Al comma 4, sostituire la parola: «fissa» con la seguente: «indica».

1.35

BEVILACQUA

Al comma 4, sostituire la parola: «fissa» con la parola: «indica».

1.36

Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, VITA

Al comma 4, sopprimere le parole da: «e ne verifica» fino a: «internazionale».

1.37

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sostituire le parole da: «una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto» fino alla fine del comma con le seguenti: «una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione territoriale del Paese, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti. La verifica e la valutazione dei risultati è affidata all'ANVUR, sulla base di criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, nonché delle migliori esperienze a livello internazionale».

1.38

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono stabilite le modalità attraverso le quali ciascuna università può sottoscrivere con il Ministero appositi accordi di programma finalizzati alla sperimentazione di specifici modelli organizzativi e funzionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coerenza con la programmazione, gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario;

b) integrazione con le esigenze e gli obiettivi di sviluppo dei diversi territori, sentito, per quanto di competenza, il coordinamento regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998, anche al fine di acquisire specifiche risorse aggiuntive da parte degli enti regionali o provinciali;

c) programmazione e selezione degli accessi studenteschi ai corsi di studio attivati nel territorio di riferimento con particolare riguardo a un'equilibrata e razionale distribuzione della domanda studentesca;

d) valorizzazione e razionale integrazione delle specificità didattiche e di ricerca delle diverse sedi universitarie sul territorio nazionale;

e) avvio di appositi piani pluriennali di progressivo riequilibrio finanziario in presenza di casi di discostamento dai parametri e dagli indicatori nazionali di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 2 della legge n. 1 del 2009 mediante il ricorso a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

1.0.1

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Livi BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo di finanziamento ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2011 il Fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.

2. All'articolo 5, comma 7, lettera *d*), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

3. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

4. All'articolo 82 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso *5-bis*, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

Art. 2.

2.1

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione, in attuazione delle norme stabilite dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, gli statuti disciplinano l'organizzazione e il sistema di governo dell'ateneo, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 2».

2.2

POSSA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) previsione dei seguenti organi:

1. il rettore;
 2. il consiglio di amministrazione;
 3. il senato accademico;
 4. il collegio dei revisori dei conti;
 5. il nucleo di valutazione».
-

2.3

RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Sono organi dell'Ateneo:

- a) il rettore;
- b) il senato accademico;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il nucleo di valutazione.

1-bis. Gli statuti disciplinano altresì il funzionamento, quali organismi interni dell'ateneo, del consiglio degli studenti e degli organi direttivi e collegiali delle strutture interne».

2.4

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Sono organi delle università statali», aggiungere le seguenti: «non statali e telematiche».

2.5

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «università statali», aggiungere le seguenti: «non statali e telematiche».

2.212

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

«2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 33 della Costituzione e 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i propri statuti in materia di organi, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia e nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:»

2.6

PROCACCI

Al comma 2, sopprimere la parola: «statali».

2.7

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «università statali», aggiungere le seguenti: «non statali e telematiche».

2.213

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «università statali», aggiungere le seguenti: «non statali e telematiche».

2.214

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

2.215

BASTICO, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, MARCUCCI, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

2.8

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, CECCANTI, VITA

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) il rettore ha la rappresentanza legale dell'università, svolge funzioni di indirizzo generale e coordinamento di tutte le sue attività, esercitando i poteri a tali scopi stabiliti dallo statuto. L'elettorato passivo è ristretto a professori di ruolo di prima fascia che abbiano presentato ufficialmente la loro candidatura all'inizio della procedura elettorale, nelle forme e alle condizioni stabilite dallo statuto. Gli statuti disciplinano la procedura elettorale, l'elettorato attivo e passivo, assicurando comunque la partecipazione di tutte le componenti universitarie, la durata e la rinnovabilità dei mandati, le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità, e prevedono che il rettore possa essere sfiduciato dal senato accademico, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La nomina del rettore è ratificata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da

emanare entro trenta giorni dalla conclusione della procedura elettorale. Trascorso tale termine, il rettore eletto assume l'esercizio delle sue funzioni;».

2.9

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera i) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 5-septies; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;».

2.10

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole «e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;».

2.11

PITTONI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e didattiche» con le seguenti: «di indirizzo politico dell'ateneo».

2.12

VETRELLA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «indirizzo, di iniziativa», aggiungere le seguenti: «, di controllo».

2.13

VITALI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «del coordinamento» con le seguenti: «di coordinamento generale».

2.14

PROCACCI

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «del» con la seguente: «di».

2.15

PROCACCI

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «coordinamento» inserire la seguente: «generale».

2.16

POSSA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «attività scientifiche e didattiche;», aggiungere le seguenti: «della presidenza del senato accademico;».

2.17

PROCACCI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di proposta» inserire le seguenti: «, sentito il senato accademico per quanto di competenza,».

2.18

VITALI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «funzione di proposta», inserire le seguenti: «sentito il senato accademico per quanto di competenza,».

2.19

VETRELLA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «legge 31 marzo 2005, n. 43,» aggiungere le seguenti: «ed al comma 2 dell'articolo 1».

2.20

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane;».

2.21

RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane;».

2.22

MENARDI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinazione delle modalità di elezione o designazione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane. Nell'ipotesi di designazione, garanzia che il candidato sia in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali;».

2.23

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto dei professori in servizio presso l'università e con voto ponderato del personale tecnico-amministrativo e degli studenti secondo le modalità fissate dagli statuti;».

2.24

PITTONI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto ponderato tra i professori ordinari in servizio presso università italiane in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali» *con le seguenti:* «determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto ponderato tra i professori ordinari in servizio presso università italiane».

2.25

VITALI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «elezione del rettore», *inserire le seguenti:* «da parte delle componenti universitarie, personale di ruolo e studenti,».

2.26

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «con voto ponderato» con le seguenti: «da parte del personale docente-ricercatore, del personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato, e dei rappresentanti degli studenti.». *Conseguentemente sopprimere le parole: «nomina del rettore eletto con decreto del Presidente della Repubblica;».*

2.27

PROCACCI

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «ponderato», inserire le seguenti: «da parte delle componenti universitarie (personale di ruolo e studenti)».

2.28

PROCACCI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «professori ordinari in servizio», inserire le seguenti: «presso l'università di appartenenza, secondo le modalità previste dal relativo statuto».

2.29

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «presso università italiane» con le seguenti: «presso l'università».

2.30

PROCACCI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «comprovata» con la seguente: «elevata».

2.31

CALABRÒ

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «di gestione, anche a livello internazionale».

2.32

VITALI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nomina del rettore eletto con decreto del Presidente della Repubblica;».

2.33

VETRELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.34

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) mandato unico non rinnovabile per la carica di rettore della durata massima di sei anni;».

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), sono considerati anche i mandati completamente espletati al momento della data di entrata in vigore dei nuovi statuti».

2.35

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) il senato accademico elabora e approva i piani strategici delle attività e gli indirizzi culturali, didattici e di ricerca dell'ateneo; delibera

lo statuto e tutti i regolamenti di ateneo garantendo la libertà didattica e di ricerca dei docenti e i diritti degli studenti; ha funzioni di auto-valutazione e di controllo della qualità dei risultati delle attività dell'ateneo, che esercita sulla base delle analisi del nucleo di valutazione; esprime parere sulla relazione del rettore di accompagnamento al conto consuntivo. Nel caso in cui la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti esprima parere contrario alla relazione, il rettore decade e si procede a nuove elezioni;

e) la composizione del senato accademico, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti principi:

1) i componenti del senato accademico sono individuati per elezione diretta all'interno dell'ateneo con collegi elettorali che assicurino un'equilibrata rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari; ne fanno comunque parte il rettore e il presidente del consiglio degli studenti;

2) il senato accademico è presieduto dal rettore, ovvero può essere prevista l'elezione di un presidente all'interno dell'organo;

3) almeno il quindici per cento dei componenti è costituito da studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, anche raggruppati in più collegi elettorali;».

2.36

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) attribuzione al senato accademico delle funzioni normative, di indirizzo e di programmazione in materia di didattica e di ricerca; attribuzione al senato, nell'esercizio di tali funzioni, delle funzioni di approvazione dei piani strategici delle attività e degli indirizzi culturali, didattici e di ricerca dell'ateneo, della deliberazione delle modificazioni statutarie, tranne che in sede di prima applicazione della presente legge, dei regolamenti di ateneo, garantendo la libertà didattica e di ricerca dei docenti e i diritti degli studenti; attribuzione al senato accademico, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della facoltà di sfiduciare il rettore;

e) costituzione del senato accademico su base elettiva in rappresentanza delle componenti universitarie, salvo eventuali componenti di diritto; qualora lo statuto preveda che il consiglio di amministrazione possa eleggere un suo presidente diverso dal rettore, il senato accademico è presieduto dal rettore; in caso contrario, lo statuto può prevedere l'elezione di un presidente diverso dal rettore. Nell'elezione del senato deve essere assicurata un'equilibrata rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari, anche

attraverso la previsione, nello statuto, di meccanismi di riequilibrio tra le macroaree disciplinari; gli statuti assicurano che almeno il quindici per cento dei componenti del senato sia costituito da studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca;».

2.37

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore; ad esprimere parere sul conto consuntivo dell'università;».

2.38

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione al senato accademico delle funzioni di indirizzo programmatico e strategico, nel rispetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione in materia di didattica e di ricerca, nonché della competenza ad approvare lo statuto, i regolamenti di ateneo in tema di ricerca, di didattica e di attività autogestite dagli studenti, nonché i regolamenti elaborati dalle strutture di cui al comma 3, lettera c); ad esprimere un parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, nonché del conto consuntivo; a poter richiedere una verifica della fiducia al rettore, non prima della metà del suo mandato, da parte del corpo elettorale, con maggioranza qualificata, e a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3, lettera c);».

2.39

VITALI

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare indirizzi programmatici, proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, ad approvare atti, norme e regolamenti inerenti la didattica e la ricerca, fatta salva la ratifica del consiglio di amministrazione nei casi che lo richiedano, e a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e, ove istituite, con le strutture di cui al comma 3, lettera c), esprimendosi sulle loro proposte in relazione con gli indirizzi programmatici dell'ateneo in materia didattica e scientifica;».

2.40

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione al senato accademico delle competenze di indirizzo strategico in materia di didattica e di ricerca fatte salve le competenze proprie delle singole strutture didattiche e scientifiche; attribuzione al senato accademico della competenza a deliberare l'attivazione o la soppressione dei corsi e delle sedi nonché della competenza relativa alla offerta didattica. Il senato esprime parere obbligatorio sul bilancio;».

2.41

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca» *con le seguenti:* «delle funzioni di indirizzo programmatico e strategico, nel rispetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione in materia di didattica e di ricerca». *Conseguentemente, sostituire le parole:* «i relativi regolamenti previo parere favorevole del consiglio di amministrazione» *con le seguenti:* «lo statuto, i regolamenti di ateneo in tema di ricerca, di didattica e di attività autogestite dagli studenti, nonché i regolamenti elaborati dalle strutture di cui al comma 3, lettera c); ad esprimere un parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, nonché sul conto consuntivo; a poter richiedere una verifica della fiducia al rettore, non prima della metà del suo mandato, da parte del corpo elettorale, con maggioranza qualificata;».

2.42

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca» con le seguenti: «delle funzioni di indirizzo programmatico e strategico, nel rispetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione in materia di didattica e di ricerca;».

2.43

POSSA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca» con le seguenti: «proposte di indirizzi programmatici in materia di didattica e di ricerca;».

2.44

PROCACCI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «proposte e pareri» con le seguenti: «indirizzi programmatici su proposta del rettore; a deliberare».

2.45

POSSA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di ricerca;» aggiungere le seguenti: «ad esprimere un parere non vincolante sul conto consuntivo; ad approvare a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti una mozione di sfiducia al rettore, alla quale conseguono nuove elezioni;».

2.281

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "di ricerca;", inserire le seguenti: "ad approvare, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, una mozione motivata di sfiducia al rettore che, se accolta, determina la deca-

denza del mandato; ad esprimere parere sul conto consultivo dell'università;".

2.46

BEVILACQUA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di ricerca;», aggiungere le seguenti: «ad approvare, con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto una motivata mozione di sfiducia nei confronti del rettore, che conseguentemente decade dal proprio mandato;».

2.47

SPADONI URBANI

Al comma 2 lettera d), dopo le parole: «di ricerca;» aggiungere le seguenti: «a dare il proprio parere sul documento di programmazione strategica».

2.48

CALABRÒ

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di ricerca;» inserire le seguenti: «ad esprimere pareri non vincolanti sui bilanci preventivi e sui documenti di programmazione strategica;».

2.49

ADERENTI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di ricerca;» aggiungere le seguenti: «ad esprimere pareri non vincolanti sulla programmazione economica e strategica dei dipartimenti e delle strutture».

2.50

PROCACCI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «consiglio di amministrazione», inserire le seguenti: «per gli aspetti di sua competenza».

2.51

PROCACCI

Al comma 2, lettera d), inserire infine le seguenti parole: «, esprimendosi sulle loro proposte in relazione agli indirizzi programmatici dell'ateneo in materia didattica e scientifica;».

2.52

BASTICO, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, LIVI BACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di cui al comma 3, lettera c),» aggiungere le seguenti: «esprimendosi sulle loro proposte in relazione agli indirizzi programmatici dell'ateneo in materia didattica e scientifica;».

2.53

PROCACCI

Al comma 2, lettera d), inserire infine le seguenti parole: «a deliberare l'attivazione e soppressione di corsi e sedi; ad esprimere un parere obbligatorio non vincolante sul bilancio di previsione;».

2.54

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esprimere un parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, nonché sul conto consuntivo;».

2.55

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo, compresi i ricercatori dell'università e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il presidente del senato accademico, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo ed una rappresentanza elettiva degli studenti; il presidente del senato accademico è scelto dai componenti del senato accademico tra i docenti di ruolo eletti e non può ricoprire altre cariche accademiche; il rettore può partecipare alle sedute del senato accademico su invito del presidente del senato accademico;».

2.56

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) costituzione del senato accademico su base elettiva, composto dal rettore, dal direttore generale e da una rappresentanza dei presidi, dei direttori di dipartimento, dei docenti, del personale e degli studenti; definizione negli statuti del numero dei componenti, delle modalità di elezione, del numero dei rappresentanti;».

2.58

VITALI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) costituzione del senato accademico su base elettiva tra le componenti universitarie, salvo gli eventuali membri di diritto, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo dell'università, individuati anche in relazione alle diverse aree scientifiche presenti nell'ateneo, assicurandone una equilibrata rappresentanza, e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, oltre al rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;».

2.57

IL RELATORE

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «composto per almeno due terzi da docenti di ruolo dell'università e, comunque, da», con le seguenti: «salvi eventuali membri di diritto individuati dallo statuto assicurando una equilibrata rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'ateneo; composizione, per almeno due terzi, con docenti di ruolo dell'università e, comunque, con».

2.59

PROCACCI

Al comma 2, alla lettera e), sostituire la parola: «almeno» con le seguenti: «non più di».

2.60

PROCACCI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «docenti di ruolo», inserire le seguenti: «e ricercatori strutturati».

2.61

PROCACCI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di ruolo dell'università», inserire le seguenti: «individuati anche in relazione alle diverse aree scientifiche presenti nell'ateneo assicurandone una equilibrata rappresentanza».

2.62

POSSA

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di ruolo dell'università», aggiungere le seguenti: «, tra i quali vi sia una rappresentanza minoritaria dei direttori di dipartimento e dei presidi di facoltà, anch'essa determinata mediante elezione,».

2.63

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «e non superiore a trentacinque unità».

2.64

SPADONI URBANI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «trentacinque unità» con le seguenti: «trenta unità».

2.65

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «compresi il rettore», aggiungere le seguenti: «i ricercatori.».

2.66

PROCACCI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «e una rappresentanza elettiva degli studenti» con le seguenti: «, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, nonché una rappresentanza elettiva degli studenti;».

2.67

PROCACCI

Al comma 2, della lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: «non inferiore al 15 per cento arrotondato per eccesso».

2.68

SANNA

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «rappresentanza elettiva degli studenti» aggiungere le seguenti: «, nonché dei dottorandi di ricerca in servizio presso la stessa università e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc, ai sensi del Titolo III della presente legge».

2.69

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine i seguenti periodi: «elezione del presidente tra i componenti dell'organo; nomina del presidente eletto con decreto del rettore;».

2.70

BEVILACQUA

Al comma 2 lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: «elezione del presidente del senato accademico tra i componenti dello stesso; nomina del presidente designato con decreto del rettore;».

2.71

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni;».

2.72

ASCIUTTI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello

dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;».

2.73

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire le lettere f) e g) con le seguenti:

«f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di gestione amministrativa, di approvazione, in attuazione degli indirizzi strategici in materia di didattica e di ricerca, della programmazione finanziaria, del bilancio di previsione e del conto consuntivo annuali e triennali, e del personale, previo parere obbligatorio del senato accademico, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

g) i componenti, nel numero massimo di 11, compreso il rettore che è membro di diritto, sono nominati per il 40 per cento dal senato accademico e per il 30 per cento dalle istituzioni regionali e locali. Il restante 30 per cento è designato dai membri già nominati e sottoposto all'approvazione del senato. Le nomine di competenza delle istituzioni regionali e locali e dei membri già eletti vengono effettuate a seguito di avviso pubblico tra personalità italiane o straniere esterne all'ateneo in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e elevata esperienza professionale. Nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, ciascuna componente deve attenersi al rispetto del principio costituzionale della parità di genere, nominando un numero non inferiore ad un terzo di componenti per ciascun genere».

2.74

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale e, previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il conto consuntivo e il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'e-

conomia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera *i*) del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 5-*septies*; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *f*);».

2.75

PITTONI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «di indirizzo strategico.».

2.76

PROCACCI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «di indirizzo strategico.».

2.77

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «indirizzo strategico» con le seguenti: «attuazione degli indirizzi strategici definiti dal senato accademico.».

2.78

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «della competenza a deliberare l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi;» con le seguenti: «della competenza a deliberare sulla sostenibilità finanziaria dell'attivazione o la soppressione di corsi e sedi;».

2.79

BEVILACQUA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «delle attività; della competenza», inserire le seguenti la parole: «, su proposta del senato accademico,» e dopo le parole: «, su proposta del rettore e previo parere», inserire la seguente: «vincolante».

2.80

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, BASTICO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «della competenza», inserire le seguenti: «, su proposta del senato accademico,» e dopo le parole: «, su proposta del rettore e previo parere» inserire la seguente: «vincolante».

2.81

PROCACCI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «a deliberare» con le seguenti: «a ratificare solo riguardo alla relativa sostenibilità finanziaria circa».

2.82

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: «soppressione di corsi e sedi», aggiungere le seguenti: «, sentito il senato accademico».

2.83

VITALI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «di corsi e sedi,» inserire le seguenti: «su proposta o acquisito il parere del senato accademico;» e sopprimere le seguenti parole: «e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza,».

2.84

VETRELLA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «di corsi e sedi» inserire le seguenti: «previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza;».

2.85

POSSA

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «e al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.86

PROCACCI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a);».

2.87

PITTONI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze, nonché» inserire le seguenti: «ad approvare».

2.88

VETRELLA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «, il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a);» inserire le seguenti: «di conferimento e annullamento, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca, di seguito denominato: "Ministro", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;».

2.89

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità previste dallo statuto, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, assicurando comunque un'adeguata rappresentanza di professori universitari; non appartenenza di almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso;».

2.90

CALABRÒ

Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore componente di diritto ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza nel campo della gestione di aziende di rilevanza almeno nazionale (presenza di sedi in almeno due regioni italiane), con preferenza per quelle che contribuiscano al finanziamento dell'ateneo o di una riconosciuta ed elevata competenza professionale comprovata da almeno quindici anni di esercizio con iscrizione nei relativi albi; il rettore, eletto dall'ateneo, presiede il consiglio di amministrazione».

2.91

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) composizione del consiglio di amministrazione, nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, nonché una rappresentanza elettiva degli studenti e del personale tecnico-amministrativo; scelta degli altri componenti secondo modalità di elezione, nomina o designazione previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza specifica in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello; appartenenza non superiore al quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, purché rappresentino finanziatori o particolari competenze esterne; elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso;».

2.92

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) la composizione del consiglio di amministrazione è stabilita dallo statuto sulla base dei seguenti criteri:

il consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore ed è composto dal direttore generale e da un numero massimo di ulteriori dieci persone designate dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio degli studenti;

il rettore e il senato accademico designano ciascuno un pari numero di componenti;

un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione è formato da persone esterne al sistema universitario ma dotate di specifiche competenze sui temi universitari;

almeno un componente è designato dal consiglio degli studenti;

nessun genere può superare i due terzi dei designati».

2.93

PROCACCI

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: «undici» con la seguente: «diciotto».

2.94

PROCACCI

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: «inclusi» con la seguente: «escluso».

2.95

PROCACCI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «componente di diritto» fino a: «ai ruoli dell'ateneo» con le seguenti: «elezione dei docenti e ricercatori strutturati, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti (questi ultimi con una rappresentanza non inferiore al 15 per cento arrotondato per eccesso) secondo modalità previste dallo statuto; deve essere garantita nel limite massimo del quaranta per cento la presenza di consiglieri non appartenenti».

2.96

PROCACCI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «componente di diritto» aggiungere le seguenti: «che lo presiede».

2.97

SANNA

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «rappresentanza elettiva degli studenti» aggiungere le seguenti: «, nonché dei dottorandi di ricerca in servizio presso la stessa università e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc».

2.98

SPADONI URBANI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «o straniera».

2.99

ADERENTI

Al comma 2, lettera g), sostituire il secondo periodo con il seguente: «non appartenenza di almeno il cinquanta per cento dei consiglieri ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico e con l'obbligo di presenza».

2.100

Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, VITA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «di almeno» con le seguenti: «non più del».

2.101

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «il quaranta per cento» con le seguenti: «il venti per cento».

2.102

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera g), sostituire gli ultimi due periodi dalle parole: «elezione del presidente» fino a: «Presidente della Repubblica» con il seguente: «previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore».

2.103

FASANO

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso» con le seguenti: «attribuzione della presidenza del consiglio di amministrazione al rettore, ovvero elezione del presidente dal consiglio a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto tra i componenti esterni dello stesso;».

2.104

PROCACCI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.105

VITALI

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «appartenenza di almeno il sessanta per cento dei componenti in servizio presso l'ateneo ai ruoli di professore; previsione negli statuti delle università che il presidente del consiglio di amministrazione possa essere persona diversa dal rettore, eletto tra i componenti del consiglio, con compiti di rappresentanza e di garanzia;».

2.106

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) durata in carica del consiglio di amministrazione uguale a quella del rettore con mandato rinnovabile;».

2.107

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) il mandato del consiglio di amministrazione coincide con quello del rettore. Le condizioni di rinnovabilità del mandato, nonché di incompatibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo».

2.108

BEVILACQUA

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «consiglio di amministrazione» inserire le seguenti: «e del senato accademico».

2.109

PITTONI

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «consiglio di amministrazione» inserire le seguenti: «e del senato accademico;».

2.110

SANNA

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «rappresentanti degli studenti» aggiungere le seguenti: «e dei dottorandi di ricerca e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc».

2.111

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «scioglimento in caso di dichiarazione di dissesto finanziario come previsto all'articolo 5, comma 3, lettera g);».

2.112

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «tranne che per il rettore, la posizione di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con qualunque altra carica accademica, ivi compresa quella di componente del senato accademico. Non possono far parte del consiglio di amministrazione coloro che svolgono funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'AN-VUR».

2.113

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire le lettere i) e l) con la seguente:

«i) individuazione della figura responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, che partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; a tale scopo lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, nomini un direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali;».

2.114

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

2.115

VETRELLA

Al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore gene-

rale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministro"», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;».

2.116

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «e in caso di dichiarazione di dissesto finanziario dell'ateneo come previsto all'articolo 5, comma 3, lettera g);».

2.117

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2.118

VETRELLA

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «attribuzione al direttore generale,» inserire le seguenti: «sulla base degli indirizzi forniti dal rettore,».

2.119

PROCACCI

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «del personale tecnico-amministrativo» con le seguenti: «di tutto il personale tecnico-amministrativo».

2.120

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera 1), dopo le parole: «personale tecnico-amministrativo dell'ateneo», aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni espresse dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo;».

2.121

PITTONI

Al comma 2, lettera 1), dopo le parole: «dell'ateneo» inserire le seguenti: «secondo le direttive fissate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;».

2.122

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 2, lettera 1), dopo le parole: «dell'ateneo» inserire la parola: «, secondo le direttive fissate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;».

2.123

VITALI

Al comma 2, lettera 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «e del senato accademico».

2.124

PROCACCI

Al comma 2, lettera 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «e del senato accademico;».

2.125

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) composizione del collegio dei revisori dei conti, in numero da tre a cinque componenti effettivi, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili, designati dall'università tra soggetti di comprovata competenza e alta qualificazione;».

2.126

VITALI

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) composizione del collegio dei revisori dei conti, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili, in numero da tre a cinque componenti effettivi e due supplenti, designati dall'università in maggioranza tra dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero e tra magistrati della Corte dei conti; nomina dei componenti con decreto rettorale; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università;».

2.127

CALABRÒ

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) composizione del collegio dei revisori dei conti, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili, in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo ed uno supplente con funzioni di presidente e presidente supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero tra dirigenti e funzionari dello stesso Ministero e/o tra personale munito di elevata e comprovata qualificazione professionale nella revisione dei conti, con esperienza almeno decennale; nomina dei componenti con decreto rettorale; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta».

2.128

MUSSO

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili» con le seguenti: «di cui almeno tre, fra i quali il presidente, iscritti al Registro dei revisori contabili».

2.129

IL RELATORE

Al comma 2, lettera m), secondo periodo, sostituire le parole: «dalle università tra dirigenti e funzionari del Ministero» con le seguenti: «dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso».

2.130

PITTONI

Al comma 2, lettera m), sopprimere le seguenti parole: «tra dirigenti e funzionari dello stesso Ministero».

2.131

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole: «tra dirigenti e funzionari dello stesso Ministero».

2.132

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «nomina dei componenti con decreto rettorale;», inserire le seguenti: «durata in carica per un massimo di quattro anni;».

2.133

IL RELATORE

Al comma 2, lettera m), terzo periodo, dopo le parole: «da parte delle università» inserire le seguenti: «, con esclusione dei dirigenti ministeriali».

2.134

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, con soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'ateneo; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;».

2.135

CALABRÒ

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «qualificazione professionale» con le seguenti: «e comprovata qualificazione professionale almeno decennale nella valutazione aziendale».

2.136

VITALI

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole da: «per gli aspetti» fino alla fine, con le seguenti: «per i soli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica e dei servizi per gli studenti, da una rappresentanza degli studenti;».

2.137

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica» con le seguenti: «per la valutazione della didattica».

2.138

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «per gli aspetti istruttori relativi alla» con le seguenti: «per la».

2.139

PROCACCI

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «per gli aspetti» con le seguenti: «per i soli aspetti».

2.140

PROCACCI

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «didattica» aggiungere le seguenti: «e dei servizi per gli studenti».

2.141

PROCACCI

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «rappresentanza» inserire la seguente: «elettiva».

2.142

VITALI

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: «della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica,» con le seguenti: «delle funzioni finalizzate alla verifica della qualità e dell'efficacia delle attività istituzionali e di servizio».

2.143

PROCACCI

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: «della funzione» con le seguenti: «delle funzioni».

2.144

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera o), secondo periodo, dopo le parole: «attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica», aggiungere le seguenti: «dell'attività di ricerca e».

2.145

PROCACCI

Al comma 2, lettera o), dopo la parola: «didattica» inserire le seguenti: «e delle attività istituzionali,».

2.146

IL RELATORE

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 11».

2.147

BASTICO, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) divieto di far parte di più di uno degli organi e degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2, fatta eccezione per il rettore; gli statuti definiscono gli altri casi di incompatibilità nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge».

2.148

ADAMO, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, BASTICO, LIVI BACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di far parte di entrambi gli organi, fatta eccezione per il rettore, nonché di rivestire altre cariche accademiche, salvo, per i soli componenti del senato accademico, quella di direttore di dipartimento o di presidente dell'organo deliberante delle strutture di cui al comma 3, lettera c), se istituite; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico di altre università statali, non statali o telematiche; decadenza per i componenti che non partecipano con continuità alle sedute del senato e del consiglio d'amministrazione».

2.149

POSSA

Al comma 2, lettera p), sopprimere le parole: «divieto per i componenti del senato accademico di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico;».

2.150

IL RELATORE

Al comma 2, lettera p), sostituire i primi due periodi dalle parole: «divieto per i componenti», fino a: «consiglio di dipartimento;» con le seguenti: «divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di

amministrazione di far parte di entrambi gli organi fatta eccezione per il rettore; di rivestire altre cariche accademiche, salvo quella di direttore di dipartimento o di presidente dell'organo deliberante delle strutture di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, limitatamente ai componenti del senato accademico;».

2.151

PROCACCI

Al comma 2, lettera p), sostituire le parole da: «divieto per i componenti» fino alla parole: «consiglio di dipartimento» con le seguenti: «divieto per i componenti del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore.».

2.152

PROCACCI

Al comma 2, lettera p), sostituire le parole: «del senato accademico e del consiglio di amministrazione» con le seguenti: «dell'organo di appartenenza».

2.153

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera p), sopprimere le seguenti parole: «fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico», conseguentemente, dopo le parole: «di altre università statali, non statali o telematiche», aggiungere le seguenti: «italiane ad esclusione di quelle straniere».

2.154

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico», inserire le seguenti: «del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti».

2.155

VETRELLA

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico,» inserire le seguenti: «del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti».

2.156

BEVILACQUA

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico» inserire le seguenti: «del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti».

2.157

PITTONI

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico» inserire le seguenti: «del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti».

2.158

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico» inserire le seguenti: «del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti».

2.159

IL RELATORE

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «di altre università», inserire la seguente: «italiane,».

2.160

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, lettera p), sopprimere le parole: «decadenza per i consiglieri che non partecipano con continuità alle sedute del senato accademico e del consiglio d'amministrazione;».

2.161

PROCACCI

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «decadenza per» inserire le seguenti: «i senatori ed».

2.162

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

«*q-bis*) i poteri e la composizione del consiglio degli studenti, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti principi:

1) è garantita la rappresentanza degli studenti iscritti a ciascuna delle tipologie dei corsi di studio: corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca;

2) al consiglio degli studenti è garantito l'esercizio di funzioni di valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti, sia con iniziative autonome sia con indicazioni nei confronti del senato accademico e del nucleo di valutazione;

3) l'assegnazione dei fondi del bilancio di ateneo destinati alle iniziative culturali, politiche e sociali promosse e gestite da associazioni studentesche è deliberata su proposta vincolante del consiglio degli studenti».

2.163

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nessuna carica accademica può essere ricoperta per più di otto anni consecutivi.»

2.164

VETRELLA

Sopprimere il comma 3.

2.165

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione ad un'unica struttura interna dipartimentale, nella quale i docenti si incardinano in base a obiettivi scientifici, di ricerca e didattici, delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

b) riorganizzazione delle strutture interne dipartimentali, assicurando che a ciascuna di esse afferisca un congruo numero di docenti di ruolo;

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni;

d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni e alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo;

e) previsione della possibilità di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata, cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);

f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e da una rappresentanza di altre componenti individuate negli statuti;

g) istituzione in ciascun dipartimento, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti per l'assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi studio;

h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed l) e comma 3, lettere c) ed f), in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;».

2.166

IL RELATORE

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «università» aggiungere la seguente: «statali».

2.167

POSSA

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «università» aggiungere la seguente: «statali».

2.168

POSSA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «a tutti i livelli» con le seguenti: «di sua competenza».

2.169

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

2.170

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando, a ciascuno di essi, l'afferenza di un numero adeguato di docenti;».

2.171

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando, a ciascuno di essi, l'afferenza di un numero adeguato di docenti comunque non inferiore al 2 per cento dei docenti in servizio presso l'università;».

2.172

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riorganizzazione dei dipartimenti, inquadrando negli stessi i professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'ateneo, assicurando che a ciascun dipartimento afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato di norma non inferiore a trentacinque, ovvero cinquanta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei; determinazione delle modalità di gestione dei corsi di studio che prevedano l'apporto di docenti di dipartimenti diversi, assicurando la partecipazione collegiale di tutti i docenti interessati;»

2.173

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «ricercatori a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «di norma».

2.174

PROCACCI

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «ricercatori a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «di norma».

2.175

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera b) sostituire la parola: «quarantacinque» con la parola «quaranta» e aggiungere alla fine le seguenti: «o idonei ad integrarsi proficuamente;».

2.176

PROCACCI

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «cinquanta».

2.177

PROCACCI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;» con le seguenti: «nel rispetto di una omogeneità scientifico-disciplinare;».

2.178

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «omogenei» con le seguenti: «appartenenti al macrosettore di cui all'articolo 7, comma 1;».

2.179

PROCACCI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «determinazione delle modalità di gestione dei corsi di studio che prevedano l'apporto di docenti di dipartimenti diversi, assicurando la partecipazione collegiale di tutti i docenti interessati».

2.180

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le università possono istituire strutture autonome responsabili del coordinamento e della gestione delle attività di ricerca, di formazione e dei servizi comuni e possono essere costituite da uno o più dipartimenti, raggruppati o coordinati in relazione a criteri di affinità disciplinare. Tali strutture autonome possono assumere la denominazione di facoltà, scuola o altra denominazione e sono costituite dalle rappresentanze del personale docente-ricercatore, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti elette secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di ateneo. Sono di competenza in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), le proposte di programmazione annuale e pluriennale, le proposte in materia di personale docente, le proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio avanzate dai dipartimenti;».

2.181

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) previsione della facoltà di istituire strutture autonome, responsabili del coordinamento e della gestione delle attività di ricerca, di forma-

zione e dei servizi comuni. Dette strutture possono essere costituite da uno o più dipartimenti, raggruppati o coordinati in relazione a criteri di affinità disciplinare. Tali strutture autonome possono assumere la denominazione di facoltà, scuola o altra denominazione e sono costituite dalle rappresentanze del personale docente-ricercatore, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti elette secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di ateneo. Alle strutture autonome, in coerenza con quanto disposto al comma 2, lettera a), in materia di programmazione strategica, competono le proposte di programmazione annuale e pluriennale, le proposte in materia di personale docente, le proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio avanzate dai dipartimenti;».

2.182

PROCACCI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «previsione della facoltà di istituire» con la seguente: «istituzione» e dopo la parola: «disciplinare,» inserire la seguente: «di».

2.183

VITALI

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «affinità disciplinare,» aggiungere le seguenti: «e funzionale».

2.184

PROCACCI

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «affinità disciplinare,» aggiungere le seguenti: «e funzionale».

2.185

PROCACCI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «o scuole».

2.186

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «scuole» aggiungere le seguenti: «formate da tre rappresentanti per ciascun dipartimento eletti dai componenti del medesimo».

2.187

PROCACCI

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;»

2.188

Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, VITA

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;».

2.189

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

2.190

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) previsione di un numero non superiore a dodici delle strutture di cui alla lettera c);».

2.191

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) previsione che il numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) sia proporzionato alle dimensioni e alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo;».

2.192

POSSA

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «della proporzionalità» con le seguenti: «di una ragionevole proporzionalità»; inoltre, sostituire le parole da: «fermo restando» fino alla fine della lettera con le seguenti: «tenendo presente che l'effettivo conseguimento di tale ragionevole proporzionalità sarà rilevante nella valutazione della governance dell'università;».

2.193

PROCACCI

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: «fermo restando che il numero» fino alla fine della lettera.

2.194

VITALI

Al comma 3, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «fatte salve eventuali specificità regolate ai sensi del comma 2 dell'articolo 1».

2.195

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

2.196

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

2.197

PROCACCI

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «ove esistenti».

2.198

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, lettera f), dopo le parole «di cui alla lettera c), ove esistenti», aggiungere le seguenti: «e ad eccezione di quelle in cui insistono corsi di laurea a ciclo unico, regolamentati da norme comunitarie e collegati a formazione specialistica post-laurea, la cui costituzione viene demandata all'autonomia dei singoli atenei.».

2.199

IL RELATORE

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «da almeno un coordinatore» con le seguenti: «dai coordinatori».

2.200

ALLEGRIANI

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «dal presidente della scuola di dottorato, ove esistente.».

2.201

PROCACCI

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «dal presidente» con le seguenti: «dai presidenti.».

2.202

BEVILACQUA

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «ove esistente e da una rappresentanza degli studenti;» con le seguenti: «ove esistente, da una rappresentanza elettiva dei professori e dei ricercatori e da una pari rappresentanza degli studenti.».

2.203

PITTONI

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «ove esistente e da una rappresentanza degli studenti;» con le seguenti: «ove esistente, da una rappresentanza elettiva dei professori e dei ricercatori e da una pari rappresentanza degli studenti;».

2.204

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «ove esistente e da una rappresentanza degli studenti;» con le seguenti: «ove esistente, da una rappresentanza elettiva dei professori e dei ricercatori e da una pari rappresentanza degli studenti.».

2.205

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «e da una rappresentanza degli studenti» con le seguenti: «da una rappresentanza elettiva dei professori e dei ricercatori e da una pari rappresentanza degli studenti».

2.206

PROCACCI

Al comma 3, lettera f), dopo la parola: «rappresentanza» aggiungere la seguente: «elettiva».

2.207

PROCACCI

Al comma 3, lettera f), dopo la parola: «studenti» aggiungere le seguenti: «non inferiore al 15 per cento dei componenti arrotondato per eccesso».

2.208

SANNA

*Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «rappresentanza degli studenti» aggiungere le seguenti: «, nonché dei dottorandi di ricerca e dei soggetti titolari di contratti di formazione *post-doc* che prestino la loro collaborazione presso la medesima struttura».*

2.209

PROCACCI

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «dall'organo stesso ovvero nominato».

2.210

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «durata triennale della carica» con le seguenti: «durata quadriennale del mandato, fatta eccezione per quello degli studenti, di durata biennale;».

2.211

IL RELATORE

Al comma 3, lettera f), aggiungere infine il seguente periodo: «La partecipazione all'organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c) non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

2.216

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;».

2.217

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: «ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.218

PROCACCI

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: «, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.219

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.220

SANNA

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: «commissione paritetica docenti-studenti» aggiungere le seguenti: «, comprensiva altresì della componente dei dottorandi di ricerca e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc.».

2.221

PROCACCI

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «l'assicurazione» con le seguenti: «la verifica qualitativa.».

2.222

POSSA

Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e a formulare pareri sulla attivazione e la soppressione di corsi di studio.».

2.223

PARDI, GIAMBRONE

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: «formulare pareri» aggiungere la seguente: «obbligatori».

2.224

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera g), dopo la parola: «pareri» inserire la seguente: «obbligatori».

2.225

PROCACCI

Al comma 3, lettera g), dopo la parola: «pareri» inserire la seguente: «obbligatori».

2.226

IL RELATORE

Al comma 3, lettera g), aggiungere infine il seguente periodo: «La partecipazione alla commissione paritetica di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

2.227

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed l), e comma 3, lettere c) ed f), del presente articolo» con le seguenti: «negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed n), al comma 3, lettere f) e g), nonché al comma 6, del presente articolo».

2.228

BEVILACQUA

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «lettere e), g) ed l)» con le parole: «lettere e), g) ed n)».

2.229

PITTONI

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole : «lettere e), g) e l);» con le seguenti: «lettere e), g) ed n);».

2.230

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «lettere e), g) ed l)» con le seguenti: «lettere e), g) ed n)».

2.231

PROCACCI

Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole: «ed l)».

2.232

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole da: «attribuzione» fino alla fine della lettera.

2.233

SANNA

Al comma 3, lettera h), dopo le parole: «corsi di laurea, laurea magistrale» sopprimere le seguenti: «e dottorato di ricerca dell'università».

2.234

SANNA

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) garanzia di una rappresentanza elettiva dei dottorandi di ricerca in servizio presso l'ateneo negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed h), e comma 3, lettere f) e g); attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta».

2.235

SANNA

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) garanzia di una rappresentanza elettiva dei titolari di contratti di ricerca post-doc in servizio presso l'ateneo negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed h), e comma 3, lettere f) e g); attribuzione dell'elettorato passivo ai titolari di contratti di ricerca post-doc presso l'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta».

2.236

SANNA

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «rappresentanza studentesca» aggiungere le seguenti: «, dei dottorandi di ricerca, nonché dei titolari di contratti di ricerca post-doc».

2.237

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) introduzione di misure, per tutte le università, atte ad assicurare alle strutture didattiche dei macroambiti delle Scienze tecnologiche e della vita e delle Scienze umane, politiche e sociali un campo di variazione coerentemente definito per ciascun macroambito, entro il quale può oscillare il rapporto studenti/docenti. Le misure dovranno anche prevedere l'aggiornamento periodico di detto rapporto in relazione alle esigenze del mondo del lavoro, valutate sulla base dei dati registrati da enti di pubblica rilevanza come l'Istat e il Consorzio interuniversitario Al-malaurea».

2.238

VETRELLA

Sopprimere il comma 4.

2.239

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere le parole: «, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica,».

2.240

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, sopprimere le parole: «senza ulteriori oneri per la finanza pubblica».

2.241

PROCACCI

Al comma 4, sopprimere le parole: «senza ulteriori oneri per la finanza pubblica».

2.242

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere le parole: «fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettere a), c), f), g), h), i), l), m), n) ed o), e 3, lettere g), h) ed i).»

2.243

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le università statali adeguano i propri statuti e regolamenti alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico integrato, eletto a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Decorso il termine previsto, il Ministero assegna all'università un ulteriore termine di 60 giorni per adottare le modifiche statutarie. Decorso tale termine l'università è inderogabilmente esclusa dalla ripartizione delle quote variabili del fondo di finanziamento ordinario, finché non abbia provveduto all'adeguamento».

2.244

CALABRÒ

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per le finalità già previste dalla legge, in particolare per esigenze di trasparenza e di correttezza, nonché al fine di individuare e risolvere possibili situazioni di conflitto di interesse le università adottano entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un codice deontologico».

2.245

ASCIUTTI

Al comma 5, dopo le parole: «le università», inserire le seguenti: «che ne fossero prive».

2.246

PITTONI

Al comma 5, dopo le parole: «le università,» inserire le seguenti: «che ne fossero prive».

2.247

PROCACCI

Al comma 5, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «duecentosettanta».

2.248

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico che stabilisce le relative sanzioni interne e individua l'organo indipendente garante dell'applicazione delle norme dello stesso.».

2.249

PROCACCI

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico ed uno Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti.».

2.250

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico».

2.251

POSSA

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico».

2.252

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico».

2.253

ASCIUTTI

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico per i docenti».

2.254

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico per i docenti».

2.255

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

2.256

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

2.257

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

2.258

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «consiglio di amministrazione» aggiungere le seguenti: «tra il personale dell'università». Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione» con le seguenti: «con delibera del senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione».

2.259

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 6, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «tra il personale dell'università».

2.260

PROCACCI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dal consiglio di amministrazione» inserire le seguenti: «garantendo adeguata rappresentatività di tutte le componenti».

2.261

IL RELATORE

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La partecipazione all'organo di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

2.262

ASCIUTTI

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «e dei rappresentanti degli studenti».

2.263

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «e dei rappresentanti degli studenti».

2.264

VETRELLA

Al comma 6. secondo periodo, sopprimere le parole: «e dei rappresentanti degli studenti».

2.265

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «del senato accademico e» aggiungere le seguenti: «previo parere».

2.266

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Allo statuto è allegato, e ne costituisce parte integrante, un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità, stabilisce le relative sanzioni interne e individua l'organo indipendente garante dell'applicazione delle norme del codice. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Il codice etico non è sottoposto ai controlli ministeriali di legittimità e di merito».

2.267

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 7, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,».

2.268

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 7, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

2.269

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 9, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

2.270

VITALI

Al comma 10, sopprimere la parola: «automaticamente».

2.271

IL RELATORE

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rettori eletti o in carica il cui mandato scade successivamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto concludono il loro mandato».

2.272

VITALI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rettori in carica il cui mandato scade successivamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto concludono il loro mandato».

2.273

PROCACCI

Alla fine del comma 10, aggiungere il seguente periodo: «I rettori in carica, il cui mandato scade successivamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto, completano il loro mandato».

2.274

VETRELLA

Sopprimere il comma 11.

2.275

ASCIUTTI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Ai fini del computo della durata massima del mandato di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), il periodo, comunque maturato al momento della data di entrata in vigore dei nuovi statuti, è computato per una volta».

2.276

VETRELLA

Sopprimere il comma 12.

2.277

PROCACCI

Al comma 12, dopo le parole: «principi di semplificazione,» inserire le seguenti: «razionale dimensionamento delle strutture,».

2.278

VITALI

Al comma 12, dopo le parole: «principi di semplificazione» aggiungere le seguenti: «razionale dimensionamento e configurazione delle strutture.».

2.279

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 12, aggiungere, infine, le seguenti parole: «sentito il CUN.».

2.0.1

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CECCANTI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Organi delle università non statali e telematiche)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università non statali e telematiche provvedono a modificare gli statuti al fine di garantire che i propri organi svolgano le funzioni degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 2».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1693

Art. 4.

4.1 (testo 2)

STIFFONI, ADERENTI, PITTONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. E' consentita la possibilità di accedere alle prove di esame presso i conservatori per i privatisti già in possesso dell'esame di compimento inferiore, secondo il vecchio ordinamento. Tali studenti potranno concludere gli studi nell'ordinamento con cui hanno iniziato e potranno sostenere gli esami mancanti al diploma e conseguire il diploma stesso anche in assenza di un diploma di scuola secondaria superiore».

4.0.6 (testo 2)

BEVILACQUA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Accademia Nazionale di Santa Cecilia)

1. Per la valorizzazione delle specificità culturali presenti nel sistema dell'Alta formazione artistica e musicale e delle attività di didattica specialistica possono essere comandati fino a sei docenti dei conservatori di musica, con contratto a tempo indeterminato, presso l'Accademia di Santa Cecilia per l'attivazione dei corsi di perfezionamento.

2. Il comando è disposto con decreto annuale, rinnovabile, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su richiesta motivata dell'Accademia di Santa Cecilia, previo assenso dell'interessato. Il docente comandato continua a percepire presso il conservatorio di appartenenza il trattamento economico complessivo in godimento».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 16 marzo 2010

130^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Libro verde «Riforma della politica comune della pesca» (COM (2009) 163 def.) (n. 60)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) riferisce alla Commissione, rilevando che il Libro verde in esame è stato predisposto dalla Commissione europea in vista del nuovo processo di riforma concernente la politica comune della pesca (PCP), e si pone come uno strumento finalizzato a stimolare un dibattito da cui possano emergere contributi e orientamenti operativi in grado di fornire utili indicazioni alla Commissione europea in merito alle problematiche esposte all'interno del documento.

La situazione attuale della pesca si trova ad essere caratterizzata da una serie di problemi che non permettono all'industria alieutica di fornire un contributo essenziale all'approvvigionamento alimentare dei cittadini europei e al sostentamento delle comunità costiere del continente.

Alcuni dei problemi con cui da decenni il settore europeo della pesca deve fare i conti consistono nel sovrasfruttamento delle risorse e nell'eccessiva capacità della flotta, per cui gli *stock* ittici europei sono sottoposti ad eccessivo sfruttamento e le flotte continuano ad essere sovradimensionate rispetto alle risorse esistenti.

Un ulteriore problema è rappresentato dalle ingenti sovvenzioni (aiuti diretti erogati dal Fondo europeo per la pesca e da analoghi regimi nazionali, oltre che una serie di sussidi indiretti) nonché dalla bassa redditività e dalla progressiva diminuzione delle catture praticate dai pescatori europei.

La riforma della PCP realizzata nel 2002, che aveva pur introdotto importanti cambiamenti (quali l'introduzione di piani di ricostituzione e di gestione, maggiore impegno per garantire l'integrazione delle proble-

matiche ambientali, più attiva partecipazione dei gruppi di interesse grazie all'istituzione dei Consigli consultivi regionali (CCR), regolamentazione dello sforzo di pesca, nuovi accordi di pesca bilaterali finalizzati alla creazione di partenariati con i paesi terzi), non ha prodotto i risultati sperati.

Ripensare la politica comune della pesca significa quindi collocarla in un contesto marittimo globale, secondo l'approccio proposto dalla politica marittima integrata e dal suo pilastro ambientale, la Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente (Direttiva 2008/56/CE).

La Commissione europea ritiene che la situazione appena descritta derivi da cinque carenze strutturali principali.

Innanzitutto si constata un problema profondamente radicato di sovradimensionamento della flotta. Nel complesso le marinerie europee sono ampiamente sovradimensionate rispetto alle risorse disponibili e questo squilibrio è all'origine di tutti i problemi connessi alla scarsa redditività economica, alla carente applicazione delle norme e all'eccessivo sfruttamento delle risorse.

Nella futura PCP devono essere integrati meccanismi atti a garantire che la dimensione delle flotte pescherecce europee sia e rimanga commisurata agli *stock* ittici disponibili. Una possibile soluzione sarebbe quella di intensificare il ricorso ai diritti di pesca trasferibili in modo tale che gli operatori possano adattare la loro flotta ai diritti di pesca di cui dispongono. Tale sistema dovrebbe poi essere integrato da clausole di salvaguardia volte ad evitare un'eccessiva concentrazione della proprietà o effetti negativi sulla pesca artigianale.

Occorrerebbe poi disporre di due regimi di gestione differenziati: uno per le flotte industriali comprendente incentivi economici all'adeguamento della flotta e un altro per le flotte artigianali delle comunità costiere, per le quali si potrebbe far ricorso alla ripartizione diretta dei contingenti e dello sforzo o a regimi collettivi.

Sorge inoltre l'interrogativo sull'opportunità di sostituire il principio della stabilità relativa, sancito sin dalla prima PCP nel 1983, il quale prevede che le quote di ciascun contingente comunitario assegnate ai vari Stati membri rimangono costanti nel tempo, con un sistema più flessibile (basato, ad esempio, sull'assegnazione dei diritti di pesca) che tenga conto delle reali necessità delle diverse marinerie.

La maggior parte delle flotte pescherecce europee opera in perdita o con un ritorno economico minimo e solo una piccolissima parte di esse opera in condizioni di redditività senza ricorrere a finanziamenti pubblici. Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) esiste attualmente un meccanismo di intervento diretto che scatta quando i prezzi di una serie di specie ittiche scendono al di sotto di determinate soglie, ma ciò non appare sufficiente. Un'OCM che, anziché sostenere i prezzi, aiutasse i produttori ad organizzarsi in modo più efficiente potrebbe costituire un'alternativa interessante.

Occorrerebbe poi instaurare un legame molto più stretto tra il finanziamento pubblico (in particolare il Fondo europeo per la pesca) e gli obiettivi della PCP.

Una seconda carenza strutturale è rappresentata dalla mancanza di obiettivi politici precisi, e quindi di orientamenti chiari per quanti sono chiamati a prendere e ad applicare le decisioni.

La PCP nasce per garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico, sia ambientale che sociale. Occorre dunque stabilire una priorità tra questi obiettivi, e al tempo stesso trovare un compromesso tra gli stessi: preservare i posti di lavoro nel settore della pesca ma anche creare delle alternative occupazionali in modo tale che non si prescindano dall'esistenza di *stock* ittici produttivi e da ecosistemi marini sani.

Tali obiettivi devono essere perseguiti anche nella gestione delle attività che rientrano nella dimensione esterna e quindi esercitate dalle flotte dell'UE al di fuori delle acque comunitarie.

La futura PCP deve continuare a promuovere una pesca sostenibile in ambiti internazionali quali l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la FAO, nel contesto delle responsabilità globali dell'UE e della sua azione a favore di una migliore *governance* dei mari a livello mondiale.

Le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) sono state fino ad ora considerate gli strumenti più appropriati di *governance* della pesca, in particolare per gli *stock* ittici altamente migratori presenti nelle zone economiche esclusive (ZEE) e nelle acque d'altura. Tali organismi, tuttavia, non sempre sono stati in grado di adottare misure rigorose di conservazione e di gestione, e di garantire il rispetto di tali misure, predisponendo gli strumenti di controllo corrispondenti.

La riforma della PCP del 2002 ha segnato il passaggio agli attuali accordi di partenariato nel settore della pesca (APP) che, tuttavia, si sono spesso rivelati di difficile attuazione a causa dell'instabilità politica di alcuni paesi o della loro lentezza o, talvolta, della assoluta incapacità di integrare l'assistenza fornita per la politica della pesca.

Il sostegno all'industria alieutica, segnatamente nell'ambito degli APP, ha contribuito allo sviluppo del settore, ma non abbastanza da incidere in misura significativa sulla lotta contro la povertà e sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.

Occorre riconsiderare l'attuale architettura dei nostri APP per esplorare forme di cooperazione alternative con i paesi terzi, più consone alle esigenze sia del settore alieutico che dei *partner*, tenendo altresì in maggiore considerazione le strategie dei paesi terzi nel campo della sicurezza alimentare.

In un periodo in cui si punta sull'integrazione regionale quale strumento di sviluppo, potrebbe essere utile istituire anche in questo campo sistemi di cooperazione su base regionale.

Una terza carenza strutturale è rappresentata dall'esistenza di un sistema decisionale che incoraggia una visione di scarso respiro. Infatti nell'attuale quadro decisionale della PCP tutte le decisioni sono adottate dal Consiglio al livello politico più elevato. Ne consegue una strategia basata su considerazioni a breve termine, che non tiene sufficientemente conto della sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine della

pesca europea. Un'altra conseguenza è che la PCP è disciplinata da regolamenti del Consiglio estremamente particolareggiati, che lasciano scarsissimo margine di manovra in termini di attuazione.

Una possibile soluzione consisterebbe nel delegare una parte più cospicua dell'attuale gestione capillare alla Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e il Parlamento europeo, attraverso la cosiddetta procedura dei comitati, rivalutando il ruolo che in questo contesto potrebbero svolgere strutture consultive quali il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) o i consigli consultivi regionali (CCR).

Occorrerebbe poi privilegiare sistemi specifici di gestione regionale (a livello di regioni marine che comprendono più Stati) soggetti alle norme e al controllo della Comunità, permettendo così di tenere maggiormente conto delle specifiche condizioni locali. De resto, il fatto che il Trattato affidi alla Comunità la competenza esclusiva della politica della pesca non impedisce di delegare le decisioni di applicazione agli Stati membri, purché questi siano vincolati da principi stabiliti a livello comunitario.

Un quarto problema è dato dall'esistenza di un quadro che non responsabilizza il settore in misura sufficiente. La prossima riforma dovrà motivare il settore estrattivo, l'industria di trasformazione e la filiera dei prodotti ittici da un lato, e i consumatori dall'altro a sostenere gli obiettivi della politica e ad assumersi la responsabilità della loro effettiva attuazione.

Un più forte coinvolgimento dell'industria comporta due aspetti strettamente collegati: diritti e responsabilità.

Al settore può essere conferita maggiore responsabilità grazie all'autogestione attraverso il ricorso a una gestione fondata sui risultati: anziché disciplinare le modalità di esercizio della pesca, le norme potrebbero stabilire i risultati da raggiungere, lasciando al settore la responsabilità delle decisioni applicative. Di pari passo spetterebbe all'industria dimostrare che opera in modo responsabile in cambio della possibilità di accedere alle risorse ittiche. Un altro modo per incentivare consiste nel conferire *diritti* all'industria, che si è vista incentivata ad utilizzare in modo più efficiente i propri investimenti e ad eliminare la capacità eccedente.

Diritti, doveri e responsabilità devono ovviamente andare di pari passo: l'accesso alle risorse ittiche va concesso solo a quanti si dimostrino effettivamente responsabili.

Un'ultima carenza strutturale è data dall'insufficienza del sistema dei controlli necessari a garantire sia il rispetto delle norme, sia un adeguato adempimento degli obblighi in tema di sorveglianza e conservazione.

In questo senso, la Commissione europea invita a ricercare un modo per migliorare il sistema dei controlli sia attraverso forme di raccolta dei dati che possano fornire informazioni coerenti a quanti sono incaricati di garantire il rispetto delle norme, sia tramite meccanismi di attuazione più adatti a garantire un elevato grado di conformità.

Per questi motivi si richiede una riforma globale e fondamentale della Politica comune della pesca necessaria ad invertire la tendenza attuale e

che tenga conto del contesto più ampio in cui è inserita e delle altre politiche connesse alle attività marittime (accesso allo spazio marittimo, esistenza di ecosistemi marini sani, cambiamento climatico, tendenze generali di sviluppo e occupazione delle comunità costiere).

Si apre il dibattito.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che l'atto comunitario in esame recepisce, sia pure tardivamente, le posizioni espresse fin dal 2002, in ambito comunitario, dal Governo italiano allora in carica, sulle quali peraltro si registrò un largo consenso da parte delle associazioni rappresentative del comparto ittico. In quella fase l'Esecutivo si attivò per promuovere delle minoranze di blocco in ambito europeo, volte a osteggiare i negativi profili attinenti alle proposte di riforma prospettate a quel tempo dal Commissario europeo.

Il cardine principale sul quale si imperniavano le posizioni espresse dall'Italia era costituito dalla necessità di salvaguardare congiuntamente le istanze economiche, quelle sociali e quelle ambientali.

Tale obiettivo di fondo può essere conseguito solo attraverso moduli flessibili, necessari in relazione alla pesca del Mediterraneo, caratterizzata dalla presenza di una pluralità di specie, con conseguente impossibilità di stabilire meccanismi incentrati su quote fisse, possibili invece in altre realtà – quali ad esempio la pesca nel Baltico – connotate dalla presenza di poche specie ittiche.

Il documento in esame recepisce tali esigenze, proiettando la politica comune della pesca verso la prospettiva strategica della salvaguardia della sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine del settore ittico europeo, come pure della flessibilità del sistema, che tenga conto delle reali necessità delle diverse marinerie.

Risulta altresì condivisibile la valorizzazione dei profili attinenti all'autogestione, prospettata nell'ambito dell'atto in esame. Tali meccanismi vanno applicati alla pesca artigianale, risultando idonei a responsabilizzare e a valorizzare la capacità autogestionale del settore.

La carenza dei controlli, sottolineata nell'ambito del documento, non riguarda i meccanismi di verifica operanti in Italia, che risultano quanto mai congrui ed adeguati e che sono il risultato di ingenti investimenti pubblici.

Il Presidente conclude il proprio intervento sottolineando che l'adozione di un sistema flessibile, che tenga conto delle specificità della pesca europea, potrà salvaguardare il comparto in questione, che risulta particolarmente significativo soprattutto per l'economia delle aree meridionali, rispetto alle quali una politica comune della pesca rigida e inadeguata – come quella prefigurata nel 2002 – rischierebbe di ampliare il fenomeno della disoccupazione.

Il senatore RANDAZZO (PD) sottolinea in senso critico la scarsa attenzione dedicata finora al settore dell'acquacoltura, per il quale opportu-

namente la Commissione europea prospetta l'inclusione nell'ambito degli accordi di partenariato.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA rileva che – come è emerso anche dal Seminario riguardante la cooperazione interparlamentare sulla politica comune della pesca, tenutosi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio scorso – per il settore dell'acquacoltura l'obiettivo prospettato in sede comunitaria è quello di procedere immediatamente con una disciplina da approvare autonomamente. Al riguardo, un fascicolo di importanza politica rilevante è costituito dalla comunicazione della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea (COM/162/09). La comunicazione è stata approvata l'8 aprile 2009, dopo una consultazione pubblica organizzata nel 2007. La stessa si inserisce nell'ambito della strategia adottata nel 2002, che ha raggiunto solo un numero limitato degli obiettivi perseguiti, in particolare in materia di aumento della produzione – 4 per cento annuo – e di creazione di occupazione (fra 8.000 e 10.000 posti di lavoro). Oltre agli ostacoli tradizionali, l'acquacoltura ha dovuto far fronte dal 2002 a una concorrenza accresciuta dei Paesi terzi, a crisi di *governance* e, da ultimo, agli effetti della crisi economica.

È condivisibile l'importanza del settore dell'acquacoltura, sottolineata dal senatore Randazzo, anche se va comunque rilevato come le specificità della situazione della pesca italiana rendono difficile il trasferimento di manodopera impiegata nell'attività ittica tradizionale all'acquacoltura. D'altra parte la pesca artigianale costituisce un'attività con una particolare valenza storico-ambientale, intorno alla quale gravitano una serie di attività connesse, tra le quali quelle ristorative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che la seduta della Commissione, nonché l'Ufficio di Presidenza, già convocati per domani, mercoledì 17 marzo, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 16 marzo 2010

133^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI ricorda che nel corso della seduta del 2 febbraio 2010, al termine della relazione introduttiva svolta dal senatore Piscitelli sul disegno di legge n. 1975, in materia di metalli preziosi, era emersa, da parte di tutti gli oratori intervenuti appartenenti a diversi Gruppi parlamentari, l'esigenza di procedere ad un breve ciclo di audizioni per acquisire utili elementi informativi in ordine all'emananda disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione.

Ritiene quindi opportuno che la Commissione si pronunci sulla proposta di indagine conoscitiva e pertanto avverte che l'ordine del giorno della prossima seduta verrà integrato con l'esame di questa proposta.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise» (n. 189)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il senatore GHIGO (*PdL*), relatore, ricorda che, nel corso del dibattito sono emerse due osservazioni. Il senatore Bubbico aveva chiesto alcuni chiarimenti circa il mantenimento di aree di esenzione differenziata e di esenzioni di prodotto. Il senatore Tomaselli, invece, in un articolato intervento, si era soffermato sull'opportunità che, nello schema di decreto venisse inserito all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), al termine della lettera *h*), un riferimento agli articoli 21 e 82 del Codice delle dogane. Per quanto attiene alla prima richiesta di chiarimento, evidenzia che lo schema di decreto in esame è volto unicamente a recepire la direttiva n. 118 del 2006 relativa al regime generale delle accise. Il principale obiettivo della direttiva è quello di prevedere una semplificazione generale, a livello comunitario, delle procedure per l'applicazione dell'accisa sui prodotti provenienti da area extra-UE, anche attraverso una implementazione dell'utilizzo dei moderni strumenti informatici. Lo schema di decreto conseguentemente, non interviene sul meccanismo di esenzione differenziata. Il tutto è ricavabile anche dalle relazioni illustrative dello schema di decreto che precisano che il provvedimento non produce una variazione di gettito. Per quanto attiene, invece, alla seconda osservazione, il relatore ritiene che essa possa essere accolta e conseguentemente inserita nella proposta di osservazioni favorevoli con un rilievo, pubblicata in allegato al resoconto.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva quindi la proposta osservazioni favorevoli con un rilievo testé illustrata.

Il presidente CURSI sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE» (n. 172)

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il presidente CURSI, relatore, ricorda che nella precedente seduta era stata illustrata una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

In particolare, la seconda condizione era volta a recepire le osservazioni del senatore Bubbico, mentre la terza osservazione mirava a recepire le indicazioni della senatrice Granaiola. Su richiesta pervenuta dai senatori Casoli e Paravia, invece, ritiene opportuno integrare la proposta di parere allora illustrata, con un riferimento specifico alla necessità di chiarire che

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel quadro della legge n. 481 del 1995, istitutiva dell'Autorità stessa, verifichi il rispetto delle regole non solo da parte dei distributori che sono soggetti agli obblighi di risparmio energetico secondo la normativa, ma, più in generale, da parte di tutti i soggetti ai quali la normativa dispone che possano essere rilasciati i certificati bianchi.

In merito alla prima condizione, che era stata inserita a seguito di un intervento del senatore Casoli, propone una riformulazione, che potrebbe essere inserita tra le osservazioni, nei termini proposti dallo stesso sottosegretario Saglia presso la X Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni testé illustrata.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI avverte che, in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea del Senato, la seduta della Commissione, già convocata per la giornata di domani, mercoledì 17 marzo, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 14,55.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 189**

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

– valuti la Commissione di merito l'opportunità che nello schema di decreto venga inserito all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), al termine della lettera *h*), un riferimento agli articoli 21 e 82 del Codice delle dogane.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 172**

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

– che in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera c), si eviti che, in sede di attuazione, si producano disparità di trattamento sul territorio nazionale;

– che, all'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo le parole: «verifica il rispetto delle regole», siano inserite le seguenti: «da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1», al fine di precisare meglio i poteri previsti per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tale ambito dalla legge n. 481 del 1995;

e con le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo l'opportunità di incentivare maggiormente la cogenerazione ad alto rendimento nel rispetto delle direttive europee anche attraverso una esclusione selettiva degli impianti dagli oneri generali di sistema, secondo criteri allo scopo definiti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

– che, in sede di emanazione del decreto legislativo, il Governo preveda un'entrata in vigore, in tempi rapidi, degli obblighi relativi ai più stringenti valori di trasmittanza termica della superficie vetrata dei serramenti, in considerazione del fatto che tale obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2010 solamente per la parte relativa ai semplici serramenti, mentre per la parte vetrata l'entrata in vigore dell'obbligo decorrerà dal 1° gennaio del 2011, facendo insorgere numerosi problemi tra gli operatori del settore e allontanando l'Italia dal raggiungimento degli obblighi comunitari in materia di risparmio energetico;

– che vengano riconosciuti, affinché si utilizzino tutte le opzioni disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, gli interventi sulle reti elettriche. A tale proposito si segnala l'opportunità che all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999, dopo le parole «degli usi finali di energia» siano aggiunte le seguenti: «e dell'utilizzo delle reti di distribuzione di energia elettrica»;

– che, in relazione alla rilevanza delle materie trattate dallo schema di decreto legislativo, si inseriscano dei meccanismi per la revisione e l'a-

deguamento periodico della regolamentazione della materia in esso contenuta sulla base di una verifica periodica dell'impatto della regolamentazione (V.I.R.), e venga valutato l'inserimento di un obbligo di iniziative di pubblicizzazione dell'intervento legislativo e di informazione dei soggetti interessati.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 16 marzo 2010

143^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 16.**SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE rivolge un caloroso benvenuto al senatore Zanoletti, entrato a far parte della Commissione, ed un sentito ringraziamento al senatore Longo, che ha invece cessato di appartenervi.

IN SEDE REFERENTE

(998) LUSI ed altri. – Indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fatto proprio dal Gruppo del Partito Democratico ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo 2009.

Il relatore CASTRO (*PdL*) ricorda che l'*iter* del disegno di legge n. 998 si è interrotto essendo pervenuta dal Governo una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, di segno negativo. Ritiene tuttavia opportune alcune precisazioni, al fine di promuovere una nuova valutazione tecnica del provvedimento da parte del Governo. Al riguardo, nota che l'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, prevedendo l'abbassamento dal 16 per cento all'11 per cento del grado di menomazione indennizzabile in rendita, con conseguente variazione del grado massimo di menomazione indennizzabile dall'attuale 15 per cento al 10 per cento. Le consistenze degli indennizzi in capitale e delle rendite sono stimate, sulla base di dati INAIL, in termini di spesa in 242 milioni di euro per gli indennizzi in capitale e 340 milioni di euro per le rendite per l'anno 2009, con una previsione fino al 2013. La necessità della modifica dell'articolo 13 ai fini

dell'adeguamento della Tabella indennizzo danno biologico, di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000, nasce dal fatto che la norma non stabilisce né i criteri di adeguamento degli importi, né le scadenze ed è perciò rimasta fino ad oggi inattuata, determinando così una progressiva riduzione del livello di tutela dei lavoratori e una «immobilizzazione» degli importi degli indennizzi ai valori del 2000. Questa mancata previsione ha determinato che gli indennizzi del danno biologico continuino ad essere calcolati sulla base della Tabella del 2000, e che le rendite per eventi ricadenti nel regime precedente il danno e le quote di rendita che indennizzano le conseguenze patrimoniali del danno siano riliquidate ogni anno sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 38. Recentemente l'articolo 1, commi 23-24, della legge n. 247 del 2007 ha disposto un aumento in via straordinaria degli indennizzi del danno biologico, non prevedendo però l'adeguamento delle relative tabelle, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica. Tale aumento, fissato nella misura dell'8,68 per cento e pari a 50 milioni di euro, ha solo permesso di recuperare in parte il valore dell'indennità risarcitoria del danno, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2000 e il 2007.

In merito all'articolo 2, che contiene una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dell'indennizzo del danno biologico, il relatore osserva che la previsione relativa alla modifica della base di calcolo delle quote integrative spettanti all'infortunato, di cui all'articolo 28 del Testo Unico sulle assicurazioni obbligatorie (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965), contrasta con la *ratio* dell'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo n. 38 del 2000, secondo la quale le suddette quote non possono essere applicate alla quota di rendita che indennizza il danno biologico, il quale prescinde dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. Riguardo alla revisione della tabella dei coefficienti, di cui alla lettera *b*), si possono sviluppare più ipotesi di lavoro con la stima dei relativi oneri: una prima ipotesi può contenere una tabella articolata su 5 classi di grado di uguale ampiezza; una seconda può includere una tabella più dettagliata, con l'indicazione per ogni grado di menomazione del relativo coefficiente, comportando un incremento di spesa del 15 per cento e del 20 per cento. Infine, la previsione della media giornaliera del settore industria, ai fini della liquidazione delle rendite spettante ai prestatori d'opera che non percepiscono una retribuzione fissa o accertabile, determinerebbe una disparità di trattamento tra questi lavoratori e quelli che percepiscono una retribuzione fissa. Infatti, in base alle previsioni di cui all'articolo 116 del citato Testo Unico, questi lavoratori avrebbero un trattamento meno favorevole. Dopo aver illustrato i dati contenuti in una tabella redatta dall'INAIL relativa agli importi degli indennizzi secondo la nuova articolazione, il relatore propone conclusivamente, anche alla luce di essi, di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3 del Regolamento, una nuova relazione tecnica, nell'auspicio che tali ulteriori considerazioni possano contribuire al superamento delle

precedenti perplessità e condurre pertanto ad una valutazione di segno favorevole.

Dopo un intervento del presidente GIULIANO, che concorda con il relatore, la Commissione conviene di richiedere al Governo una nuova relazione tecnica sul disegno di legge n. 998, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 16 marzo 2010

158^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1598) GRAMAZIO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione di sostanze ad elevata concentrazione tossica, nonché in materia di custodia e di utilizzo delle medesime sostanze negli esercizi commerciali con licenza di somministrazione di bevande e di generi alimentari

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo 2010.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta si è svolta la relazione introduttiva sul disegno di legge in titolo.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, cede quindi la parola al relatore per formulare la proposta di parere.

Il relatore RIZZI (*LNP*) propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Previa verifica del numero legale, posta in votazione, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

(1736) Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio e Luciano Rossi; Oppi ed altri; Schirru

(Parere alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo 2010.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della precedente seduta si è svolta la relazione introduttiva sul disegno di legge in titolo. Dichiarata pertanto aperta la discussione generale.

La senatrice BIONDELLI (*PD*), nel concordare con l'esigenza di consentire il pieno accesso alle Forze armate e di polizia ai soggetti afflitti da carenza dell'enzima del favismo, chiede di sapere se nell'ambito del giudizio di idoneità per l'accesso ai relativi concorsi è specificamente previsto l'accertamento circa la carenza di tale enzima.

Il PRESIDENTE coglie l'occasione per precisare che ai fini dell'arruolamento vengono effettuati specifici test allergici alla bromelina, cui però sfugge il fenomeno del favismo che attiene, in modo endemico, ad alcune zone del Paese, quali la Sardegna e la Calabria, dove sono impegnate le forze di polizia. Tale lacuna ha reso pertanto necessario l'aggiornamento del metodo diagnostico al fine di accertare in via preventiva e selettiva la presenza di tale patologia.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il senatore RIZZI (*LNP*), unendosi alle considerazioni espresse dal Presidente, replica alla senatrice Biondelli facendo presente che nel corso d'esame presso la Camera dei deputati è stato eliminato il riferimento che riconosceva l'idoneità per l'accesso alle forze di polizia solamente a quei soggetti fabici nei quali la carenza dell'enzima non avesse dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) interviene per dichiarare, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole.

Non essendovi altre dichiarazioni di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 16 marzo 2010

163^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MONTI

indi del Presidente

D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Marco Patruno della Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia ed affine (ANIMA), accompagnato dall'ingegner Alessandro Maggioni e dal dottor Antonio Giancane; il dottor Corrado Scapino, presidente dell'Unione nazionale imprese recupero (FISE UNIRE), accompagnato dal dottor Paolo Cesco e dalla dottoressa Maria Letizia Nepi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizioni di rappresentanti della Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia ed affine (ANIMA) e dell'Unione nazionale imprese recupero (FISE UNIRE)

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 1° dicembre 2009.

Il dottor GIANCANE fa presente che l'ANIMA è una federazione che, nata nel 1914, annovera oltre sessanta associazioni con più di mille aziende associate. Tra le predette associazioni rileva l'UMAN – Unione costruttori materiali antincendio che, a livello nazionale, rappresenta le più importanti aziende che operano nel settore dei sistemi antincendio.

L'ingegner PATRUNO sottolinea il forte impatto dell'avvio del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sulle aziende che operano nel settore della manutenzione degli impianti antincendio che, in considerazione delle specificità tecniche del loro settore, hanno gravi difficoltà a quantificare in anticipo i dati relativi ai rifiuti da comunicare al sistema. Sotto il profilo economico sono inoltre gravosi i costi amministrativi connessi allo sviluppo dei sistemi informatici necessari alla realizzazione del sistema stesso.

L'ingegner MAGGIONI ricorda che le imprese rappresentate dall'ANIMA sono prevalentemente piccole e medie. Queste hanno spesso difficoltà ad interpretare la normativa di settore. La disciplina del SISTRI risulta infatti poco chiara e ciò costituisce un'ulteriore difficoltà che si somma a quella relativa ai costi da sostenere per l'avvio del sistema. Ritiene pertanto opportuno prorogare alla fine dell'anno in corso l'entrata in vigore del sistema in attesa di ricevere i chiarimenti normativi necessari.

Il dottor SCAPINO ricorda preliminarmente che la sua associazione raccoglie le imprese di Confindustria operanti nel settore della raccolta dei rifiuti. Rispetto a tali imprese il SISTRI determina una pesante discriminazione, in confronto a quella del settore pubblico, poiché le imprese associate sono assoggettate ad un gravoso sistema di controlli. In tale contesto è importante affrontare il problema della esportazione di taluni rifiuti, come nel caso della carta da macero, poiché la sottovalutazione della necessità di pianificare opportunamente le relative modalità di trasporto e di smaltimento potrebbe determinare il proliferare di fenomeni di trasporto illecito. A tal fine, la sua associazione intende proporre un accordo di programma per definire il quadro operativo nell'ambito del quale chiarire il ruolo e gli obblighi che gravano in capo ai soggetti esportatori.

Il dottor CESCO ribadisce la preoccupazione derivante da un quadro normativo confuso la cui interpretazione deve essere univoca non soltanto per i soggetti in capo ai quali incombono precisi obblighi giuridici ma anche per quelli tenuti ad effettuare le attività di controllo.

Il senatore FERRANTE (*PD*) dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dagli auditi. In tal senso il suo Gruppo ha presentato un'interrogazione la scorsa settimana. L'introduzione del SISTRI mira a risolvere alcune criticità del meccanismo di rilevazione di smaltimento dei rifiuti preesistente – il MUD – che si è rivelato un appesantimento cartaceo per gli operatori, incapace di impedire l'azione della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti. A fronte della teorica positività del nuovo sistema emergono tuttavia problematiche che richiedono una soluzione urgente. Tale considerazione non deve però indurre a considerare la posticipazione dei termini per l'entrata in vigore del SISTRI come una soluzione opportuna, poiché rischierebbe di posticipare in maniera indeterminata l'avvio del sistema, analogamente a quanto avvenuto in altri settori oggetto di proroghe continue. Chiede, infine, all'ingegner Patrino di trasmettere alla Commissione elementi quantitativi con riferimento ai problemi evidenziati nel settore della manutenzione dei sistemi antincendio.

La dottoressa NEPI ritiene che debba essere evidenziato anche l'aspetto relativo alla destinazione effettiva dei rifiuti, che non risulta adeguatamente monitorato soprattutto con riguardo ai rifiuti esportati. Ribadisce infine che le procedure di tracciabilità dei rifiuti devono essere conosciute non solo da chi deve rispettare le regole ma anche da chi deve farle applicare uniformemente su tutto il territorio nazionale.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), dopo aver ripercorso le vicende che hanno portato all'audizione odierna, fa presente la necessità di rendere il SISTRI un sistema efficiente riducendo, al contempo, lo spazio per le irregolarità. La soluzione può essere ricercata raccogliendo gli elementi tecnici provenienti dalle imprese e trasmettendoli ai competenti uffici tecnici del Ministero dell'ambiente. Chiede quindi in che termini possa essere assicurata la gradualità nell'avvio del sistema e la riduzione della sperequazione tra soggetti pubblici e privati.

L'ingegner CESCO ritiene che la previsione di una dichiarazione di inizio attività agevolata possa rappresentare una possibile soluzione, per minimizzare i costi amministrativi connessi all'adesione al SISTRI, per quelle imprese che fanno parte di un circuito di raccolta organizzato. È inoltre necessario garantire l'interoperabilità del sistema informatico del SISTRI con il sistema informatico delle imprese, cercando di non trasferire i relativi costi in capo alle imprese private ma impiegando opportunamente i proventi dell'Albo dei gestori, pari a circa 5 milioni di euro annui, che attualmente affluiscono alle entrate dello Stato.

Il presidente D'ALÌ ringrazia per il contributo fornito dagli auditi ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 16 marzo 2010

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

DL 29/10: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione

C. 3273 Governo

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione. Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, che disciplinano la presentazione e l'ammissione delle liste nelle elezioni regionali. Riferisce che l'articolo 1, comma 1, prevede che l'articolo 9, primo comma, della predetta legge n. 108 del 1968 si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del tribunale. Sottolinea che il comma 2 prevede che il citato articolo 9, terzo comma, si interpreta nel senso che le firme degli elettori apposte su apposito modulo recante il contrassegno di lista si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. Segnala che il comma 3 detta una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, quinto comma, della legge n. 108 del 1968, relativo al regime di impugnazione amministrativa delle decisioni di eliminazione di liste o candidati, in base alla quale le decisioni di ammissione di liste

di candidati da parte dell'ufficio centrale regionale sono definitive; contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse; contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati è ammesso ricorso all'ufficio centrale regionale; avverso la decisione dell'ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al giudice amministrativo. Riferisce che il comma 4 prevede che le disposizioni dell'articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni attività relativa alle elezioni regionali in corso alla data di entrata in vigore del decreto, mentre ai sensi del comma 5 avverso le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale. Rileva che l'articolo 2 prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali regionali fissate il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione. Osserva che l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Fa notare che la Corte costituzionale ha sancito che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione le leggi statali in materia conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuità, fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali. Ritiene opportuno che le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge siano applicabili nei soli casi in cui non siano state emanate leggi regionali in materia elettorale ovvero nei casi in cui le normative regionali emanate non regolino le specifiche fattispecie contemplate dalle menzionate disposizioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*), dopo aver richiamato i termini del dibattito in corso sul decreto-legge in esame, osserva che la Commissione è tenuta ad attenersi esclusivamente ai profili di propria competenza in ordine ai contenuti del provvedimento. Evidenzia che la materia oggetto del provvedimento rientra pienamente nell'ambito di competenza delle autonomie regionali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione. Sostiene quindi che il decreto-legge non debba trovare applicazione nei casi in cui le regioni abbiano già regolato la materia elettorale con proprie leggi.

Il deputato Remigio CERONI (*PdL*) auspica che le regioni adottino una legislazione elettorale uniforme al fine di evitare incertezze interpretative.

Il senatore Paolo TANCREDI (*PdL*) fa notare che sussistono leggi regionali in materia elettorale che non recano alcuna specifica disposizione in merito alla disciplina della raccolta delle firme e delle modalità di presentazione delle liste elettorali. Ritiene pertanto pienamente legiti-

timo il decreto-legge in esame, che assume una valenza di interpretazione autentica delle disposizioni legislative statali che regolano i profili non espressamente regolati dalla normativa regionale. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) sottolinea che il decreto-legge in esame assume un carattere dispositivo piuttosto che di mera interpretazione della legislazione elettorale ed interviene peraltro su profili di dettaglio della legislazione medesima che dovrebbero essere più opportunamente riservati alla competenza legislativa regionale.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia-Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino

Nuovo testo C. 2165 e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(*Esame e conclusione. Parere favorevole con osservazione*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, illustra i contenuti del provvedimento in esame, teso alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. Osserva che l'entità della spesa per l'intervento sull'Abbazia di Montecassino e sul Monastero di San Benedetto in Subiaco è stabilita in cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Fa notare che in relazione a tale profilo la Commissione si era già espressa con un parere reso in data 4 novembre 2009. Rileva che il testo in esame prevede altresì l'attuazione di un progetto per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. Riferisce che per l'attuazione delle finalità della legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo con la dotazione complessiva di trentanove mi-

lioni di euro per il quinquennio 2009-2013. Evidenzia che la disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta alla materia dei beni culturali. Ricorda che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione ha annoverato la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Sottolinea che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha sancito l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Claudio MOLINARI (*PD*), nel rilevare che le risorse stanziare a favore del Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino appaiono maggiori rispetto a quelle destinate alla valorizzazione dell'Abbazia di Montecassino e del Monastero di San Benedetto in Subiaco, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

C. 1074

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

(*Esame e conclusione. Parere favorevole con osservazione*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che introduce alcune modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Riferisce che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica il disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione della legge stessa anche gli alloggi soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Osserva che la lettera *b*) inserisce nel testo dell'articolo 1 della legge n. 560 un nuovo comma *4-ter*, che attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita e che si rendano liberi, anziché segnalarne la disponibilità al comune ai fini di una nuova assegnazione prima della loro vendita effettiva, mentre

la lettera c) provvede a riscrivere il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 560, prevedendo una soluzione alternativa nei casi in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ed abbia diritto a rimanervi, in quanto soggetto disagiato. Fa notare che la lettera d) dell'articolo 1, comma 1, novella il comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 560, al fine di esentare gli enti proprietari dal pagamento dell'IN-VIM e dalla corresponsione di tributi speciali catastali. Riferisce che il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica del comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 560, volta a consentire l'acquisto degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954 da parte dei relativi assegnatari e ad un prezzo pari alla metà del costo di costruzione. Osserva che la proposta di legge riguarda principalmente la materia governo del territorio, assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni. Rileva che sono inoltre disciplinati nel testo aspetti relativi alla materia urbanistica ed edilizia, che la giurisprudenza costituzionale assegna alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,25.

ALLEGATO 1

DL 29/10: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione (C. 3273 Governo)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, in corso di esame presso la I commissione della Camera, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione;

considerato l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;

rilevato che il provvedimento contempla disposizioni, riguardanti l'impugnazione davanti al giudice amministrativo delle decisioni di eliminazione delle liste elettorali, afferenti alla potestà legislativa esclusiva in materia di giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. l) , della Costituzione;

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge valga nei soli casi in cui non siano state emanate leggi regionali in materia elettorale ovvero nei casi in cui le normative regionali emanate non regolino le specifiche fattispecie contemplate dalle menzionate disposizioni.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Vollandia–Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino (Nuovo testo C. 2165 e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2165, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Vollandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino;

considerato che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni e preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, che sanciscono che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»;

valutato che, successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ribadisce la coesistenza di competenze normative, richiamando ai fini del riparto delle competenze tra Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni, l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che si proceda, sull'intero territorio nazionale, ad una verifica dei casi in cui si rendono necessarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali, di concerto con il sistema delle autonomie territoriali.

ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (C. 1074)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo della proposta di legge C. 1074, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla profili connessi alla materia governo del territorio, assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni, ed evidenziato che talune previsioni del testo afferiscono al sistema tributario e contabile dello Stato ed alla tutela dei beni culturali, riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettere *e*) ed *s*);

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di limitare l'ambito di operatività della disciplina da essa recata all'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 16 marzo 2010

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il direttore generale, professor Mauro Masi, accompagnato dal direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Marco Simeon, dal vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, dal dottor Fabrizio Casinelli, dal dottor Andrea Sassano e dal dottor Daniele Mattaccini.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore generale della RAI

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE ricorda che il Direttore generale ha chiesto di essere ascoltato dalla Commissione e che la richiesta è stata accolta nell'ottica di costante confronto e collaborazione che caratterizza i rapporti con la società concessionaria.

Il professor MASI informa i commissari di aver ricevuto dal consiglio di amministrazione il mandato di acquisire al più presto dalla Commissione parlamentare le valutazioni di competenza, dopo la sentenza del TAR dell'11 marzo in tema di regolamentazione della comunicazione politica in periodo elettorale.

Il PRESIDENTE, dopo aver sottolineato l'impegno personale profuso nella mediazione per risolvere positivamente la vicenda, fa presente di avere un'opinione tutt'altro che positiva sulla delibera votata a maggioranza dalla Commissione, che però non comportava la soppressione dei *talk show*. La Vigilanza ha già preso un'iniziativa, chiedendo ai vertici RAI di allestire con urgenza una simulazione di palinsesto che salvasse i programmi di approfondimento.

Il professor MASI ribadisce che la RAI non è venuta meno ad alcun impegno, ma ha soltanto applicato il regolamento secondo l'unica interpretazione ritenuta possibile.

Secondo il senatore MORRI (PD) la posizione assunta ieri dal consiglio di amministrazione della RAI è grave e lascia il dubbio che la decisione di sopprimere i *talk show* fosse stata presa fin dall'inizio. La RAI avrebbe potuto decidere diversamente, anziché nascondersi dietro il regolamento approvato dalla Commissione.

L'onorevole BELTRANDI (PD) ribadisce che l'intento del regolamento approvato era quello di valorizzare gli spazi assegnati alle tribune politiche e al dibattito politico, limitandosi a regolare sulla base della *par condicio* lo svolgimento delle trasmissioni di informazione politica.

Il senatore PARDI (IdV) segnala l'anomalia di una campagna elettorale assente dalle sedi pubbliche di divulgazione e di confronto. La decisione del consiglio di amministrazione comporta danni politici per il Paese ed economici per l'azienda, con vantaggi invece per le reti concorrenti. Preannuncia poi iniziative di protesta nei riguardi delle «epurazioni» che il direttore del TG1 sta operando in questi giorni in redazione. (*Commenti degli onorevoli SARDELLI (Misto-NoiSud) e LAINATI (PdL)*).

Il deputato LANDOLFI (PdL) critica il senatore Pardi, che lancia gravi accuse in assenza dell'interessato, impossibilitato a replicare.

Secondo il vice presidente MERLO (PD) l'interpretazione restrittiva del regolamento effettuata dalla RAI non era obbligata, esistendo gli strumenti per procedere diversamente e per evitare lo scarico di responsabilità cui si assiste.

Il senatore VITA (PD) ritiene molte dubbie le interpretazioni operate dalla RAI perché violano il contratto di servizio e favoriscono la concorrenza.

L'onorevole RAO (UdC) sottolinea come cancellando i *talk show* la RAI stia rischiando in questo periodo di porsi in posizione subalterna rispetto alle reti concorrenti.

Il senatore PROCACCI (*PD*) ritiene che l'atteggiamento assunto dalla RAI sia autolesionista, mentre è effettivamente intollerabile il clima creato nell'azienda rispetto al soddisfacimento delle volontà della maggioranza di Governo.

Secondo il deputato GENTILONI SILVERI (*PD*), la Commissione potrebbe limitarsi ad affermare che il regolamento approvato non comporta alcun obbligo da parte della RAI di sopprimere i programmi di informazione.

Anche il deputato CARRA (*UdC*) contesta l'atteggiamento troppo acquiescente agli interessi governativi da parte del consiglio di amministrazione della RAI.

Il senatore BUTTI (*PdL*) ritiene che non è scandalosa una non identità fra il regolamento approvato dalla Commissione e quello predisposto dall'Agcom per le televisioni private. La Commissione dovrebbe occuparsi piuttosto del protagonismo esagerato di alcuni conduttori della Rai e di riesaminare la *par condicio*.

Ritenendo particolarmente gravi le dichiarazioni fatte dal senatore Pardi, il deputato SARDELLI (*Misto-NoiSud*) pone l'interrogativo su chi debba esercitare il controllo e comminare sanzioni nei riguardi dei conduttori.

Deplorando lo sconfinamento da parte dell'Agcom nei confronti della RAI, il deputato CAPARINI (*LNP*) ritiene che l'azienda si sia limitata a una applicazione rigorosa del regolamento approvato.

Secondo i deputati FORMISANO (*IdV*) e PELUFFO (*PD*) la Commissione potrebbe approvare un documento sulla base di quanto proposto dall'onorevole Gentiloni Silveri.

Valutando inaccettabile qualunque sollecitazione nei confronti della Commissione, nonché esorbitante il ruolo esercitato dall'Agcom, il deputato LANDOLFI (*PdL*) non considera necessario formulare ulteriori interpretazioni del regolamento.

Il professor MASI, evidenziando come le decisioni del consiglio di amministrazione siano state un chiarimento di responsabilità e come in realtà siano stati sospesi soltanto i programmi che rendevano difficile un'applicazione elastica del regolamento, chiarisce che la RAI non ha patito danni in termini né di risorse pubblicitarie né di ascolti.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,35).

Il PRESIDENTE, ascoltate le dichiarazioni del Direttore generale della RAI e considerando come siano in gioco gli interessi della comunità, i bisogni della gente e la tutela della democrazia, propone di chiedere comunque alla RAI di valutare una revisione delle posizioni assunte, anche alla luce degli interessi dell'azienda. Rappresenta infine il proprio desiderio di esercitare un ruolo non di parte, nell'auspicio che la Commissione possa procedere con decisioni condivise.

Il senatore PARDI (*IdV*), illustrando una proposta di risoluzione volta a disporre che la RAI ripristini i programmi in questione, preannuncia anche la presentazione di un'interrogazione sul tema e avanza una richiesta di audizione del direttore Minzolini.

Il senatore PROCACCI (*PD*) condivide la proposta del Presidente.

Il deputato LANDOLFI (*PdL*), ricordando come sia già avvenuto in passato che la Commissione si sia divisa su alcune questioni, non ritiene necessario che oggi venga compiuto alcun gesto ulteriore sull'argomento in discussione.

Il PRESIDENTE ribadisce la possibilità di esercitare, attraverso una specifica dichiarazione, la funzione di indirizzo, la cui unica alternativa è quella di una dichiarazione di impotenza.

A nome del proprio Gruppo politico, il deputato CAPARINI (*LNP*) non ravvisa alcuna necessità di esprimere ulteriori posizioni rispetto al regolamento approvato.

Il deputato GENTILONI SILVERI (*PD*) propone di affidare al Presidente un mandato ad esercitare la funzione di indirizzo.

Il senatore BUTTI (*PdL*) ritiene che, accettando l'ipotesi di una divisione all'interno della Commissione, l'argomento in discussione sia da considerare un capitolo chiuso.

Il senatore PARDI (*IdV*) dichiara di rinunciare a presentare la proposta di risoluzione preannunciata.

Condivisione della proposta avanzata dal Presidente viene manifestata dal deputato RAO (*UdC*) e dal senatore VITA (*PD*), il quale esprime peraltro disagio per le risposte fornite oggi dal direttore generale della RAI.

Il senatore MORRI (*PD*) propone di mettere ai voti il seguente documento:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il direttore generale della RAI,

professor Mauro Masi, chiarisce che il Regolamento recante le disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010, approvato dalla Commissione il 9 febbraio 2010, non obbliga né autorizza alla soppressione dei programmi di informazione politica della RAI.

Invita pertanto la società concessionaria a rivedere la decisione di sopprimere tali programmi nel periodo elettorale».

Il senatore PROCACCI (*PD*) evidenzia come una lettura puntuale del comma 4 dell'articolo 6 del regolamento approvato in realtà non consente la soppressione delle trasmissioni in oggetto.

Il deputato GENTILONI SILVERI (*PD*) chiede che si proceda al voto sul documento proposto dal senatore Morri.

Il senatore BUTTI (*PdL*) chiede la verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE, constata la mancanza del numero legale, chiude la seduta.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 16 marzo 2010

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Intervengono il Presidente della Confindustria, dottoressa Emma Marcegaglia e il Presidente della Confindustria Sicilia, dottor Ivan Lo Bello, accompagnato dal dottor Antonello Montante, Delegato del Presidente per i rapporti con le istituzioni preposte al controllo del territorio e dal dottor Roberto Iotti, Direttore comunicazione e stampa.

La seduta inizia alle ore 20,35.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono stati concordati i nominativi dei collaboratori a tempo parziale della Commissione. I nominativi dei collaboratori saranno pubblicati in allegato al resoconto delle prossime sedute in occasione del completamento dei rispettivi procedimenti autorizzatori, ove necessari.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del Presidente di Confindustria e del Presidente di Confindustria Sicilia

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Presidente di Confindustria, dottoressa Emma Marcegaglia e del Presidente di Confindustria Sicilia, dottor Ivan Lo Bello, accompagnati dal dottor Antonello Montante, Delegato del Presidente per i rapporti con le istituzioni preposte al controllo del territorio.

La dottoressa MARCEGAGLIA e il dottor LO BELLO svolgono rispettivamente la propria relazione. Interviene quindi il dottor MONTANTE.

Pongono domande e formulano osservazioni i senatori LI GOTTI e LEDDI, l'onorevole MARINELLO, il senatore LUMIA, gli onorevoli GRANATA, con un passaggio in seduta segreta, TASSONE, VELTRONI, NAPOLI, il senatore GARRAFFA, l'onorevole ORLANDO, il senatore CARUSO e l'onorevole GARAVINI.

Rispondono con ripetuti interventi la dottoressa MARCEGAGLIA, il dottor LO BELLO, con un passaggio in seduta segreta e il dottor MONTANTE.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 23,40.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 16 marzo 2010

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 13,40.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dai senatori ESPOSITO (PDL) e RUTELLI (Misto-API) e dal deputato ROSATO (PD).

Comunicazioni del Presidente

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 16 marzo 2010

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del dottor Carlo Infanti, esperto in materia di sicurezza di giocattoli destinati ai minori

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 10 alle ore 10,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 10,55 alle ore 11.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 16 marzo 2010

Presidenza del Vice Presidente
Candido DE ANGELIS

La seduta inizia alle ore 13,35.

Audizione del Ministro della giustizia, Angelino Alfano
(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione del Ministro della giustizia, Angelino Alfano, che ringrazia per la sua presenza. Ricorda, in proposito, che il Ministro si era riservato di rispondere ai quesiti a lui formulati nella seduta dello scorso 25 novembre 2009.

Angelino ALFANO, *Ministro della giustizia*, risponde ai quesiti.

Intervengono, per formulare ulteriori osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (*PD*) e il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*.

Angelino ALFANO, *Ministro della giustizia*, fornisce ulteriori precisazioni.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il ministro Alfano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 14.

Audizione del presidente della società Tirrenoambiente, dottor Sebastiano Giambò
(Svolgimento e conclusione)

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della società Tirrenoambiente, dottor Sebastiano Giambò, accompagnato dal dottor Giuseppino Innocenti, amministratore delegato della stessa società Tirrenoambiente.

Sebastiano GIAMBÒ, *presidente della società Tirrenoambiente*, e Giuseppino INNOCENTI, *amministratore delegato della società Tirrenoambiente*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (*PD*), il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, e il senatore Gianpiero DE TONI (*IdV*).

Sebastiano GIAMBÒ, *presidente della società Tirrenoambiente*, e Giuseppino INNOCENTI, *amministratore delegato della società Tirrenoambiente*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il dottor Sebastiano Giambò e il dottor Giuseppino Innocenti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 16 marzo 2010

98^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,30.

(2007) Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(851) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(852) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri (n. 192)

(Osservazioni alla 3^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nel riferire sullo schema di regolamento in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 16 marzo 2010

39^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2024) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(8) Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco: parere favorevole con osservazioni su testo ed emendamenti.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 16 marzo 2010

82^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,40.

(2007) Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale

(Parere alla 2^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA, stante una nota fatta pervenire dal Governo in ordine alla necessità di mantenere nel testo la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, propone di rivedere il parere già espresso, formulando un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.1. Propone l'espressione di un parere non ostativo sull'ulteriore emendamento 1.100.

La Sottocommissione approva la proposta di parere.

(Doc. XXII, n. 7) CASSON – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

(Doc. XXII, n. 10) BALBONI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di vaccini

(Parere all'Assemblea sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), in qualità di relatore, illustra il testo unificato dei documenti in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 16 marzo 2010

24^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 1^a e 2^a riunite:

(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole condizionato;

alla 7^a Commissione:

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario: parere favorevole con osservazione;

alla 13^a Commissione:

(1820) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 17 marzo 2010, ore 10

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Comunicazioni della Presidenza.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 17 marzo 2010, ore 9,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (2071) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).

- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l’introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell’iniziativa legislativa popolare e dell’iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell’articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all’articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di pros-

simità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).

- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell’istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell’inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell’articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell’inno di Mameli «Fratelli d’Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell’inno «Fratelli d’Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell’articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell’Inno di Mameli «Fratelli d’Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all’estero (26).
- BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all’estero (624).
- CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all’estero (976).
- e delle petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (33).

- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle

province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).

– BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emaneazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).

– D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).

– COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XVIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifica dell'articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza (1762).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Introduzione dell'articolo 21-*bis* della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della *privacy* (1844).

XIX. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).

- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).
- Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone*).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 def.) (n. 57).
 - Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – (COM (2009) 456 def.) (n. 58).
 - Libro verde «Diritto d'iniziativa dei cittadini europei» – (COM (2009) 622 def.) (n. 61).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 17 marzo 2010, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri (n. 192).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008 (1933).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008 (1960) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006 (2003) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998 (2004) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008 (2019) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (1460).
- TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (1478).
- Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498).
- RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1545).
- RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero (1546).
- PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (1557).

- CASELLI. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1990).
- e delle petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti.

IV. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007 (2024).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto comunitario:

- Libro Verde «Diritto d'iniziativa dei cittadini europei» – (COM (2009) 622 def.) (n. 61).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Una politica marittima integrata per una migliore *governance* nel Mediterraneo» – (COM (2009) 466 def.) (n. 56).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere sulla sussidiarietà:

- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (n. COM 2010 12 definitivo).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (n. COM 2010 61 definitivo).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 17 marzo 2010, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- RAMPONI. – Disposizioni per la determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare (168).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria (162).
- RAMPONI. – Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce Rossa (1385).
- Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia (1736) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto e Luciano Rossi; Oppi ed altri; Schirru*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare: audizione del Capo di Stato maggiore della Marina militare.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 17 marzo 2010, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Attuazione degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (2071) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).

III. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (n. 195).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 17 marzo 2010, ore 9,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).
- GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591).
- POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874).
- COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970).
- VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387).
- Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539).
- BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).
- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).
- ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- POLI BORTONE. – Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico (747).
- MALAN ed altri. – Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (996).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Anna Maria SERAFINI ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni (812).
- Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (1543).
- MASCITELLI ed altri. – Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato (1673) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo – didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 17 marzo 2010, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).
- Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97).
- CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli (116).
- PORETTI E PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati e confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168) (129).
- GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide (363).
- CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (462).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida (622) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (669).
- DIVINA. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (685).

- LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951).
- CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale (1127).
- COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche (1242).
- D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (1444).
- SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (1482).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (1487).
- ZANETTA ed altri. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici (1601).
- MUSSO. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione (1667).
- PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (1692).
- BUBBICO ed altri. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale (1716).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli (1732).
- FLERES e ALICATA. – Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore (1778).
- DE LILLO ed altri. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale (1783).
- SANCIU. – Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli (1916).

- e delle petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 292, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 17 marzo 2010, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari: audizione di rappresentanti di CIA, COPAGRI, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI, CONFARTIGIANATO, LEGACOOOP, UNCI, CONFCOOPERATIVE, AGCI, COLDIRETTI, CONFEDILIZIA, CIDEDEC e FIDALDO.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 17 marzo 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette (1820).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).
 - CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
 - BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).
 - BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).

- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).
- PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).
- BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).
- CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).
- CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
- FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
- PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
- e delle petizioni nn. 20, 273 e 808 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» (n. 184).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'affare:

- Sulle problematiche relative alla pesca del tonno rosso (n. 251).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento dell'atto:

- Schema di decreto interministeriale recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (n. 193).

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizioni di rappresentanti della Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia ed affine (ANIMA), dell'Associazione di categoria imprese servizi ambientali (ASSOAMBIENTE), dell'Unione nazionale imprese recupero (FISE UNIRE), di Federambiente e della Fondazione per lo sviluppo sostenibile.

II. Interrogazioni.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 17 marzo 2010, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti della Confartigianato e della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – CNA.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 17 marzo 2010, ore 14

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191):

- Audizione dell'Associazione Dirigenti RAI (ADRAI).
- Audizione dell'Unione sindacale giornalisti RAI (USIGRAI).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 17 marzo 2010, ore 14

- I. Discussione sulle problematiche inerenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
- II. Esame della proposta di costituzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 2008, n. 132, di un comitato di lavoro *ad hoc* sugli affondamenti di navi da parte della criminalità organizzata.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione

Mercoledì 17 marzo 2010, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa:

- Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale professionale per la ricerca (ANPRI).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 190).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 17 marzo 2010, ore 14

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale di rappresentanti dei dipendenti di Telefono Azzurro, su questioni concernenti l'assistenza fornita ai minori in difficoltà.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 17 marzo 2010, ore 14

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 17 marzo 2010, ore 14

Seguito dell'esame dello schema della relazione conclusiva dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 17 marzo 2010, ore 14,30

- Audizione del Generale Emilio Borghini, responsabile delle Unità mobili e specializzate dell'Arma dei Carabinieri.
 - Audizione di funzionari del Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda ULSS 17 di Este (Padova).
 - Audizione di funzionari dell'Ufficio postale di Bagnoli di Sopra (Padova).
-



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 16 marzo 2010

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare OSCE *Pag.* 219

DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)

Martedì 16 marzo 2010

Presidenza del Presidente
Riccardo MIGLIORI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Comunicazioni del Presidente sul programma della prossima Riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE (Palermo, 8-11 ottobre 2010)

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, illustra una bozza di programma dei lavori in vista della prossima Riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, a Palermo dall'8 all'11 ottobre 2010. Evidenzia, in particolare, la previsione dello svolgimento di un'intera giornata del Forum del Mediterraneo e l'ipotesi di organizzare un seminario per coinvolgere, oltre che i Paesi mediterranei partner per la cooperazione dell'OSCE, anche gli altri Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Sottolinea come tale ipotesi venga prospettata al fine di valorizzare maggiormente la dimensione mediterranea dell'OSCE, obiettivo unanimemente condiviso dalla Delegazione italiana e, da ultimo, segnalato dallo stesso Rappresentante speciale del Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE per gli affari del Mediterraneo.

Relativamente all'organizzazione della Conferenza parlamentare, ritiene essa possa essere suddivisa in tre mezza giornate da dedicare ai cosiddetti tre cesti dell'OSCE: la sicurezza e prevenzione dei conflitti, la cooperazione economica e la dimensione umana. Richiede quindi il contributo dei componenti la Delegazione relativamente alla definizione del programma dei lavori ed alla scelta degli oratori da invitare.

Mauro DEL VECCHIO (*PD*), condivide l'opportunità di dedicare l'impegno di tutti alla migliore riuscita della Riunione autunnale di Palermo, ritiene utile ampliare lo spettro dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo che vi parteciperanno. Riferisce di potere svolgere a tale riguardo un proprio ruolo in quanto Presidente della sezione Mediterraneo

orientale del gruppo italiano dell'Unione interparlamentare. Ritiene quindi si debba opportunamente riflettere sugli oratori da invitare, che dovrebbero essere della massima autorevolezza.

Luigi COMPAGNA (*PdL*) ritiene che la Riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE a Palermo possa rappresentare un'occasione e un'ambizione di valorizzare e riempire di contenuti il Forum del Mediterraneo. Registra a tale riguardo la novità del forte interesse degli americani per il Forum, evidenziando l'opportunità che, nella Riunione autunnale di Palermo, si possano affrontare tematiche relative al Mediterraneo ulteriori rispetto a quelle tradizionalmente affrontate in ambito OSCE, ad esempio la cooperazione culturale, il diritto allo studio, la realizzazione di opere infrastrutturali.

Nino RANDAZZO (*PD*), condivisa l'impostazione di massima proposta dal Presidente, ritiene si debba riflettere attentamente sulla possibilità che la discussione relativa alla tutela dei diritti umani susciti la suscettibilità di qualche Paese della sponda sud: cita in proposito il caso dei respingimenti degli immigrati clandestini e del trattamento che essi subiscono. Avanza quindi la proposta di invitare alla Riunione di Palermo un rappresentante dell'Unione africana.

Pierluigi MANTINI (*UDC*), espressa la propria condivisione di massima sul programma della Riunione di Palermo, si riserva un'ulteriore riflessione relativamente a possibili proposte, anche riguardo agli oratori da invitare. Rilevato come sicuramente la tematica del contrasto alla criminalità organizzata nel Mediterraneo comporterà una riflessione sui flussi migratori, ritiene possano esservi difficoltà nella gestione delle rappresentanze dei Paesi della sponda sud, relativamente alle quali non potranno dettarsi condizioni. Evidenziata l'opportunità di coinvolgere nel dibattito, oltre che parlamentari, anche qualche rappresentante dei governi, suggerisce quindi possibili ulteriori temi da affrontare: quello dei piani di investimento in materia di energia solare e quello della corruzione finanziaria.

Matteo MECACCI (*PD*) rileva come, con riferimento al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, occorra tenere presente che la realtà dei Paesi dell'OSCE è molto varia. Evidenzia, per esempio, come vi siano Paesi dell'area in cui la lotta alla corruzione ed alla criminalità rappresenta in realtà uno strumento per la repressione dell'opposizione politica. Suggerisce quindi la possibilità di invitare tra i relatori anche autorevoli rappresentanti di soggetti non governativi, come ad esempio *Transparency international*.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, ringraziando i colleghi per i contributi offerti, osserva che le proposte avanzate andranno comunque sottoposte al Segretariato ed alla Presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, già in occasione del *bureau* che si svolgerà a Copenhagen il pros-

simo 19 aprile. Si augura comunque di poter continuare ad avere il contributo dei colleghi per l'organizzazione della Riunione di Palermo, su cui vi saranno ulteriori occasioni di confronto.

La seduta termina alle ore 15,30.

